



**DOTTORATO DI RICERCA IN
DISCIPLINE GIURIDICHE**

**SEZIONE: SISTEMI PUNITIVI E GARANZIE COSTITUZIONALI
AREA DIRITTO PENALE
XXIX CICLO**

**LA RIFORMA DEI REATI AMBIENTALI:
DAL DISASTRO INNOMINATO AL DISASTRO
AMBIENTALE**

Tutor:
Chiar.mo Prof. Mario Trapani

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. Giuseppe Grisi

Dottoranda:
Maria Giuseppina Ferraro

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

Alla mia famiglia

*Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo;
quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo
tramite il quale dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura.
[...]Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra,
la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.*

(S. Francesco d'Assisi, *Cantico delle Creature*)

Indice

Introduzione	3
---------------------------	---

Capitolo I

La tutela penale dell'ambiente: questioni preliminari

1.1 L'oggetto della tutela penale	6
1.1.1 Concezione antropocentrica e ecocentrica.....	8
1.2 Origini del diritto ambientale e l'influenza europea.....	11
1.3 Diritto penale dell'ambiente in Italia	16
1.3.1 La tutela di funzioni.....	20

Capitolo II

Art. 434 c.p.: il disastro “nominato ambientale”

2.1 Il concetto di “disastro innominato” ex art. 434 c. p. secondo la Consulta.	24
2.1.1 Il bene giuridico: la pubblica incolumità.	27
2.1.2 Reato di pericolo concreto e le altre ipotetiche strutture.	33
2.3 Elemento oggettivo del reato: questioni irrisolte.....	43
2.3.1 I soggetti attivi.....	43
2.3.2 La condotta	44
2.3.3 L'elemento soggettivo: quale forma di dolo?.....	49
2.4 L'art. 434 e il disastro ambientale.	50
2.4.1 Il caso Seveso e la politica di impresa dell'ICMESA.....	51
2.4.2 Il caso “Porto Marghera” e la nuova interpretazione dell'art. 434 c.p.	54
2.4.3 Il disastro dell'Eternit	60
2.4.4 L'emergenza rifiuti	69
2.4.5 Il caso Ilva	73
2.5 I processi aperti.....	83
2.5.1 La centrale di Porto Tolle	84
2.5.2 Il caso Tirreno Power	85
2.5.3 Il sequestro dell'Isochimica.....	88
2.6 I problemi del disastro innominato quale disastro ambientale.....	89

Capitolo III

Legge 22 maggio 2015, n. 68: quale novità per il disastro ambientale?

3.1 L'esigenza di un intervento legislativo e la risposta del legislatore	96
3.2 La nuova fattispecie di inquinamento ambientale	109
3.2.1 Abusivamente: un ritorno alla tutela di funzioni?	115
3.2.2 La prima pronuncia sul nuovo reato di inquinamento ambientale.....	120
3.2.3 Morte e lesioni conseguenza di inquinamento ambientale	124
3.3 Il disastro ambientale.....	125
3.4 Il nuovo disastro ambientale: risolti i problemi dell'art. 434 c.p.?	135
Conclusioni	140
Bibliografia	142

Introduzione

E' una soddisfazione poter affrontare questa ricerca quando, nel sistema del diritto penale italiano, l'ambiente non si può più annoverare tra i c.d. beni strumentali - tutelabili in quanto la loro integrità rappresenta lo strumento e la condizione per preservare beni ulteriori -, bensì tra i beni finali e, dunque, meritevoli e bisognosi di tutela in sé e per sé.

E' noto che nella *società del rischio*¹, il diritto penale classico si scontra con le caratteristiche della società moderna, a motivo dell'elevato sviluppo produttivo e tecnologico e della complessità delle organizzazioni imprenditoriali. Ciò è avvenuto in modo particolare nella tutela dell'ambiente², un bene che, negli ultimi decenni, ha subito gravi lesioni a causa di attività socialmente rischiose (si pensi ai casi Ilva e Emergenza rifiuti in Campania).

La tendenza che, sovente, è prevalsa in dottrina è stata quella di considerare “normali” i disastri ecologici in un “mondo di tecnologie ad alto rischio”³. Pertanto, se da un lato la protezione dell'ambiente è stata ignorata in sede preventiva, per l'assenza di enti di controllo vigilanti e di procedure amministrative efficienti, dall'altro le scelte legislative sono state considerate inadeguate e inidonee alla tutela in questione.

Tuttavia, la “normalizzazione” dei disastri ambientali va imputata ad una politica criminale che rende fungibili e condizionati i doveri di tutela correlati ad attività economiche e finanziarie⁴. Così, danni ambientali cumulati nel tempo sono stati spesso concretizzazione di rischi normativamente accettati, tramite la via del “rischio consentito”.

Il ritardo legislativo è stato compensato dall'operato della giurisprudenza, che ha interpretato l'espressione “altro disastro”, di cui all'art. 434 c.p., quale contenitore in cui collocare anche il disastro ambientale. Ciò ha suscitato diverse critiche e perplessità in

¹ V. U. BECK, *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, traduz. Italiana, Carocci Ed., 2000.

² C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso del caso Marghera*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2004, p. 389 e ss.

³ V. F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo del diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 4, 11 ss., 49 ss., che ritiene i disastri normali, in quanto proprietà intrinseca e caratteristica strutturale dell'organizzazione di un sistema tecnologico. Cfr. anche F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 387 ss., 395, 402, 414 e ss.

⁴ M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, Milano, 2004, p.105 e ss.

dottrina e ha fatto emergere problematiche applicative risolvibili esclusivamente con l'intervento del legislatore.

L'esigenza di una risoluzione normativa è stata avvertita anche dall'Unione Europea – intervenuta con la direttiva 2008/99/CE – e dalla Corte Costituzionale – espressasi nella sentenza 2008 n. 327 – che hanno sollecitato il legislatore a muoversi verso una riforma penale dell'ambiente. Dopo vari disegni di legge e proposte, la riforma giunge finalmente a compimento con la legge n. 68/2015.

Questo lavoro si propone di ripercorrere le tappe più rilevanti della tutela penale dell'ambiente, dando maggiore rilievo alla fattispecie che ha causato più problemi interpretativi, ossia quella del disastro ambientale. La ricerca si sviluppa in tre capitoli.

Nel primo, si approfondisce il concetto di “ambiente” e il suo rapporto con il bene della salute. Ci si sofferma sulla distinzione tra la concezione antropocentrica e quella ecocentrica della tutela ambientale, al fine di verificare l'eventuale cambiamento di impostazione con la riforma del 2015. Si affronta l'evoluzione del diritto penale dell'ambiente in Italia, alla luce dell'emanazione della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale obbliga gli Stati membri ad introdurre nei loro ordinamenti penali alcune fattispecie di reato con lo scopo di rendere più efficace la tutela dell'ambiente. In particolare, si propone un resoconto del sistema di tutela penale dell'ambiente in Italia, affrontandone le criticità. Infine, nel medesimo capitolo, si approfondisce il tema della tutela di funzioni, questione strettamente correlata alla tutela penale dell'ambiente.

Nel secondo capitolo, si volge lo sguardo verso la norma che ha suscitato particolare scalpore nelle aule dei giudici di merito e di legittimità, ossia l'art. 434 del codice penale.

In primis, si illustra la sentenza della Corte Costituzionale in merito all'incostituzionalità dell'art. 434 c.p., ove il giudice delle leggi non critica l'operato della giurisprudenza sull'applicazione del disastro innominato al disastro ambientale, ma ne rileva le problematicità, invitando il legislatore a risolverle.

Quindi, si trattano i due profili interessanti della fattispecie ai fini di un ulteriore approfondimento nel prosieguo della tesi (quando viene esaminato il nuovo disastro ambientale): il bene giuridico dell'incolumità pubblica e la forma di reato di pericolo.

Si affronta, così, una disamina completa dell'art. 434 c.p. in tutti i suoi elementi costitutivi. Da ultimo, nel secondo capitolo, si richiamano i processi e i procedimenti penali che hanno sussunto il disastro ambientale sotto la fattispecie del disastro innominato.

Il capitolo conclusivo dedica ampio spazio all'esame della legge 22 maggio 2015, n. 68. Dopo un breve *excursus* sulle nuove fattispecie introdotte nel codice, si dà rilievo particolarmente all'inquinamento ambientale – art. 425-*bis* c.p. – e al disastro ambientale – art. 452-*quater* – quali fattispecie idealmente risolutive delle problematiche connesse al vuoto legislativo. Si mettono, così, in evidenza tanto i risvolti positivi, quanto quelli più deludenti a fronte delle attese di una riforma ben più efficace di quella posta in essere. Particolare attenzione, in tal senso, è rivolta ai temi dell'accertamento del nesso causale e delle tecniche di incriminazione impiegate.

Alla domanda se aggiornate ed adeguate normative possano o meno contrastare il rischio ambientale ovvero interrompere l'indisturbata sequenza concausale delle fonti di pericolo, sì da evitare eventi letali⁵, si risponde solo una volta applicata la riforma ai casi concreti. Tuttavia, in ordine ad alcuni termini utilizzati dal legislatore sin da ora si rilevano alcune fumosità, evidenziate dalla stessa Corte di Cassazione nella prima sentenza che commenta il delitto di inquinamento ambientale, in Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170. Pertanto, anche nella legge di riforma n. 68 del 2015, emerge nuovamente la “modesta” capacità di tutela che il diritto penale⁶ dimostra nella società del rischio.

In sede conclusiva, si ipotizza l'ulteriore passo in avanti che potrebbe fare il sistema di tutela penale dell'ambiente, da poco entrato in vigore in Italia, emulando i sistemi di protezione stranieri, come quello spagnolo, che tutela il bene ambiente tramite fattispecie delittuose sotto forma di reati di pericolo sin dal 1995.

⁵ F. FORZATI, *L'irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto.*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 4.

⁶ L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, vol. I, p.81.

Capitolo I

La tutela penale dell'ambiente: questioni preliminari

1.1 L'oggetto della tutela penale - 1.1.1 Concezione antropocentrica e ecocentrica - 1.2 Origini del diritto ambientale e l'influenza europea - 1.3 Diritto penale dell'ambiente in Italia - 1.3.1 La tutela di funzioni

1.1 L'oggetto della tutela penale

Ab initio, la “tutela penale dell'ambiente” accende diversi focolari dottrinari.

In primo luogo, è inevitabile scontrarsi con una difficoltà avulsa dal sistema penalistico, ma insita nel vocabolo, ossia la genericità specifica del termine "ambiente".

La voce in questione, in effetti, può assumere diversi significati. Essa può indicare “l'insieme delle condizioni fisico-chimiche (quali la temperatura, l'illuminazione, la presenza di sali nell'acqua e nel terreno, i movimenti eventuali del mezzo) e biologiche (presenza di altri organismi) che permette e favorisce la vita degli esseri viventi”, “lo spazio che circonda una cosa o una persona e in cui questa si muove o vive”, ovvero, “il complesso di condizioni sociali, culturali e morali nel quale una persona si trova e sviluppa la propria personalità”⁷.

Sotto il profilo normativo, a dare un contenuto più preciso non si presta neppure il dettato costituzionale, che, nell'elencare le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, richiama il lemma summenzionato all'art. 117, comma 2, lett. s, Cost., così come riformato dalla l. cost. n. 3/2001.

Tuttavia, dalla lettura combinata degli artt. 2, 9, secondo comma, e 32 Cost., una parte della dottrina amministrativistica inferisce che per “ambiente” si deve intendere il luogo in cui vive l'uomo e nel quale egli deve poter avere un'alta qualità della vita⁸. Il medesimo A. individua nell'espressione “tutela dell'ambiente” il governo del territorio

⁷ Voce “Ambiente”, in *Enciclopedia Europea*, Vol. I, Milano, 1976, p. 340.

⁸ A. PREDIERI, *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXI, Milano, 1981, p. 510.

e la difesa della salute individuale e collettiva. Questa impostazione si annovera, sovente, tra le teorie c.d. pluraliste, che ricostruiscono l'ambiente in termini frazionati⁹. Diversamente le teorie c.d. "moniste" o unitarie, considerano l'ambiente come un *unicum* indistinto. I diversi oggetti giuridici (acqua, aria, suolo) e i diversi fenomeni (sviluppo urbanistico, conservazione del paesaggio) di volta in volta presi in considerazione, sono visti nell'ottica della tutela di un unico fine ultimo, il bene giuridico ambiente. In forza dei summenzionati tre articoli della Costituzione, i "monisti" interpretano la tutela dell'ambiente quale difesa di un diritto soggettivo dell'uomo, un diritto che si identifica nel poter svolgere la propria attività in un "ambiente salubre"¹⁰. Esso si configura quale diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati – così come elaborato a livello mondiale¹¹ - e non solo come interesse della collettività.

Nel nostro ordinamento, un primo tentativo di assottigliare il concetto giuridico di ambiente si individua nella legge 8 luglio 1986, n. 349, legge che istituisce il Ministero dell'Ambiente¹². L'art. 18 - successivamente abrogato dal D. Lgs. 152/2006 - qualifica l'ambiente come bene pubblico e lo considera unitariamente e distintamente dalle singole componenti che ne possono costituire il sostrato materiale (acqua, flora, suolo, etc.). Anche la Corte Costituzionale sembra aderire all'impostazione monista del legislatore. In diverse pronunce, la Consulta definisce il bene ambiente quale "bene immateriale unitario" e lo qualifica come "valore primario ed assoluto"¹³.

⁹ Vedi S. GIANNINI, "Ambiente": saggio sui diversi aspetti giuridici, in *Riv. trim. dir. pub.*, Milano, 1973, p. 23 e ss., il quale propone una classificazione tripartita, distinguendo l'ambiente in tre settori: l'ambiente-paesaggio, che comprende la tutela dei beni culturali e paesaggistici; l'ambiente-naturalistico, che regola la protezione di acqua, aria e suolo dall'inquinamento e l'ambiente-urbanistico, relativo al governo del territorio.

¹⁰ S. NESPOR – B. CARAVITA, *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR – A. L. DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 105; D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO – E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, Cedam, Padova, 2012, p. 233 ss.

¹¹ Si individua nella lettura combinata degli artt. 3 e 25, *Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo* del 1948, un'accezione implicita dell'ambiente quale diritto dell'individuo.

¹² R. ZANNOTTI, *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, P. DELL'ANNO- E. PICOZZA (diretto da), Cedam, Padova, 2012, p. 377.

¹³ Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210: "Va riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni"; Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641: "L'ambiente è

Nondimeno, nel diritto penale, la tesi che inquadra il bene ambiente quale *unicum* dai contorni indefiniti¹⁴, si scontra con i principi cardine del sistema. La genericità dell'oggetto di tutela, infatti, mal si concilia con i principi di determinatezza e di precisione¹⁵, contenuti implicitamente nell'art. 25, comma secondo, della Costituzione. A ragione di ciò, l'opinione penalistica prevalente rinuncia ad una definizione unitaria di ambiente, per dare risalto ai singoli e specifici elementi che lo compongono¹⁶.

Tale approccio trova conferma nel diritto comunitario. Alla stregua delle direttive CEE n. 85/337 e CE n. 97/11, si può considerare ambiente: l'uomo, la flora, la fauna, l'acqua, il suolo, l'aria, il paesaggio, il clima, i beni materiali e il patrimonio culturale, da ultimo l'interazione tra tutti questi elementi.

1.1.1 Concezione antropocentrica e ecocentrica.

La questione ambientale ha rivestito e riveste un ruolo di rilievo etico ancor prima che giuridico.

Benché i precetti giuridici si debbano distinguere dai principi etici, questi ultimi ne costituiscono, sovente, la fonte di ispirazione. Ciò si verifica anche in ordine alla

stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità. Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione. La sua protezione è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto”.

¹⁴ B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1990, p. 43 e ss; A. GUSTAPANE, *La tutela globale dell'ambiente: dalla legge 349 del 1986 alle leggi 142 e 241 del 1990*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 15 e ss; ID., *Tutela dell'ambiente (diritto interno)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, p. 413. In diritto penale così F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, Giuffrè, Milano 1993 pag.416; R. BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. dir. pen. econ.*, 1990, p. 351 e ss.; ID., *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, *ivi*, 1988, p. 450 e C. PEDRAZZI, *Profili penalistici e tutela dell'ambiente in Ambiente: etica, economia e istituzioni (Congresso internazionale dell'Osservatorio Giordano Dell'Amore)*, Giuffrè, Milano, 1991.

¹⁵ Corte Cost., 16 maggio 1989, n. 247: “il principio di determinatezza è violato non tanto allorché è lasciato ampio margine alla discrezionalità dell'interprete (tale ampio margine costituisce soltanto un sintomo, da verificare, d'indeterminatezza) bensì quando il legislatore, consapevolmente o meno, s'astiene dall'operare la scelta relativa a tutto od a gran parte del tipo di disvalore d'un illecito, rimettendo tale scelta al giudice, che diviene, in tal modo, libero di scegliere significati tipici”.

¹⁶ L. SIRACURA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di determinazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 7 e ss.; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in CATENACCI – MARCONI (a cura di) *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 289 e ss. e ID., *La tutela penale dell'ambiente*, Giappichelli, Padova, 1996, p. 32 e ss.

questione ambientale, condizionata dall'evoluzione del rapporto morale tra uomo e ambiente. Invero, sin dagli albori della questione ambientale, la dottrina si pone la domanda: si intende tutelare l'ambiente per tutelare l'uomo o per tutelare l'ambiente, quale bene giuridico in sé e per sé¹⁷?

Ad oggi, si può affermare che l'accresciuta sensibilità sociale circa le attuali condizioni ambientali ha indotto a ricercare migliori tecniche di incriminazione ed una più adeguata collocazione sistematica della tutela dell'ambiente. Tuttavia, prima di giungere all'attuale scelta normativa, è opportuno richiamare in breve il percorso filosofico che ha condizionato le precedenti scelte politiche e legislative.

Ebbene, pare opportuno precisare che gli studiosi occidentali hanno fermamente sostenuto una visione antropocentrica, in virtù della quale il bene ambiente ha valore sempre e solo nella misura in cui sia funzionale alla salute o alla felicità dell'essere umano. Più precisamente in termini giuridici: intanto un bene è suscettibile di protezione giuridica, in quanto la sua sussistenza è correlata ad un interesse dell'uomo¹⁸. Così, filosofi quali Aristotele, S. Tommaso e Kant riconoscono che l'uomo ha un valore intrinseco, alla cui protezione è strumentale la tutela dell'ambiente.

Carattere nientemeno *polistrumentale* è attribuito da un'autorevole dottrina alla tutela degli equilibri ecologici. Secondo tale ottica, la protezione dell'ambiente occorre alla salvaguardia non solo della salute, bensì anche di diversi altri beni o interessi¹⁹.

Di converso, la concezione ecocentrica pone l'uomo sullo stesso piano della natura, eliminando la differenza assiologica ed ontologica fra i due. Lo scenario che presenta l'orientamento ecocentrico più oltranzista, ad avviso di taluno, potrebbe giungere all'eliminazione dell'essere umano, qualora questi costituisse un pericolo alla vita del sistema biotico²⁰.

Un oculato equilibrio del rapporto tra uomo e ambiente si deve riconoscere alla tradizione giudaico – cristiana. In ossequio a tale filone, l'uomo ha in sé un valore

¹⁷ G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 21; M. CATENACCI, *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Rivista quadrimestrale del diritto dell'ambiente*, 2010, n.0, p. 46; F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1997, p.1100 ; J. LUTHER, *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4 , 1989, p. 675 e ss.

¹⁸G. DE SANTIS, *ivi*, p. 21.

¹⁹ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Cedam, 1996, p. 38.

²⁰G. DE SANTIS, *ivi*, p. 27.

primario, ma, ciò non preclude alla natura di essere tutelata in quanto tale, poiché essa preesiste all'uomo.

Viceversa una dottrina post moderna rinviene la soluzione in una visione prospettica della vita dell'uomo. Fulcro di questa impostazione è la “responsabilizzazione delle generazioni attuali verso quelle future”. L'uomo deve tentare di tutelare l'ambiente che un giorno accoglierà le generazioni future; a tal fine deve prestare attenzione agli effetti che le sue azioni producono su di esso²¹.

Ad una simile conclusione giunge l'Autore che individua nel principio di precauzione un ridimensionamento della distanza tra antropocentrismo ed ecocentrismo²². Il principio anzidetto stabilisce che, in caso di attività rischiosa, devono essere adottate tutte le misure necessarie ad interrompere o a contenere le minacce, inclusa l'eventuale astensione dall'attività. Tale scelta si deve compiere malgrado sussista incertezza scientifica circa la pericolosità dell'attività²³.

L'astensione dall'attività non è la prima ed unica soluzione. Le misure alternative ad essa devono essere ispirate al principio dello sviluppo sostenibile, sì da corrispondere ai bisogni delle generazioni attuali, senza precludere il soddisfacimento di quelli delle future. Pertanto, titolare dell'ambiente non è più l'uomo, quale singolo, bensì l'umanità, comprendente le generazioni future.

In tal guisa, l'A. ridimensiona l'approccio antropocentrico e riduce la distanza tra antropocentrismo e ecocentrismo, grazie alla vasta gamma di alternative con cui

²¹ H. JONAS, *Il principio di responsabilità. Un'etica della civiltà tecnologica*, P. PORTINARO (a cura di), Einaudi, Torino, 2009, *passim*.

²² F. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. dir., Annali*, II, Milano, 2008, p. 1153.

²³ Così l'art. 301, d. lgs. 152/2006, Codice dell'ambiente, in applicazione dell'art. 174, § 2, del Trattato CE, oggi art. 191, § 2 Trattato FUE: "in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale", sul sito www.normattiva.it.

applicare il principio di precauzione e controbilanciare l'interesse alla tutela dell'ambiente con quelli sociali ed economici.

Un'ulteriore teoria si fa strada tra quelle appena esposte: la concezione "ecocentrica moderata". Essa ritiene necessaria la tutela dell'ambiente come bene in sé, senza sacrificare eccessivamente l'azione umana. Secondo l'opinione dell'A., il substrato materiale del bene può costituire un criterio per la valutazione del pericolo e del danno e ridurre l'assolutezza del primato del bene ambiente su altri bene giuridici parimenti importanti, qual è, ad esempio, la libertà umana. Tramite i "filtri costituzionali" di proporzionalità, ragionevolezza, frammentarietà e sussidiarietà, il legislatore può compiere scelte di criminalizzazione equilibrate. Il bene ambiente deve essere interpretato, però, in termini "ecocentrici - oggettivizzanti" al fine di prevenire l'effettiva lesione del bene protetto. Secondo l'ecocentrismo mediato, quindi, l'uomo può intervenire ed alterare l'ambiente, senza pregiudicarlo in maniera grave²⁴.

Al di là delle impostazioni ideologiche e delle visioni dell'uomo, come un Autore abilmente sottolinea, la tutela giuridica di un bene dipende dalle singole scelte normative storicamente date, non da verità ontologiche o da concezioni filosofiche che influenzano il legislatore²⁵. Le risposte ai problemi esposti nell'introduzione dovrebbero quindi eventualmente inferirsi dall'esame della disciplina.

1.2 Origini del diritto ambientale e l'influenza europea

Nella maturazione della legislazione ambientale svolgono un ruolo principale il diritto internazionale e, ancora di più, quello eurounitario.

Alla Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano - prima Conferenza internazionale ambientale, promossa dalle Nazioni Unite nel 1972 - si fa risalire la nascita del diritto internazionale ambientale. L'obiettivo di questa prima conferenza è stato quello di trovare un raccordo tra l'avanzare dello sviluppo economico e la protezione

²⁴ L. SIRACUSA, *op. cit.*, pp. 36-37 e ss.; *contra* C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, Ets, 2008, p 15 e ss., secondo la quale una tutela antropocentrica non è compatibile con la tutela dell'ambiente

²⁵C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente: Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, Giappichelli, 2016, p. 7.

dell'ambiente²⁶. Nella successiva Conferenza di Rio de Janeiro, la relazione tra questi ultimi due argomenti viene indicata con l'espressione "sviluppo sostenibile", che entra a far parte dell'ordinamento nazionale italiano con l'art. 3-*quater*, d. lgs. 152 del 2006, c.d. Testo unico ambientale²⁷.

In ordine al diritto comunitario, nelle disposizioni del Trattato CEE inizialmente non emerge alcuno specifico riferimento alla tutela dell'ambiente. Come è noto, la Comunità Economica Europea – dal 1993, Unione Europea – nasce per perseguire scopi prettamente economici. Pertanto, in una prima fase, non sussistendo specifici poteri d'azione in materia ambientale, adopera quale espediente normativo l'art. 235 TCEE (oggi art. 352 TFUE). In tal modo, per raggiungere uno degli obiettivi *ex art.* 2 del Trattato CEE, si colpisce indirettamente il settore ambientale. L'azione comunitaria *ex art.* 235 è considerata esclusivamente una soluzione provvisoria. Conferma ne dà l'incapacità della Comunità Europea ad attuare una politica organica dell'ambiente, tramite una serie di norme che conseguono la protezione indiretta del bene²⁸.

Perciò, negli Anni Settanta anche le Istituzioni Europee iniziano a volgere il loro sguardo politico al settore ambientale, adottando diversi Programmi di azione. In questo periodo vengono emanate le prime direttive comunitarie a tutela dell'ambiente²⁹.

²⁶ M. MONTINI, *Profili di diritto internazionale*, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'Ambiente*, I, Cedam, Padova, 2012, p. 14.

²⁷ Art. 3-*quater*, d. lgs. 14 aprile 2006, n. 152, aggiornato al d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Principio dello sviluppo sostenibile. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

²⁸ E. SPATAFORA, *Tutela dell'ambiente (dir. internaz.)*, voce dell' *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, 1992, p. 462.

²⁹ Direttiva n. 75/772 sui rifiuti; Direttiva n. 75/716 sul tenore di zolfo nei combustibili; Direttiva n. 80/779 sulla qualità dell'aria; Direttiva 90/667/CEE che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce; Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane; Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole su eur-lex.europa.eu.

Nel 1993, si giunge ad includere la politica ambientale tra gli obiettivi della Comunità Europea (art. 3, comma 1, lett. 1, del Trattato di Maastricht)³⁰. In aggiunta ai tre principi di matrice europea che regolano il settore ambientale – azione preventiva, riparazione dei danni alla fonte e "chi inquina paga", previsti dall'Atto Unico Europeo, 1987 – nel Trattato di Maastricht viene inserito il principio di precauzione.

Da un lato, quindi, opera il principio di prevenzione che induce a predisporre la disciplina della VAS (valutazione ambientale strategica), introdotta dalla Direttiva 2001/41/CE e quella della VIA (valutazione di impatto ambientale), prevista dalla Direttiva 85/337/CE e recepite nel nostro ordinamento con il Codice dell'ambiente del 2006³¹. Dall'altro, il principio di precauzione induce ad anticipare la tutela – così come il principio di prevenzione – ma, in contesti di incertezza scientifica, quando non si ha ancora prova della pericolosità della condotta.

L'esperienza ha convinto le istituzioni europee del fatto che solo una regolamentazione uniforme può risultare in grado di garantire adeguati *standard* di tutela ambientale, considerata la transnazionalità dei fenomeni di inquinamento e l'inscindibile legame di questi ultimi con lo svolgimento di attività economiche e produttive³². Per la medesima ragione, quella che è stata la premessa della regolamentazione amministrativa ambientale, inizia a riguardare anche la normativa ambientale penale: l'Unione Europea, infatti, ritiene necessaria l'armonizzazione delle normative penali nazionali, per assicurare l'efficacia della normativa ambientale comunitaria.

In ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'attuale art. 5 TFUE, considerato l'insufficiente intervento degli Stati membri, sopraggiunge la Direttiva 2008/99/CE che concerne il diritto penale ambientale, pur mancando una competenza dell'Unione nel settore penalistico³³. Non è la prima normativa comunitaria ambientale ad influenzare il diritto penale. Già con l'espressa previsione del principio di precauzione, taluno si è posto il problema dell'applicazione di questo principio anche nel diritto penale interno³⁴. La direttiva anzidetta è preceduta da altri atti di carattere sovranazionale che

³⁰ R. ROTA, *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA, *op. cit.*, p. 153-155.

³¹ R. ROTA, *ivi*, p. 216-220.

³² G. R. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. comm. internaz.*, III, 2010, p. 449.

³³ Direttiva 2008/99/CE, art. 5: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive".

³⁴ V. PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 912.

contengono come oggetto la tutela penale dell'ambiente: la Convenzione sulla tutela penale dell'ambiente, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1998; la proposta di direttiva relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, adottata dalla Commissione il 13 marzo 2001; la Decisione quadro 2003/80/GAI, adottata dal Consiglio il 27 gennaio 2003 e annullata dalla Corte di giustizia con sentenza del 13 settembre 2005 nella causa C-176/03 (Commissione c. Consiglio)³⁵. A riprova dell'ormai diffuso intento di uniformare la tutela penale dell'ambiente negli Stati membri, nella Relazione d'accompagnamento della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente – presentata dalla Commissione della CE a Bruxelles il 9 febbraio 2007 – si richiamano le fondamentali tappe summenzionate.

Parte della dottrina sostiene la ragionevolezza della scelta della direttiva. La transnazionalità degli illeciti ambientali e la particolarità dei soggetti agenti – ossia la criminalità organizzata collegata con gli imprenditori – rendono inefficace l'intervento del singolo Stato.

Inoltre, all'Unione Europea spetta la tutela dell'equilibrio della concorrenza. La coesistenza di Stati membri che presentano una disciplina penale più rigida rispetto ad altri, provocherebbe la trasmigrazione di attività illecite in quelli che vengono considerati "paradisi di impunità"³⁶.

Negli stessi "considerando" che precedono gli articoli della direttiva si sottolinea che solo il diritto penale è in grado di contrastare le condotte gravemente lesive e rischiose per l'ambiente, a motivo della peculiare incisività delle sanzioni e del biasimo sociale che attira sulle condotte³⁷.

Orbene, la direttiva 2008/99/CE obbliga gli Stati membri ad adottare sanzioni penali rispetto a fatti di inquinamento, di traffico illecito di rifiuti, di illeciti relativi a gestione di attività particolari, di illeciti in tema di specie animali o vegetali selvatiche protette ed infine, di illeciti in tema di specifiche componenti ambientali, a sanzionarne il

³⁵ L. A. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente e sviluppo*, 1/2009, p. 5.

³⁶ G. R. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, cit., p. 452.

³⁷ G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/ce*, in *Resp. civ. e prev.*, II, 2012, p. 670 e ss.

favoreggiamento e l'istigazione e di prevedere la responsabilità degli enti per questi reati³⁸.

Le fattispecie incriminatrici delineate dall'Unione Europea devono essere caratterizzate da: illiceità della condotta (ossia violazione di disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o decisioni della Comunità, degli Stati membri o di un'autorità competente, che hanno lo scopo di proteggere l'ambiente); gravità oggettiva delle eventuali conseguenze della condotta nei confronti dell'integrità fisica delle persone e delle risorse ambientali; un elemento soggettivo qualificato (dolo o colpa grave); rilevanza della variante omissiva della condotta³⁹.

Inoltre, dalla direttiva emerge una nozione di "ambiente" che può essere ritenuta "relativamente ampia". Il bene ambiente sembra essere costituito esclusivamente dall'aria (compresa la stratosfera), dal suolo, dall'acqua, dalla fauna e dalla flora (compresa la conservazione della specie). Non vi rientrano, invece, altri beni come il clima e il patrimonio culturale che, insieme a fauna, flora, suolo, acqua e aria compongono il concetto di ambiente desumibile da altre direttive in materia ambientale⁴⁰.

Un'ulteriore peculiarità della direttiva è l'adesione, sia pur non esplicita, all'impostazione antropocentrica. Nelle disposizioni è, difatti, presente un evidente nesso tra la tutela dell'ambiente e la tutela di altri beni: si richiede, sovente, l'incriminazione di condotte "che provochino o possano provocare decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora" (ad esempio, art. 3, lett. a). Si riconosce, quindi, un ineliminabile collegamento tra il bene dell'ambiente e quello della vita e della salute dell'uomo, come del resto si desume dall'art. 191 TFUE (art. 174 TCE)⁴¹.

Ad avviso di taluno, la direttiva indica implicitamente anche le tecniche da adottare per la strutturazione dei reati. In particolare, il riferimento a condotte che "provochino"

³⁸ P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2011, p.6-7.

³⁹ L. A. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, cit., p. 15 e ss.

⁴⁰ Ad es. la Direttiva 85/337/CEE (e successive modifiche) sulla valutazione di impatto ambientale, ove l'ambiente viene a coincidere con "l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo".

⁴¹ Art. 191 TFUE: "la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse (...)".

ovvero “possano provocare” danni rilevanti pare sottendere la necessità di prevedere fattispecie penali strutturate rispettivamente nella forma dei reati di danno e dei reati di pericolo concreto. Di tal guisa, si supererebbe quell'impostazione tradizionale che in materia ambientale ritiene necessario ricorrere all'anticipazione della tutela nella forma del reato di pericolo presunto per la difficoltà di accertamento del nesso causale⁴². I reati ambientali che devono essere previsti negli ordinamenti interni, pertanto, dovrebbero essere di danno o di pericolo concreto, dolosi o commessi per colpa grave, commissibili tanto mediante azioni quanto mediante omissioni di obblighi giuridici di impedire l'evento.

Ebbene, forse esclusivamente con la riforma della legge 22 maggio 2015, n. 68 si è inteso dare attuazione alla direttiva summenzionata. Ma, prima di giungere alle ultime conquiste, pare opportuno esaminare la normativa penale dell'ambiente, vigente in Italia prima dell'emanazione della direttiva 2008/99/CE.

1.3 Il diritto penale dell'ambiente in Italia

Sebbene si individuino sanzioni afflittive a tutela dell'ambiente sin dal XXI sec. a. C.⁴³, in Italia, il diritto penale ambientale tarda ad assumere una fisionomia autonoma.

La legge 13 luglio 1966, n. 615 - c.d. legge antismog -, la prima finalizzata espressamente alla repressione dell'inquinamento, presenta un diritto penale funzionale alla tutela della P.A⁴⁴. Le fattispecie incriminatrici consistono in contravvenzioni dalle pene irrisorie e garantiscono esclusivamente la conformità alla regolamentazione amministrativa ambientale⁴⁵.

La medesima tecnica di tutela viene utilizzata con la successiva legge contro l'inquinamento idrico, la “legge Merli”, 10 maggio 1976, n. 319 (considerata la prima legge organica o "di sistema" del settore). A quest'ultima seguono numerosi altri

⁴² G. R. VAGLIASINDI, *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, cit., p. 455.

⁴³ Il breve *excursus* cui fare riferimento è presentato in G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 10.

⁴⁴ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Cedam, 1996, p. 53.

⁴⁵ G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/ce*, cit., p. 668 e ss.

provvedimenti normativi - disciplinanti specifici beni, quali il mare e le acque potabili⁴⁶ - che immettono nella disciplina ambientale nuove stratificazioni disordinate e irrazionali.

Solo con la legge delega n. 308 del 2004, il Parlamento richiede al Governo un riordino della disciplina di settore e, al contempo, un'integrazione ed un coordinamento con la normativa comunitaria. Così, il 3 aprile 2006 è emanato, il d. lgs. n. 152, impropriamente denominato "codice" e "testo unico" dell'ambiente. Invero, esso non è strutturato alla stregua di un codice, non presentando una scissione tra i principi, le regole generali e le singole fattispecie; nemmeno è completo e unitario così come un testo unico, bensì lacunoso e frammentario. E' assente la disciplina relativa all'inquinamento acustico, a quello elettromagnetico e a quello radioattivo. Criticato per imprecisioni, contraddizioni e per aver disatteso le aspettative comunitarie è stato oggetto di diversi correttivi.

Successivamente, in risposta alla direttiva 2008/99/CE, viene emanato il d. lgs n. 121/2011. Tale testo normativo si limita ad introdurre due nuove fattispecie penali, riguardanti il danneggiamento della flora (art. 727-bis c.p., uccisione, distruzione, cattura, ecc. di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; art. 733-ter, distruzione o deterioramento di habitat) e ad inserire nel corpo del d.lgs. 231/2001 (all'art. 25-undecies) un nuovo catalogo di reati-presupposto contro l'ambiente, idonei a fondare la responsabilità dell'ente. Alla stregua di quanto esposto nella Relazione illustrativa di accompagnamento al testo presentato dal Governo, il legislatore italiano si è mantenuto su questo numero esiguo di nuovi reati, a motivo dei limiti di pena previsti dall'art. 2 della legge delega n. 96/2010; viceversa, il recepimento della normativa comunitaria avrebbe dovuto costituire l'oggetto di un successivo intervento normativo⁴⁷.

Pertanto, la nuova disciplina italiana di tutela penale dell'ambiente, seppur compatibile con la Direttiva 2008/99, non risulta ancora sufficiente ad adempiere gli obblighi ivi contenuti. Vista la relazione di accompagnamento e di conseguenza la consapevolezza dell'esecutivo circa le discrasie tra la legislazione italiana vigente e l'ordito normativo

⁴⁶ L. 31 dicembre 1982, n. 979 disposizioni per la difesa del mare; d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, in tema di rifiuti solidi; d.p.r. 26 aprile 1988, n. 286, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

⁴⁷ L. PISTORELI – A. SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121*, Rel. n. III/09/2011, Roma, agosto 2011, p. 3, su www.penalecontemporaneo.it.

proposto in seno alla Direttiva, taluno qualifica questa risposta del legislatore un “dichiarato inadempimento sostanziale da inerzia”⁴⁸. Dalla lettura della Direttiva, infatti, emerge la volontà del legislatore europeo di imporre un modello di tutela dell'ambiente attraverso la predisposizione di un apparato repressivo «forte», che recuperi, se non l'elemento dell'evento di danno, almeno quello di pericolo concreto (sotto specie di decessi o lesioni gravi alle persone o danni significativi per l'ambiente) e la configurazione dell'illecito delittuoso, invece di quello contravvenzionale. Tale indicazione non risulta accolta dal d.lgs. n. 121/2011, che, fatta eccezione per l'estensione della responsabilità degli enti per alcuni reati contro l'ambiente (e l'introduzione delle due nuove fattispecie codicistiche), non ha per nulla modificato l'assetto complessivo della materia come tradizionalmente è conosciuta dal nostro ordinamento⁴⁹.

Pertanto, la normativa nazionale è ancora incompleta rispetto alle richieste delle istituzioni europee.

Invero, come autorevole dottrina fa notare, le contravvenzioni presenti nel diritto nazionale sono obblazionabili e presentano una pena blanda. Gli illeciti penali cui sono destinatari le persone fisiche, sono perciò soggetti a prescrizione breve. Il diritto penale ambientale italiano è, quindi, improntato a scarsa severità.

Dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e rispettivi decreti attuativi e corretti - d. lgs. 4/2008 e d. lgs. 128/2010 -, se si eccettua il delitto di cui all'art. 260, "attività organizzate per il traffico di rifiuti", del decreto anzidetto - la scelta del legislatore ha sempre propeo per la contravvenzione.

I reati contravvenzionali del c.d. codice dell'ambiente puniscono violazioni della regolamentazione amministrativa e, solo in alcuni casi, a condizione della realizzazione di un danno o di un pericolo per l'ambiente e/o per la salute umana⁵⁰.

Nel diritto penale ambientale italiano, perciò, esistono prevalentemente due tipi di modello sanzionatorio: il modello “parzialmente sanzionatorio”, nel quale la condotta tipica consiste in una violazione di disposizioni amministrative ed è altresì produttiva di un evento di danno o di pericolo e quello “sanzionatorio puro”, ove la condotta punita consiste nella mera violazione di provvedimenti amministrativi a prescindere dalla

⁴⁸ A. ALBERICO, *Obblighi di incriminazione e “controlimiti” nell’adempimento della direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, II, 2004, p. 269.

⁴⁹ G. DE SANTIS, *op. cit.*, p. 677.

⁵⁰ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, 2014, Giuffrè, p. 534.

causazione di un danno o pericolo⁵¹. In entrambe le strutture, la disobbedienza ad atti o precetti di carattere amministrativo assurge ad elemento costitutivo della fattispecie di reato. La seconda tipologia di fattispecie suscita, però, maggiori perplessità sulla compatibilità della stessa con i cardini del sistema penale classico.

Eppure, molteplici sono gli interessi di rilievo collettivo e spesso di rango costituzionale che si oppongono ad una tutela incondizionata dei beni ambientali, così gli interessi dell'iniziativa economica, della produzione, della competitività in termini di costi etc.

Al fine di evitare il sacrificio dei suddetti valori, di pari dignità rispetto al bene ambiente, il legislatore deve ricorrere anche a tecniche di tutela incentrate sul rinvio a concreti provvedimenti amministrativi per l'individuazione delle tipologie o delle quantità di sostanze nocive accettabili.

Ebbene, dette tecniche di tutela, e più in generale l'ancoraggio della punibilità al superamento di determinate soglie quantitative o alla presenza di autorizzazioni amministrative, spingono una parte della dottrina a ritenere che in tali casi la Pubblica Amministrazione svolge un ruolo di mediatrice tra i contrapposti interessi economici e sociali, tramite la fissazione di *standard* generali e astratti e l'adozione di provvedimenti concreti⁵². Naturalmente questa modalità di tutelare il bene necessita della struttura specifica dei reati di pericolo astratto⁵³. I reati di pericolo tutelano il regime autorizzatorio, tramite un rinvio ad atti amministrativi o a norme che li disciplinano, in quanto puniscono condotte che non adempiono l'obbligo di ottenere l'autorizzazione o che valicano i limiti di tollerabilità previsti. Questa tecnica di tutela viene denominata dalla dottrina "tutela di funzioni".

⁵¹ L. SIRACURA, *op. cit.*, p. 85.

⁵² L. SIRACUSA, *op. cit.*, p. 86.

⁵³ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, 2001, p. 540. Gli autori correttamente osservano come "il punto di arrivo di questa conciliazione tra il bene giuridico e gli interessi tutelati è la configurazione di una serie di reati di pericolo astratto: il pericolo per i beni ambientali (..) non deve essere valutato in concreto dal giudice, ma desunto da parametri di pericolosità prestabiliti in via generale, ovvero dal singolo provvedimento amministrativo". Sui problemi di compatibilità tra il modello dei reati di pericolo astratto e il principio di offensività, in termini generali e con specifico riferimento al settore ambientale, vedi *infra*, Cap. II.

1.3.1 La tutela di funzioni

L'espressione "tutela di funzioni" viene utilizzata quando si ritiene che il diritto penale non protegga un bene giuridico, bensì un'attività di controllo o di regolamentazione della pubblica amministrazione.

Questa tecnica ha avuto indubbiamente il pregio di raccordare l'intervento punitivo con la tutela amministrativa dell'ambiente vigente. La dottrina maggioritaria, però, ha da sempre mostrato evidenti perplessità in riferimento a una simile tecnica di costruzione della fattispecie incriminatrice, caratterizzata dalla "sudditanza" del diritto penale alla disciplina amministrativa di riferimento.

Il modello di criminalizzazione maggiormente scelto dal legislatore è quello che opera un rinvio con efficacia tipizzante, ovverosia un rinvio che permette di completare il precetto penale, solo in parte definito, attraverso atti o precetti di natura amministrativa⁵⁴. All'interno di tale modello, una parte della dottrina individua tre sottogruppi: condotte potenzialmente inquinanti che necessitano di un'autorizzazione amministrativa; condotte di inosservanza di un'ingiunzione o di una norma che la Pubblica Amministrazione deve ancora emanare; violazioni di disposizioni emanate dall'autorità locale. Nel nostro ordinamento sono maggiormente utilizzate la prima e la seconda tipologia di reati. In tali ipotesi il disvalore della disobbedienza non sembra sorgere dall'offesa al bene giuridico, bensì dall'intralcio all'attività amministrativa⁵⁵.

Invero, la diatriba scaturita circa questo modello normativo inerisce alla rilevanza o meno del bene giuridico nell'elaborazione delle fattispecie. La tipizzazione della fattispecie incriminatrice intorno alla violazione dell'atto amministrativo autorizzativo richiama l'attenzione sul profilo offensivo di tali reati. E precisamente, ci si chiede se le fattispecie in questione tutelino un qualche bene giuridico o se esse mirino piuttosto a garantire le funzioni di controllo e di governo dell'ambiente, che competono alla pubblica amministrazione⁵⁶. La problematica si fa ancora più pregnante se si considera che il legislatore predilige una tutela fortemente anticipata nei confronti di determinati

⁵⁴ G. INSOLERA, *cit.*, p. 740.

⁵⁵ M. CATENACCI, *La tutela, op. cit.*, p. 57-62.

⁵⁶ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, IV, 1997, p. 1097.

beni, come quelli a titolarità diffusa, punendo condotte ancora profondamente distanti dalla realizzazione effettiva di un'offesa⁵⁷.

Ebbene, si rinvencono opinioni tutt'altro che univoche circa la compatibilità della tutela di funzioni con il principio di offensività.

Secondo una parte dottrina, ciò che non dovrebbe mai succedere per scongiurare la lesione del principio anzidetto è “perdere di vista gli interessi finali”. Le norme penali incapaci di punire condotte offensive dovrebbero essere sottoposte al vaglio dell'interprete, anche attraverso la proposizione della questione di legittimità costituzionale⁵⁸.

Tuttavia, il ricorso a tale *modus operandi* può rendere impossibile l'accertamento della reale offensività delle condotte incriminatrici e trasformare il diritto penale ambientale in un diritto incentrato sulla “disobbedienza” all'imperativo legale o agli atti amministrativi⁵⁹. Il rischio che si corre sembra essere rappresentato da un uso improprio del diritto penale, che arriverebbe a proteggere un *quid* artificiale, di creazione normativa⁶⁰. Il bene giuridico perderebbe la sua funzione delimitativa e l'ordinamento assumerebbe le forme di un sistema meramente dirigitico, contrassegnato da una dettagliata regolamentazione e da un abuso della sanzione penale, rinunciando alla repressione delle condotte immediatamente dirette all'offesa del bene.

Lo studio della struttura dei reati ambientali conduce un A. a focalizzare l'attenzione sull'efficacia preventiva degli stessi. Secondo l'A. in questione la tutela di funzioni consente di punire condotte che ancora non pregiudicano il bene finale, ma che ostacolano la conoscenza della nocività dell'attività, ovvero che oltrepassano certe soglie e che solo sul lungo periodo, in sinergia con altre condotte, diventano pericolose o dannose per l'ambiente⁶¹. Proprio questo tipo di condotte, ad avviso di una parte della dottrina, presentano già nei confronti degli ecosistemi o della salute “un'idoneità offensiva”, ossia un disvalore di rilevanza penale, anche senza il rinvio alle soglie di

⁵⁷ S. MOCCIA, *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 345.

⁵⁸ C. RUGA RIVA, *Tutela penale dell'ambiente*, in M. PELISSERO (a cura di) *Reati contr l'ambiente e il territorio*, Giappichelli 2013, p. 12-13.

⁵⁹ PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, in L. CONTI, *Il diritto penale dell'impresa*, Cedam, 2001, p. 804 e ss.

⁶⁰ DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell'offesa e tutela processuale*, Jovene, Napoli, 1999, p. 84; S. MOCCIA, *op. cit.*, p. 348.

⁶¹ D. PULITANO', *Diritto penale*, Giappichelli, 2011, p. 121.

tollerabilità. Il rinvio viene adottato solo per coordinare la disciplina amministrativa con quella di diritto penale⁶².

Di converso, si è sostenuta la legittimità della tutela di funzioni, giudicandola sostanzialmente compatibile con il principio di offensività.

Il rilievo principale portato a sostegno di questa posizione è quello per cui, in realtà, anche detta tecnica d'intervento, ancorché finalizzata alla protezione di interessi di stampo amministrativo, ha come punto d'approdo la tutela di veri e propri beni. Seguendo tale linea argomentativa, è allora facilmente comprensibile che la compatibilità con il principio di offensività dipenderà dal grado di "vicinanza" della condotta tipizzata dalla fattispecie rispetto al bene finale. Si ravvisa, perciò, l'applicabilità di un simile modello strutturale in determinati settori del diritto penale, connotati da oggettività giuridiche superindividuali o a dimensione diffusa, nonché dalla frequente irreversibilità degli effetti lesivi causati da talune condotte. Alla norma si affida il compito di creare la stessa oggettività giuridica da tutelare: circostanza questa che si verifica qualora non sia individuabile il c.d. bene giuridico finale⁶³.

Ebbene, vi è un'altra corrente di pensiero, di cui in questa sede occorre dare contezza, che contrariamente alle altre ravvisa la perfetta equivalenza tra la categoria dei beni giuridici e quella delle funzioni. Secondo l'opinione *de qua*, anche queste ultime sarebbero autentici beni giuridici e, in quanto tali, risulterebbero entità offendibili e capaci di essere tutelate penalmente⁶⁴.

In ordine alla scelta della tecnica di criminalizzazione, a parere della dottrina, questa non dipende dalla tipologia dell'interesse tutelato. In altri termini, non è la qualifica di bene diffuso che si attribuisce all'ambiente ad aver influenzato la scelta del legislatore. In altre ipotesi di tutela di un interesse diffuso (incolumità pubblica, buon costume) il legislatore non disdegna di affidare la tutela del bene al solo strumento penalistico. Si considera, pertanto, che sia stata la presenza di un consolidato quadro extra-penale ad orientare il legislatore italiano verso un indirizzo politico amministrativo⁶⁵.

Questa tecnica di normazione penale, inoltre, presenta un'ulteriore difficoltà di applicazione a motivo della tensione con il principio costituzionale della riserva di

⁶² M. CATENACCI, *La tutela*, op. cit., p. 73-77.

⁶³ V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Giappichelli, 2005, p. 99.

⁶⁴ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Giuffrè, 2001, p. 551.

⁶⁵ G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, VI, 1997, p. 739 e ss.

legge⁶⁶. Non essendo questa la sede più opportuna per trattare le questione, basti ricordare che per non minare la violazione del principio di riserva di legge, è necessario che il disvalore sia principalmente definito dalla norma penale, che l'atto richiamato sia definito dalla stessa nei presupposti, nel contenuto e nei limiti e che abbia la sola funzione di specificazione tecnica⁶⁷.

⁶⁶ M. CATENACCI, *Rapporti tra tecniche penali e amministrative nel sistema italiano di tutela dell'ambiente*, in C. ZANGHÌ (a cura di), *Protection of the Environment and Penal law*, Cacucci, 1993, p. 61; S. PANAGIA, *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Cedam, 1993, pp. 61 e ss.

⁶⁷ Corte Costituzionale, 14 giugno 1990, n. 282, in *Giur. cost.*, 1990, p. 1755.

Capitolo II

Art. 434 c.p.: il disastro “nominato ambientale”

2.1 Il concetto di “disastro innominato” ex art. 434 c. p. secondo la Consulta - 2.1.1 Il bene giuridico: la pubblica incolumità - 2.1.2 Reato di pericolo concreto e le altre ipotetiche strutture - 2.3 Elemento oggettivo del reato: questioni irrisolte - 2.3.1 I soggetti - 2.3.2 La condotta - 2.3.3 L'elemento soggettivo: quale forma di dolo? - 2.4 L'art. 434 e il disastro ambientale - 2.4.1 Il caso Seveso e la politica di impresa dell'ICMESA - 2.4.2 Il caso “Porto Marghera” e la nuova interpretazione dell'art. 434 c.p. - 2.4.3 Il disastro dell'Eternit - 2.4.4 L'emergenza rifiuti - 2.4.5 Il caso Ilva - 2.5 I processi aperti - 2.5.1 La centrale di Porto Tolle - 2.5.2 Il caso Tirreno Power - 2.5.3 Il sequestro dell'Isochimica - 2.6 I problemi del disastro innominato quale disastro ambientale

2.1 Il concetto di “disastro innominato” ex art. 434 c. p. secondo la Consulta.

All'interno della categoria del “disastro” si annoverano, in primo luogo, le tre figure delittuose previste dagli artt. 426, 428 e 430 del codice penale. Esse presentano una struttura giuridica identica che agevola la definizione del concetto di “disastro”. Secondo autorevole dottrina, tale evento si identifica con un “avvenimento di notevole entità che pone in pericolo un numero indeterminato di persone”⁶⁸.

Ebbene, a questa stessa compagine definitoria appartiene il c.d. “disastro innominato”, ovvero sia l'*altro* disastro previsto dall'art. 434 del codice penale.

⁶⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale., II*, Giuffrè, 2008, p.18. Per un'analisi approfondita della fattispecie si veda: G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni (voce)*, in *Enc. dir.*, XI, 1962, p. 41 e ss.; S. CORBETTA, *I delitti contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, vol. II, *I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in G.MARINUCCI-E.DOLCINI (diretto da) *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, Milano 2003, p. 63 e ss.; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, *I reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IX, G. GROSSO-T. PADOVANI-A. PAGLIARO (diretto da), Giuffrè, Milano, 2008, p. 177 e ss.; P. CIPOLLA, *Art. 434*, in G. LATTANZI – E. LUPO, *Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Giuffrè, 2016, p. 788 e ss. In merito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 327/2008: Cfr. A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA-F. DASSANO (a cura di) *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Juvene, Napoli, 2010, p. 420 ss.; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 166 e ss.; L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.* (parte prima), in *Ambiente & sviluppo*, 6/2013, p. 535 ss.; ID., *op. cit.* (parte seconda), 7/2013, p. 644 ss.; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 280 ss. Favorevoli alla configurabilità del disastro ambientale con ricorso all'art. 434 c.p.: M. V. BALOSSI, *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale*, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008), in *Ambiente&sviluppo*, 2008, p. 621; L. RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*, in *www.lexambiente.it*, 2012, p. 724 ss.

La disposizione punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovvero un *altro disastro*, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”. L’ultimo capoverso prevede una pena più grave qualora si verificano il crollo o il disastro.

Secondo la relazione al progetto definitivo del codice penale, la fattispecie ha carattere “integrativo”, in quanto è destinata “a colmare ogni eventuale lacuna nelle norme del Titolo VI, concernenti la tutela della pubblica incolumità”⁶⁹. Sin dai lavori preparatori del codice penale si afferma che le “elencazioni delle leggi” sono insufficienti a contenere quanto avverrà in futuro, specie a motivo dello sviluppo assunto dalla attività industriale e commerciale, trasformata incessantemente dai progressi meccanici e chimici.

Malgrado l’apprezzabile intento di tutelare la pubblica incolumità a fronte di rischi imprevedibili tramite una norma di chiusura, la genericità dell’espressione “altro disastro” causa non pochi problemi.

Nel 2008, alla Corte Costituzionale⁷⁰ viene demandato di vagliare la questione di legittimità dell’art. 434 c.p., nella parte in cui punisce chiunque, “fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”, ossia nella parte in cui punisce il cosiddetto disastro innominato, in relazione ai principi di precisione e di determinatezza della legge penale, sanciti dall’art. 25, comma 2, della Costituzione⁷¹.

La questione è sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e concerne un’ipotesi tipica di “disastro ambientale”, causata dolosamente “in un’ampia zona territoriale, utilizzando [...] numerosi terreni agricoli come discariche abusive di un’imponente massa di rifiuti pericolosi estremamente inquinanti il terreno e l’ecosistema”⁷².

La Consulta ha ritenuto infondata la questione a seguito di due considerazioni.

⁶⁹ A. ROCCO, *Relazione sul Libro II*, in *Lavori preparatori de codice penale e del codice di procedura penale*, Parte II, Vol. V, Roma, 1929, p. 225.

⁷⁰ Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 327.

⁷¹ In dottrina così vedi G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 411; S. ARDIZZONE, *Crollo di costruzioni e altri disastri colposi*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, p. 274.

⁷² Corte Cost., n. 327/2008 *cit.*, par. 1.1.

In primis, la pronuncia pone in risalto la funzione di chiusura della norma in ordine alle altre figure di disastro; in particolare, si fa leva sulla tutela della pubblica incolumità a fronte di nuove fonti di rischio e non preventivabili modalità di aggressione del bene.

In secondo luogo, a detta della Consulta, il concetto di “disastro” deve necessariamente fondarsi sulle figure criminose che precedono l’art. 434 c.p., in quanto il legislatore colloca prima della norma di chiusura, contenente un concetto di genere qualificato da “altro”, un’elencazione di casi specifici. Di talché, le peculiarità delle figure casistiche antecedenti permettono la ricostruzione di un concetto che ne costituisce il contenitore, in un rapporto di specie a genere⁷³.

Ad avviso della Corte, il connubio tra la finalità di incriminazione e la collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità conduce ad affermare che l’*altro* disastro ha natura omogenea rispetto ai precedenti reati di comune pericolo mediante violenza. Decisivo per il superamento del dubbio di costituzionalità, è, infine, l’individuazione di una nozione unitaria di disastro, già ravvisata da una parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità⁷⁴.

Tale nozione è caratterizzata: a) sul piano dimensionale, dalle caratteristiche di diffusione evidenziate dalla citata giurisprudenza di legittimità, per la quale il disastro è un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; b) sul piano dell’offensività, dalla messa in pericolo della vita e dell’integrità fisica di un numero indeterminato di persone⁷⁵.

In tal modo, la Corte giunge a ritenere infondata la questione di costituzionalità, prestando un apporto fondamentale nell’elaborazione del concetto di disastro innominato.

⁷³ La Corte Cost., nella sentenza n. 327/2008, afferma: “la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce”, *cit.*, p. 4.

⁷⁴ Cass. pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *Resp. civ. e prev.* 2008, p. 1332; Cass. pen., Sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342, in *Riv. pen.* 2007, pp. 995 e ss.

⁷⁵ Cfr. G. M. FLICK, *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 5: dall’analisi del Titolo V si inferisce una nozione unitaria di disastro sotto un duplice profilo: quantitativo e qualitativo. L’A. afferma che “sotto il primo profilo si richiede un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi, gravi, complessi ed estesi. Sotto il secondo profilo, l’evento deve provocare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.”

E' opportuno rilevare, però, che, a conclusione della sentenza, la Corte invita il legislatore ad intervenire al fine di ridurre i nodi problematici conseguenti all'applicazione dell'art. 434 c.p. in determinati casi come quello di disastro ambientale. Sebbene buona parte della dottrina inquadri questa considerazione in una vera e propria disapprovazione della Consulta circa la sussunzione del disastro ambientale nella fattispecie di disastro innominato⁷⁶, non sembra questo il tono che la Corte assume nella sua osservazione. Essa sostiene esclusivamente che è "auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato [...] formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose". Di talché, non si critica l'operato della giurisprudenza, che può continuare ad allocare il disastro ambientale tra i casi di disastro innominato, fintanto che l'intervento del legislatore non si concretizzi⁷⁷. In effetti, il termine "disastro", ancorché considerato "vago" da una parte della dottrina, assume dei lineamenti concreti e determinanti grazie alla varietà dei fatti che si verificano a motivo dello sviluppo industriale e tecnologico⁷⁸. In aggiunta, i giudici di legittimità costituzionale considerano infondata anche l'ulteriore questione di legittimità relativa all'indeterminatezza del concetto di pubblica incolumità. Trattandosi questo di un ulteriore profilo di particolare rilevanza, è opportuno soffermarsi sul bene giuridico tutelato dalla fattispecie di disastro innominato.

2.1.1 Il bene giuridico: la pubblica incolumità.

L'art. 434 c.p. è collocato tra i delitti contro la pubblica incolumità.

⁷⁶ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 16. *Contra* F. GIUNTA, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, IV, 2008, p. 3541b.

⁷⁷ F. GIUNTA, *ivi*, il quale ritiene che la Corte Costituzionale, consapevole della tendenza della giurisprudenza ad inserire fattispecie ambientali "non previste" dal legislatore, avrebbe dovuto estendere il monito "alla giurisprudenza eccessivamente creativa".

⁷⁸ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, I, Cedam, 2003, p. 585.

Il diritto penale accorda una tutela alla società, proteggendo beni giuridici di carattere superindividuale. Secondo l'opinione tradizionale, occorrerebbe distinguere i beni c.d. individuali rispetto a quelli c.d. superindividuali. Mentre i primi farebbero capo ai singoli soggetti e sono riconosciuti dall'ordinamento in capo ad ogni singolo essere umano, la seconda categoria si riferirebbe a beni di cui è titolare lo Stato, un singolo potere, organi dello Stato o altri enti pubblici ovvero beni che corrispondono ad interessi diffusi fra i concittadini⁷⁹.

Il diritto penale di un ordinamento liberale e democratico moderno non può che ispirarsi ad un diritto penale dei beni giuridici, in tal modo si dà vita ad un diritto penale non forgiato dall'arbitrio del legislatore, bensì volto alla tutela di beni "pre-dati" al legislatore e riconosciuti dallo stesso⁸⁰. Al bene giuridico si riconosce una funzione critica, oltre che una funzione dogmatica (interpretativa, sistematica); esso diventa stimolo di raffronto e di giudizio su come potrebbe diversamente articolarsi un nuovo sistema penale (in questo modo il bene giuridico diventa strumento di politica criminale e la riforma del codice penale viene vista come fondamentale momento legislativo di una politica dei beni giuridici)⁸¹.

Una parte della dottrina, tuttavia, stigmatizza l'uso distorto che taluni fanno del bene giuridico, attraverso l'enfaticizzazione dei reati a bene giuridico vago e diffuso (come l'ambiente): in questi casi, in effetti, si assisterebbe a una "messa in liquidazione" del bene giuridico, che vedrebbe dispersa la sua reale consistenza e, di conseguenza, la sua funzione critica⁸².

La protezione dell'incolumità pubblica, in via autonoma rispetto ad altri beni giuridici, ha origine nel codice prussiano del 1794. In Italia, i codici preunitari prevedevano diversi reati - ora inseriti nel Titolo VI, del Libro II del codice penale - dislocati in altri Titoli del codice, dedicati alla tutela del patrimonio, della persona, della salute⁸³.

Con il codice prussiano il nuovo gruppo di delitti contro l'incolumità pubblica viene denominato reati di "comune pericolo". Al contempo, in Italia grazie ad alcuni studiosi emerge l'interesse per la tutela della "tranquillità pubblica", bene giuridico da

⁷⁹ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 541.

⁸⁰ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, 2004, p. 11

⁸¹ M. ROMANO, *ivi.*, p.301.

⁸² F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, 2009, p. 196.

⁸³ S. CORBETTA, *op. cit.*, p. 3.

distinguere dall'incolumità individuale e dalla proprietà. Al fine di tutelare la stessa si ritiene necessario incriminare atti che, sebbene non siano diretti a ledere il Governo o la religione di Stato, “introducono gli inconvenienti dello stato *estrasociale* e commuovono, turbano e atterriscono gli animi degli onesti cittadini”⁸⁴. Così ad esempio avviene nel caso di incendio, che grazie al naturale prolungamento della situazione pericolosa, può estendersi alla distruzione di un'intera via per “eventualità atmosferiche e condizioni locali”, provocando danni ad un indeterminato numero di persone, senza che il soggetto agente possa più limitare gli effetti della sua condotta.

I delitti contro la pubblica incolumità vengono inseriti nel Codice Zanardelli nel 1889. L'intenzione è quella di punire fatti caratterizzati dalla “potenza espansiva del nocimento che è loro insito”, i cui effetti sono di proporzioni tali da assumere le caratteristiche del disastro. La diffusività degli effetti deve imprimere una particolare gravità al fatto⁸⁵.

Dal codice Zanardelli in poi si focalizza l'attenzione sull'oggetto del pericolo, ossia sull'indeterminatezza delle persone cui potrebbe ledere il fatto, mettendo in secondo piano la pericolosità della condotta. Di tal guisa ne consegue il rilievo che assume la particolare potenza lesiva di nuovi strumenti, quali l'energia elettrica, il vapore e la polvere pirica⁸⁶. Al fine di distinguere l'incolumità pubblica dagli altri beni giuridici, nella Relazione del Guardasigilli si ritiene possa rilevare anche il caso in cui la potenzialità lesiva sia rivolta a beni o promiscuamente a beni e persone.

Il successivo codice Rocco presenta diverse novità rispetto al codice Zanardelli.

In primis, l'arricchimento e l'ammodernamento della categoria dei delitti. Secondo alcuni autori, emerge anche una limitatezza della nozione di incolumità pubblica. Essa dovrebbe essere intesa nel suo senso filologico e quindi riguardare esclusivamente la vita e l'integrità fisica delle persone. Tuttavia, anche il pericolo per le cose può rilevare, laddove abbia un riflesso sui beni anzidetti⁸⁷. Viene dato minore riconoscimento alle modalità della condotta e all'oggetto materiale della stessa, mentre i riflettori sono posizionati verso il pericolo provocato per l'incolumità pubblica.

⁸⁴ G. CARMIGNANI, *Elementi diritto criminale*, Sanvito, 1863, p.275.

⁸⁵ G. ZANARDELLI, *Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei deputati da S. E. il ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Zanardelli nel 22 novembre 1887*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1888, p. 121.

⁸⁶ S. CORBETTA, *op. cit.*, p. 7.

⁸⁷ S. CORBETTA, *ivi*, p. 9.

Gli elementi essenziali del reato sono ritenuti, infatti, la diffusibilità del danno e del pericolo, e non ci si riferisce in alcun modo alla modalità di compimento del reato, quanto piuttosto al fatto⁸⁸.

E' nota la critica da parte di autorevole dottrina citata anzitempo, in merito alla classica distinzione tra delitti mediante violenza e delitti mediante frode⁸⁹. In particolare, la violenza ha una valenza residuale e viene a significare qualsiasi uso di energia fisica diverso dalla frode. L'uso della distinzione viene considerato improprio, anche perché in alcuni delitti inseriti nel Capo I non è dato ravvisare alcun tipo di violenza, così negli artt. 435, 436 e 437 del codice penale. Inoltre, il termine "violenza" sembrerebbe impedire anche la punibilità dei fatti commessi mediante omissione. Tale considerazione non si verifica nella realtà: diversi reati del Capo I consistono in fatti penalmente rilevanti commessi da soggetti in posizione di garanzia.

Orbene, al fine di meglio individuare il bene dell'incolumità pubblica, sembra più opportuno non tener conto del mezzo, violenza o frode, quanto piuttosto dell'evento di pericolo.

Giova a tal punto richiamare i fatti che di regola sono sussunti in tali delitti. In un primo momento, nei delitti contro l'incolumità pubblica vengono annoverati solo l'incendio, la distruzione e il naufragio. Il pericolo comune viene individuato nello "scatenamento di forze naturali, tendenti a diffondersi e a non essere contenibili secondo progressioni offensive indiscriminate, idonee a mettere in pericolo beni personali e patrimoniali di più persone indeterminate"⁹⁰.

In una seconda fase, si tende ad ampliare il novero delle condotte punibili, facendo leva sulla idoneità a cagionare un pericolo di portata collettiva.

Ebbene, un A. sottolinea come l'astrattezza dell'espressione "incolumità pubblica" non è identificabile con un bene giuridico concreto e personale ovvero con un "bene giuridico afferrabile" e autonomo, bensì essa sintetizza beni giuridici reali di soggetti concreti. Pertanto, giunge ad affermare che l'incolumità pubblica è un bene apparentemente collettivo⁹¹. Attraverso le varie figure di attentato alla pubblica

⁸⁸ A. ROCCO, *op. cit.* p. 220.

⁸⁹ S. CORBETTA, *cit.*, p. 12.

⁹⁰ A GARGANI, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Annali VIII, 2015, p. 572; ID, *I reati contro l'incolumità pubblica*, in C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. PAGLIARO (diretto da) *Trattato di diritto penale*, I, Giuffrè, 2008, p. 6.

⁹¹ A. GARGANI, *ult. op. cit.*, pp.16 - 17.

incolumità si tutela in maniera anticipata l'incolumità individuale dei singoli. L'indeterminatezza delle persone cui è rivolto il pericolo può essere interpretato sia in modo quantitativo che qualitativo. In particolare quest'ultimo riguarda la non individuabilità *ex ante* delle potenziali vittime⁹².

Secondo altra autorevole dottrina, per "pubblica incolumità" deve intendersi la vita, l'integrità fisica e la salute di un numero indeterminato di persone⁹³.

Tale nozione è frutto di una progressiva evoluzione.

Una prima opinione considera la pubblica incolumità quale "sicurezza dei cittadini in genere"⁹⁴. A questa tendenza fa seguito un orientamento che conduce alla "personalizzazione" dei beni giuridici. In questa seconda linea di pensiero, l'idea di fondo consiste nell'individuare all'interno dei reati del Titolo VI una plurioffensività, costituita non solo da beni superindividuali, ma anche da beni appartenenti ai singoli, lesi o messi in pericolo dai fatti delittuosi⁹⁵. Ad avviso di altri, la pubblica incolumità diventa l'astrazione concettuale di singoli beni concreti, appartenenti alle persone che ne sono titolari⁹⁶.

Di contro, vi è chi sostiene che tale comunanza con i beni individuali appiattisce la dimensione collettiva, sminuendone le proporzioni pluripersonali. A ragione di ciò, i delitti contro la pubblica incolumità si annoverano nella categoria dei reati "a soggetto passivo indeterminato", che tutelano interessi indivisibili, appartenenti a soggetti indeterminati⁹⁷. Invero, l'incolumità pubblica ricomprende non solo la vita e l'incolumità fisica di una cerchia indeterminata di soggetti (oggetti di tutela del Capo I), ma altresì la salute pubblica (interesse tutelato dal Capo II).

Premesse tali considerazioni, si può affermare che la fattispecie di cui all'art. 434 c.p. è posta a tutela di un bene giuridico superindividuale.

⁹² M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 263.

⁹³ A. GARGANI, *Incolumità pubblica cit.*, p. 575.

⁹⁴ A. ROCCO, *L'oggetto, del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Bocca, Torino, 1913, p. 599.

⁹⁵ F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 5.

⁹⁶ S. RIONDATO, *Delitti contro l'incolumità pubblica. Artt. 422-452 c.p.*, in CRESPI – FORTI – ZUCCALA' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Cedam, Padova, 2008, pp. 1055 e ss; S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, I, Cedam, 2003, p. 17.

⁹⁷ A. GARGANI, *Incolumità cit.*, p. 576.

Orbene, uno dei profili particolarmente criticati riguardo all'applicazione della norma di disastro innominato al disastro "ambientale", inerisce alla distinzione tra i corrispettivi beni giuridici: la pubblica incolumità da un lato e l'ambiente dall'altro.

Ad avviso di alcuni, l'ambiente non rientra in alcun modo nei beni tutelati dalle fattispecie poste a presidio dell'incolumità pubblica, in quanto nella nozione di incolumità pubblica si collocano esclusivamente la vita e l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Infatti, l'elemento qualitativo che contraddistingue la figura del disastro sarebbe il pericolo concreto per la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone⁹⁸.

Non si è tralasciato di riscontrare un rischio nell'atto di sussumere la figura di disastro ambientale in quella del disastro innominato, ossia quello di integrare nel secondo - in quanto bisognevoli di tutela - situazioni di pericolo per l'incolumità, che mancano di alcuni elementi costitutivi del disastro nominato. Per questo un A. denuncia un vero e proprio procedimento analogico, contrario alla riserva di legge di cui agli artt. 25, comma 2, Cost., 1 c.p. e 14 delle Preleggi⁹⁹.

Altra dottrina contesta¹⁰⁰, altresì l'orientamento di una giurisprudenza¹⁰¹ che fa riferimento alla tutela della salute con riguardo all'art. 434 del codice penale.

In questa giurisprudenza, *in primis* viene evocato il disastro ambientale che concerne la compromissione dell'ambiente e che, secondo tale dottrina, nulla ha a che vedere con i delitti contro l'incolumità pubblica. In secondo luogo, il pericolo per l'incolumità pubblica viene riconosciuto nel pericolo per la salute, sotto il profilo del rischio di malattie, dall'esito anche nefasto, dovute all'accumulo nell'organismo di sostanze tossiche emesse dagli impianti durante un prolungato lasso temporale¹⁰². In tal modo, ad avviso della dottrina, il disastro innominato si trasforma da fattispecie a presidio dell'incolumità pubblica a fattispecie eventualmente plurioffensiva, in mancanza di

⁹⁸ S. CORBETTA, *Delitti, cit.*, pp. 631-633.

⁹⁹ F. CASTALDI, *Il "ritorno" del disastro innominato in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, V, 2008, p. 830.

¹⁰⁰ R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008, p. 341 e ss.

¹⁰¹ GIP Taranto, Ordinanza 20 agosto 2012.

¹⁰² Al riguardo cfr. anche specificamente S. CORBETTA, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, pp. 10 e ss.; A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA – F. DASSANO (a cura di) *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Esi, Napoli, 2010, pp. 420 e ss.; M. TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Legislazione Penale*, 2-2013, pp. 390 e ss.; M. PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 1802 e ss.

qualsiasi indicazione normativa e perciò in termini che si riverberano sulla sua indeterminatezza¹⁰³. Si sottolinea, inoltre, la differenza al riguardo fra i delitti del capo I e quelli del capo II, questi ultimi dedicati specificamente alla salute.

Altra autorevole opinione riconosce nella pubblica incolumità un'oggettività collettiva, che si distingue dal bene ambiente per mancanza di indeterminatezza, immaterialità e diffusività¹⁰⁴.

Questa ultima considerazione non sembra, tuttavia, condivisibile.

E' bene ricordare che l'incolumità pubblica è da sempre considerata un bene collettivo, in quanto fa riferimento ad una determinata consociazione¹⁰⁵, ossia una collettività sociale che si distingue dai singoli individui che la compongono. Risalente è l'opinione che la considera un "complesso di condizioni, garantite dall'ordinamento giuridico, necessarie per la sicurezza della vita dell'integrità personale e della sanità"¹⁰⁶. Mentre, una recente elaborazione dottrinale la considera, inoltre, un bene a titolarità diffusa, adespotata e non personalizzabile¹⁰⁷. Perciò, non pare sussistano divari incolmabili tra i due beni giuridici. Sovente, le condotte integranti la fattispecie *ex art.* 434 c.p. hanno un'elevata portata distruttiva dell'ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese e hanno un'alta potenzialità lesiva, tanto da provocare un effettivo pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone¹⁰⁸.

2.1.2 Reato di pericolo concreto e le altre ipotetiche strutture.

La fattispecie di cui all'art. 434 c.p., primo comma, può considerarsi un reato di pericolo concreto.

La distinzione tra i reati di danno e reati di pericolo dipende dalla necessità della lesione del bene giuridico ovvero della mera esposizione a pericolo dello stesso¹⁰⁹.

¹⁰³ In particolare, da ultimo M. PAOLI, *ivi*, pp. 1819 e ss.

¹⁰⁴ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali*, Giuffrè, 2004, p. 280, nota 282; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica cit.*, p. 474.

¹⁰⁵ A. GARGANI, *Reati, cit.*, p. 72.

¹⁰⁶ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, 1983, p. 243.

¹⁰⁷ A. GARGANI, *Reati, cit.*, p. 79-80; V. DE VITA, *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto di tutela e tutela processuale*, Napoli, 1999, p. 5

¹⁰⁸ M. V. BALOSSI, *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008)*, in *Ambiente & sviluppo*, 2008, p. 618.

¹⁰⁹ M. ROMANO, *op. cit.*, p. 338.

Nell'ambito dei reati di pericolo appare prioritario distinguere i reati di pericolo *concreto* da quelli di pericolo *astratto* o *presunto*; nei primi il pericolo è elemento costitutivo della fattispecie. Sebbene il pericolo non consista in un evento di danno, ma piuttosto nella “qualificazione di un risultato della condotta”, il giudice dovrà accertarne la sussistenza. Nei reati di pericolo *presunto*, invece è il legislatore che decide “le forme comportamentali tipicamente pericolose” per un bene giuridico, costituendo il pericolo la *ratio* dell'incriminazione¹¹⁰.

Queste sono le figure tradizionali; ma, la dottrina, mettendo in evidenza le sfumature delle fattispecie e le diversificate modalità di accertamento del giudice, ha elaborato anche altre figure, quali il pericolo *astratto – concreto*, da non confondersi con quello presunto o con quello concreto in senso proprio, il pericolo *comune o generico* e il pericolo *potenziale*¹¹¹.

Il pericolo deve considerarsi concreto nel momento in cui esso è inserito tra gli elementi del “tipo”: spetterà al giudice accertare, sulla base delle circostanze del singolo caso, se il bene tutelato sia effettivamente minacciato.

Ma il “coinvolgimento del giudice nell'accertamento del pericolo”, accompagnato dalla “collocazione che il pericolo riceve nella struttura del tipo”, dai *criteri di accertamento* per verificarne l'esistenza e dal *momento del giudizio* del pericolo, sono diventati i criteri per distinguere le ulteriori forme di pericolo¹¹².

Secondo diversi autori, infatti, esisterebbero alcuni casi in cui il giudice deve verificare in concreto l'esistenza di un pericolo concreto, nonostante ne manchi l'espressa previsione. Questo si verifica in due ipotesi.

La prima concerne le fattispecie in cui il legislatore utilizza termini provvisti di un significato offensivo, come l'ipotesi di *disastro ferroviario* (art. 430) ovvero di *incendio* (art. 423 c.p.). Nelle tipologie di reato citate - e in quelle che presentano la medesima caratteristica - il giudice dovrà ricostruire ed interpretare l'illecito penale come il modello di pericolo concreto¹¹³.

¹¹⁰ G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in Riv. It. Dir. proc. pen., 1986, p. 697 – 700.

¹¹¹ G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI - C. E. PALIERO (a cura di) *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, 2006, tomo II, p. 1337.

¹¹² C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, 2004, p. 258.

¹¹³ G. AZZALI, *ibidem*.

La seconda ipotesi in cui si deve verificare il pericolo concreto ovvero, come la dottrina suole chiamarlo, “concreto - astratto”, si presenta quando è l’interpretazione della norma, “in stretto collegamento con il bene giuridico tutelato”, ad imporre l’accertamento del pericolo¹¹⁴. In questi casi il giudice sarebbe dispensato dall’indagine su una specifica sussistenza del pericolo, dovendo però ricercare una “generica carica di offensività”: il giudizio di pericolo dovrebbe essere condotto tenendo conto di *alcune* circostanze concrete, ma con parametri più generalizzati e astratti¹¹⁵.

Il pericolo, consistendo dal punto di vista strutturale, in un *fatto*, può costituire un presupposto, una condotta oppure un evento. Esso è l’esito di un accertamento giudiziale e, in quanto tale, condizionato da diversi fattori: la “base del giudizio”, ossia le circostanze concrete da tenere in considerazione, il “metro del giudizio” che abbraccia sia i parametri propriamente nomologici che le regole o le massime di esperienza di tipo statistico o probabilistico e infine il “momento del giudizio” che sfocia nella dicotomia concettuale *ex ante* – *ex post*.

Le modalità di accertamento costituiscono indubbiamente il punto nevralgico del reato di pericolo concreto; il giudizio su di esso è, infatti, *prognostico, concreto e retrospettivo*¹¹⁶. Ciò che tuttavia rileva in modo particolare è il *metro di giudizio*: esso consiste nella ricerca di spiegazioni epistemologicamente testate¹¹⁷, fondate, quindi, sul sapere scientifico.

Si è sostenuto¹¹⁸, in particolare, che la giurisprudenza, attraverso la sua azione ermeneutica, ha provato a “destrutturare” la fisionomia di tali modelli di reato con il fine di lenire l’*irritazione sociale* correlata ai “bisogni di pena”, che il danno da prodotto, come quello da ignoto tecnologico, con il suo carico di vittime, rimanda all’arena processuale. Questo è avvenuto, come nel caso del Petrolchimico di Porto Marghera, attraverso la trasformazione del metro di giudizio. Nella misurazione del pericolo, il metro di giudizio è passato dalla *probabilità* di produrre certe conseguenze dannose all’*idoneità*, ossia alla “mera possibilità di un antecedente a piegare in direzione di un evento dannoso”. Non si può negare che nei casi di rischio tecnologico,

¹¹⁴ C. PIERGALLINI, *cit.*, p. 260.

¹¹⁵ G. AZZALI, *ibidem*.

¹¹⁶ D. PULITANÒ, *Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 225; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, 2004, p. 264 e G. GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1986, p.701.

¹¹⁷ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, 2004, p. 264.

¹¹⁸ C. PIERGALLINI, *ivi*, p. 265 – 275.

non essendovi di norma la probabilità che si verifichino delle conseguenze, ma la *mera possibilità* o ancor meglio il *rischio* – in quanto viene meno il primato della certezza scientifica –, lo strumento del pericolo concreto e quello del pericolo “astratto - concreto”, non sembrano essere adeguati. Non sempre soddisfacenti l’esigenza costituzionale di tassatività, le fattispecie di pericolo concreto sono facilmente soggette ad interpretazioni criticabili, che svuotano tale modello di reato della sua *concretezza*. In particolare, ciò avviene nei casi in cui manca la certezza scientifica¹¹⁹.

Il pericolo *generico* si distingue dal pericolo astratto, perché il giudice non deve fare “astrazione da tutte le circostanze concrete” e si differenzia da quello concreto per la tipologia di bene protetto. In questo caso, invero, il bene è di categoria e impone di fare astrazione solo da alcuni elementi concreti, per accentrare l’attenzione sugli elementi riferibili al *genus* categoriale¹²⁰.

La “penetrazione del rischio nella fattispecie di pericolo concreto” è stata ritenuta analoga, negli esiti e nelle ragioni, all’interpretazione di una fattispecie di pericolo, quale fattispecie di pericolo generico; in entrambe si verificherebbe un *alleggerimento per astrazione* del relativo giudizio di pericolo. Inoltre, le motivazioni dell’operazione ermeneutica comprendono “la maggiore praticabilità delle fattispecie ed una più incisiva difesa contro certe forme di attacchi a beni giuridici primari”. In esse è determinante l’attività dell’interprete che è spinto da ragioni non meramente tecniche, ma legate a riflessioni politico criminali. Proprio tale attività è messa al bando da parte della dottrina, ritenendosi più proficua la riforma della norma da parte del legislatore, il quale ha propriamente il compito di determinare le situazioni-tipo del pericolo¹²¹.

Nonostante le affinità circa la minore complessità del giudizio, l’assenza di un accertamento completo delle circostanze e l’oggetto, quale è la “attitudine lesiva prodromica per la salute di una qualunque pluralità di consociati, in termini di *potenzialità lesiva generica*”, il modello del pericolo comune non può considerarsi adoperabile nelle situazioni di rischio. Il primo è, invero, caratterizzato

¹¹⁹ M. DONINI – D. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati contro la salute pubblica, Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Cedam, 2008, p. 239.

¹²⁰ G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, cit., p. 1343.

¹²¹ C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè Ed., 2010, p. 392, nota n. 79; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Giuffrè, 1994, p. 229.

dall'*indeterminatezza* delle potenziali vittime e non dall'*indeterminatezza* della conoscenza delle conseguenze¹²².

Similare al pericolo *generico* è il pericolo *potenziale*; in esso la *base del giudizio* consiste in *circostanze fisse* e *circostanze variabili* - “solo le prime devono essere prese in considerazione dall’interprete”. Il pericolo suddetto non è *presunto*, in quanto necessita di un accertamento in concreto da parte del giudice, ma solo su determinate circostanze, distaccandosi, così, anche dal pericolo *concreto*. Le uniche differenze con il modello *generico* sono il *metro di giudizio* – la probabilità nel pericolo generico, a differenza della possibilità in quello potenziale – e la *base del giudizio* – determinata dalle *circostanze fisse* in quest’ultimo modello.

Secondo diversi Autori, lo schema di tale pericolo è stato scelto dal legislatore nella materia ambientale per rimediare ai problemi di accertamento della causalità che sollevano i reati di evento e di pericolo concreto, appianando le difficoltà di prova e consentendo di collegare la punibilità a qualcosa di più che una presunzione di legge¹²³.

Diversamente, si è proposto di coniare i modelli causalmente orientati, adottando, in aperto contrasto con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, un’inversione dell’onere della prova¹²⁴. Il medesimo suggerimento è stato presentato da qualcun altro come criterio di rivalutazione della “presunzione relativa” nei reati di pericolo presunto, per compensare alla mancanza di accertamento in concreto: “il pubblico ministero non ha l’obbligo di provare la presenza del pericolo nella situazione concreta, ma l’imputato ha il diritto di dimostrarne l’assenza attraverso l’ammissione di una ‘prova liberatoria’ cui lo stesso può far ricorso qualora lo ritenga utile per la propria difesa”¹²⁵. Riconoscendo nei reati di pericolo *generico* e *potenziale* la medesima problematica – l’accertamento fondato su leggi scientifiche, anche se riguardo solo ad alcune circostanze del fatto – la sola categoria dei reati di pericolo *presunto* sembra

¹²² A. GARGANI, *I reati contro l’incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI E A. PAGLIARO (diretto da) *Trattato di diritto penale, Parte Speciale*, vol. IX, tomo I, 2008, p. 60 – 61.

¹²³ G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI - C. E. PALIERO (a cura di) *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, 2006, tomo II, p. 1349.

¹²⁴ G. AZZALI, *ivi*, p. 1349 e G. GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1986, p.725.

¹²⁵ M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in E. DOLCINI - C. E. PALIERO (a cura di) *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Giuffrè, 2006, p. 1438 ss. e voce *Offensività del reato*, in S. CASSESE (diretto da) *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da, Vol. IV, Giuffrè, 2006, p. 3912.

distaccarsene, essendo immune da tutte le patologie che affliggono i modelli causalmente orientati¹²⁶.

Le posizioni riguardanti il reato di pericolo *presunto* si rivelano particolarmente eterogenee.

In base al concetto principale, esso consiste in quella fattispecie che non considera il pericolo quale elemento costitutivo, ma lo sottintende nella condotta, giudicata *tipicamente pericolosa* dal legislatore, quindi penalmente sanzionata¹²⁷. Tra le ragioni che si ritengono causa della costruzione di tali modelli – le incertezze, le difficoltà probatorie del pericolo concreto, *etc.* – spiccano le esigenze di disciplina di attività tipicamente rischiose: “di fronte a situazioni di pericolo ricorrenti su larga scala, che coinvolgono beni primari appare ragionevole prevenire i rischi tipici adottando misure anch’esse largamente standardizzate, individuate sulla base dell’esperienza tecnica e scientifica”.

Attraverso questa prospettiva si darebbe rilevanza penale a quelle *microviolazioni* che acquistano consistenza offensiva in quanto *seriali*, collegate con altre, con effetti cumulativi. Dando autonomo rilievo penale alla singola *microviolazione* si riuscirebbe a costruire un sistema di tutela più anticipata¹²⁸, quel sistema di cui la società del rischio ha bisogno, a motivo delle esigenze di tutela di beni giuridici ad ampio spettro o “comunque divisi da un’incolumabile differenza di scala dalla dimensione personale della responsabilità penale”¹²⁹.

Nei reati di pericolo astratto viene presunta una relazione di mera possibilità tra una condotta umana e l’offesa di un bene tutelato, a ragione della natura “sfuggente” della condotta. Ciò avviene quando mancano conoscenze scientifiche che permettano di affermare con certezza - o per lo meno con probabilità - l’esistenza di un pericolo, ovvero quando l’alterazione o la compromissione di un bene può derivare solo dal combinarsi di condotte consimili¹³⁰, quali le *microviolazioni* anzidette.

Sono state riscontrate diverse impostazioni inerenti al pericolo astratto, tra queste vi è una tesi correlata al concetto di *sicurezza*, intesa come compito del legislatore e condizione che garantisce al titolare il pacifico godimento del bene tutelato dalla norma

¹²⁶ G. AZZALI, *Osservazioni sui reati di pericolo*, cit. p. 1349.

¹²⁷ D. PULITANÒ, *Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 226.

¹²⁸ D. PULITANÒ, *op. cit.*, p. 227.

¹²⁹ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, 2004, p. 505.

¹³⁰ C. PIERGALLINI, *ivi*, p. 505 – 506.

penale¹³¹. In essa, l'offesa del reato consisterebbe nella compromissione della condizione di sicurezza in cui il bene versava prima della condotta rispetto al titolare.

In questo caso non si rimprovera all'agente di aver aggredito il bene giuridico o il fatto che il suo comportamento avrebbe potuto ledere o esporre a pericolo concreto il bene tutelato; piuttosto si rimprovera che le circostanze di fatto, pur non essendo lesive o in concreto pericolose, non sono il frutto della prevenzione del danno che egli stesso avrebbe dovuto tenere. In tale prospettiva si sottolinea la particolare utilità del modello di incriminazione come strumento di stabilizzazione emotiva della collettività, attribuendone l'origine a ragioni di opportunità politica; esso legittimerebbe agevolmente la criminalizzazione di condotte sulla base del mero principio di precauzione e con il fine di stabilizzare l'emotività della società.

Una seconda impostazione trae spunto da un approccio diverso da quello tradizionale - imperniato sulla teoria del bene giuridico - per chiarire se sono legittime le forme del modello di incriminazione prescelto¹³².

Secondo una prospettiva più ampia, pur essendo obbligata l'anticipazione della tutela penale nella società del rischio tecnologico, si considera "semplicistico" adottare, come griglia rappresentativa della varietà delle tecniche normative disponibili, la dicotomia tra reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto. Il panorama legislativo nell'area del pericolo non concreto è più articolato e vede diverse opzioni di anticipazione disponibili, accomunate da una *generale pericolosità* immanente alla singola modalità di comportamento. Tali incriminazioni non andrebbero considerate pertanto delitti di pericolo, ma delitti di rischio o delitti di pericolosità e l'articolazione in catalogo delle stesse dipenderebbe dalla circostanza che nella tipicità del reato si riflette, di volta in volta, una particolare tipologia di creazione del rischio¹³³.

Infine, vi è chi mette in chiaro i *costi* dell'eventuale supremazia del pericolo presunto all'interno del sistema, ovvero l'offuscamento della strumentalità del diritto penale rispetto alla tutela dei beni giuridici, e, ancor più, "la riduzione strutturale dei presupposti necessari per l'affermazione della responsabilità penale, con la conseguente

¹³¹ C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010, p. 297.

¹³² C. PERINI, *ivi*, p. 301.

¹³³ C. PERINI, *ivi*, p. 302.

contrazione della possibilità di difesa, nonché dei vincoli posti dal legislatore all'attività ermeneutica del giudice"¹³⁴.

Aldilà delle prospettive esposte, nell'ambito del pericolo presunto, la tipizzazione di un determinato evento realizza una "astrattezza pietrificata" ora nella condotta, ora nell'evento tipico, la cui soglia di punibilità potrà ulteriormente avanzare, tramite l'istituto del tentativo¹³⁵.

Inoltre, le tecniche di fatto utilizzate dal legislatore abbracciano modelli che giungono sino alla incriminazione dello svolgimento di determinate attività in assenza di autorizzazione o con violazione di date prescrizioni. Le fattispecie di reato in tal modo costruite vengono a creare quello che la dottrina etichetta con il nome di *diritto penale del comportamento*.

Ma, a prescindere dalle etichettature, bisogna ora affrontare i problemi sostanziali, derivanti da una così forte anticipazione dell'intervento penale, ricercandone il fondamento di legittimità costituzionale¹³⁶.

Qualcuno ha sostenuto che attraverso tali fattispecie, in cui si attribuisce alla pena funzione puramente preventiva, si punirebbe non il comportamento realizzato, ma un atteggiamento personale, che, violando una regola di obbedienza, lascerebbe desumere un certo grado di pericolosità sociale. "Non si punirebbe il fatto, bensì l'autore"¹³⁷, così incrementando quell'aura di incostituzionalità che parte della dottrina intravede nei reati di pericolo presunto, dato il nostro sistema penale fondato sul principio di offensività.

Il problema non può essere eluso, riconoscendo presunzioni e pretese di obbedienza, insite nella fattispecie normativa, ma deve essere affrontato guardando alla legittimità della pretesa di obbedienza incorporata nella norma, poiché "in un diritto penale che si legittima in funzioni di tutela di beni giuridici, il disvalore della condotta disobbediente non può essere creato dall'arbitrio del legislatore"¹³⁸. Parte della dottrina ha ravvisato

¹³⁴ C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, 2010, p. 304.

¹³⁵ A. GARGANI, *I reati contro l'incolumità pubblica. Reati di comune pericolo mediante violenza*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI E A. PAGLIARO (diretto da) *Trattato di diritto penale. Parte Speciale*, vol. IX, tomo I, 2008, p. 131.

¹³⁶ D. PULITANÒ, *op. cit.*, p. 227.

¹³⁷ M. GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, p. 1 s. e G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1986, p. 706.

¹³⁸ D. PULITANÒ, *ivi*, p. 228.

nella costruzione delle fattispecie anzidette un contrasto con il principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.¹³⁹.

In un'altra prospettiva si è riscontrato il problema dell'eventuale *innocuità*, come assenza di pericolosità della condotta illecita; questo provocherebbe un urto sul piano della legge ordinaria, con il principio dell'art. 49, comma 2, che ha dato vita alla "concezione realistica" dell'illecito penale: non si può parlare di reato laddove non vi sia, oltre alla conformità alla fattispecie, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse tutelato¹⁴⁰.

La Corte Costituzionale ha rigettato la maggior parte delle questioni di costituzionalità mosse sulle fattispecie di pericolo astratto. Essa ha, infatti, riconosciuto al legislatore il potere discrezionale nella configurazione delle fattispecie di reato anche per l'individuazione di soglie di pericolosità, con l'unico limite della *manifesta irragionevolezza*. Alcune sentenze hanno ritenuto, però, necessario anche nelle fattispecie di pericolo astratto, un'interpretazione alla luce del principio di offensività, per evitare un'illegittima dilatazione della sfera dei fatti da ricondurre al modello legale¹⁴¹.

In queste ultime decisioni sembra che la Corte abbia esercitato fin troppa cautela nel limitare la discrezionalità del legislatore unicamente ai casi in cui non sono in gioco diritti o libertà costituzionali, per mantenersi sulla "classica direzione garantista"¹⁴². Trasformare le fattispecie di pericolo presunto in pericolo concreto risulterebbe in palese contrasto con l'intenzione del legislatore e irrealizzabile, qualora i modelli di pericolo siano costruiti in aperta contraddizione con il principio dell'art. 49, comma 2 c. p.¹⁴³. Parte della dottrina ha affermato che i reati di pericolo presunto sono ammissibili, poiché la loro descrizione poggia su termini di tale pregnanza che non potranno risultare *tipici* fatti concretamente innocui. Ma, la pericolosità assunta dal legislatore dovrà fondarsi su una rilevante regolarità statistica, supportata da conoscenze scientifiche e di esperienza¹⁴⁴.

¹³⁹ P. GALLO, *Il dopo 11 Settembre: un nuovo concetto giuridico di "pericolo". Tra libertà individuale ed esigenze di tutela della sicurezza collettiva*, in *Jus* 2007, p. 432.

¹⁴⁰ G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1986, p. 706.

¹⁴¹ Corte Cost., sentenze 24 luglio 1995 n. 360 e 6 luglio del 2000 n. 263.

¹⁴² D. PULITANÒ, *op. cit.*, p. 229.

¹⁴³ G. GRASSO, *op. cit.*, p. 707.

¹⁴⁴ S. CANESTRARI, *Trattato di diritto penale*, Wolters Kluwer Italia, 2010, vol. IV, p. 73.

Diverse sono le posizioni di chi ammette la tecnica di tipizzazione tramite il reato di pericolo presunto, assoggettandola però a vincoli che garantiscano il rispetto di principi del sistema.

La necessaria combinazione tra *valutazione politica del contenuto della fattispecie*, *ruolo affidato al diritto penale*, *garanzie procedurali* e *paura sociale* costituirebbe la base su cui il legislatore deve operare per chi ammette la legislazione emergenziale senza voler ridurre le garanzie costituzionali, insistendo, inoltre, su una maggiore democratizzazione delle procedure di modifica costituzionale che comprimono diritti di libertà costituzionali¹⁴⁵.

Oltre a ciò, si evidenzia come le fattispecie di pericolo presunto siano adatte a tutelare beni “di pertinenza della collettività” in cui l’offesa si fa sfuggente e quei beni “superindividuali” concretamente ledibili solo attraverso numerose microviolazioni; il settore ambientale è uno dei campi privilegiati di tali modelli di reati, così come quello antinfortunistico¹⁴⁶.

La particolare diffusività di danni legata dalla produzione di massa, giustificherebbe un intervento “preventivo” che prescindendo dalla verifica, sempre causale, di un danno o di un pericolo concreto e si fondi sull’individuazione di condotte “tipicamente” pericolose. Per di più, la formulazione di precetti penali chiari e suscettibili di costituire un’anticipata direttiva di comportamento, consentirebbe di realizzare un equilibrato bilanciamento tra beni e interessi potenzialmente confliggenti, in quanto la maggior precisione presentata dalle condotte tipizzate – diversamente dall’indeterminatezza a volte insita nel pericolo concreto - ridurrebbe gli ostacoli alla libertà d’impresa¹⁴⁷.

Di converso, per tutelare la pubblica incolumità, punendo qualsiasi condotta particolarmente insidiosa, il legislatore utilizza una fattispecie causalmente orientata, così l’art. 434 del codice penale. Il legislatore, inoltre, nel primo comma, anticipa la soglia di punibilità, configurando come delitto consumato un fatto che altrimenti sarebbe considerato solo tentativo¹⁴⁸. Ciò avviene per garantire una tutela ad amplissimo raggio del bene giuridico anzidetto.

¹⁴⁵ P. GALLO, *Il dopo 11 Settembre: un nuovo concetto giuridico di “pericolo”. Tra libertà individuale ed esigenze di tutela della sicurezza collettiva*, in *Jus* 2007, p. 438.

¹⁴⁶ G. GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 710 – 715.

¹⁴⁷ G. GRASSO, *ivi*, p. 717.

¹⁴⁸ S. CORBETTA, *Delitti cit.*, p. 22.

Per quanto riguarda il primo comma della fattispecie, essendo un reato di pericolo concreto, il pericolo per la pubblica incolumità deve essere oggetto di uno specifico accertamento. Una volta preso atto di tutte le circostanze presenti al momento del delitto, anche se non conosciute dall'agente, il giudice deve verificare che gli atti abbiano effettivamente provocato il pericolo di crollo o di disastro e che sia stato presente un numero indeterminato di persone. Il giudice deve, pertanto, riportarsi al momento in cui è cessata la condotta, ma non il pericolo, frazione in cui è più alto il grado di probabilità del verificarsi del pericolo e del danno alla luce di leggi scientifiche e massime di esperienza¹⁴⁹.

In ordine al secondo comma, taluno afferma che si debba trattare di reato di pericolo astratto¹⁵⁰, non comparando nel capoverso alcun riferimento al pericolo per la pubblica incolumità. La dottrina maggioritaria considera, invece, questa distinzione come apparente, in quanto il pericolo della pubblica incolumità è implicito anche nel capoverso dell'art. 434 c. p.¹⁵¹. Pertanto, anche in questo caso si può parlare di reato di pericolo concreto, aggravato però dal verificarsi dell'evento.

2.3 Elemento oggettivo del reato: questioni irrisolte.

2.3.1 I soggetti attivi

Per quanto riguarda i soggetti, il reato di cui all'art. 434 c.p. è un reato comune, in quanto può essere commesso da "chiunque".

Sotto il profilo della forma commissiva mediante omissione, il reato può essere commesso per omesso impedimento del pericolo per la pubblica incolumità, ovvero per omesso impedimento dell'evento, solo da chi riveste una posizione di garanzia.

Nella fattispecie relativa al crollo di costruzioni, possono assumere tale posizione i proprietari della costruzione, i conduttori, persone giuridiche o private, costituite da organizzazioni complesse e con una distribuzione dei compiti interna.

¹⁴⁹ S. CORBETTA, *cit.*, pp. 616-617; ID., *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, pp. 10 e ss.

¹⁵⁰ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Codice di diritto penale commentato*, 2015, Wolters Kluwer, p. 1889.

¹⁵¹ S. ARDIZZONE, *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*, in *Riv. dir. pen. proc.*, 1970, p. 795, S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, II, p. 586.

Nei casi di disastro innominato, il soggetto agente deve essere individuato in forza della tipologia dello stesso. Rispetto ad esso possono essere ritenuti responsabili i gestori delle attività pericolose, tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire o a ridurre fattori di rischio, sia nell'ambiente di lavoro interno sia nell'ambiente esterno, e tenuti al rispetto delle normative speciali regolanti l'attività pericolosa¹⁵².

In attuazione della direttiva 96/82/CE, sono state predisposte regole¹⁵³ con funzione cautelare in merito all'uso di sostanze pericolose. La nuova normativa individua una vasta categoria di garanti.

In primo luogo, sono tali i gestori degli stabilimenti. Essi devono prendere "tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente". Inoltre, incombono su di essi obblighi specifici nei confronti degli organi amministrativi competenti. E' opportuno rilevare che ulteriori e specifici doveri di informazione si aggiungono in caso di incidente rilevante "che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, per l'interno o per l'esterno dello stabilimento [...]"¹⁵⁴.

In aggiunta, sono stati affidati al Ministero dell'ambiente, alla Regione, al Prefetto e al Sindaco diversi compiti di controllo su tale gestione, al fine di salvaguardare l'ambiente¹⁵⁵.

2.3.2 La condotta

Nella fattispecie di cui all'art. 434 c.p., primo comma, le condotte incriminate sono due: il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o parte di essa e quello diretto a cagionare un disastro diverso da quelli puniti nei reati precedenti, sempre che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

In entrambe le ipotesi, si tratta di un delitto a consumazione anticipata; ciò, significa che il comportamento, che integra gli estremi del tentativo, viene configurato quale figura autonoma di reato consumato¹⁵⁶. Invero, la fattispecie a consumazione anticipata

¹⁵² P. CIPOLLA, *Art. 434*, in G. LATTANZI – E. LUPO, *Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Giuffrè, 2016, p. 788.

¹⁵³ D. lsg. 17 agosto 1999, n. 334.

¹⁵⁴ D. lsg. 17 agosto 1999, n. 334, art. 5, co. 1 e art. 3, lett. f.

¹⁵⁵ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit. p. 603.

¹⁵⁶ G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2012, p. 415; G. MARINUCCI, *Crollo di costruzioni*, cit., p.411.

sostituisce quella tentata dell'ipotesi di cui all'art. 434, secondo comma, in cui la messa in pericolo dell'incolumità pubblica – che è implicita secondo la dottrina maggioritaria – svolge la funzione di qualificare l'evento ipoteticamente considerato¹⁵⁷.

Alla stregua dell'opinione maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza, l'unidirezionalità degli atti deve essere affiancata dalla obiettiva idoneità degli stessi a provocare il crollo o il disastro¹⁵⁸. Secondo questa tesi, il legislatore pare propendere per la concezione oggettivistica dei delitti di attentato. A riprova di ciò, si richiama la relazione del Guardasigilli¹⁵⁹, ove sono penalmente rilevanti solo gli atti che, per la loro “direzione e la loro attitudine materiale e obiettiva”, integrano la fattispecie del tentativo.

In ordine alla prima ipotesi di condotta, per “costruzione” si deve intendere qualsiasi edificio o opera costruita anche diversa dall'edificio. Trattandosi di un reato a forma libera, qualsiasi modalità di azione o omissione, idonea a provocare il crollo totale o parziale, può rilevare ai fini dell'accertamento dell'ipotesi delittuosa.

La condotta commissiva mediante omissione si realizza con la violazione di una regola cautelare che ha la funzione di evitare il pericolo e ancora di più il danno per la pubblica incolumità. Il crollo che deve verificarsi ai sensi del secondo comma deve essere diverso dalla semplice rovina - *ex art. 676 c. p.* - sotto un profilo quantitativo e qualitativo, in quanto deve aver provocato un pericolo ad un numero indeterminato di persone e non solo ad alcune persone¹⁶⁰. Esso deve consistere nella caduta di edifici, muri, gallerie, ponti di una certa volumetria e dimensione tali da comportare gravi conseguenze, in un luogo in cui sia presente un numero indeterminato di persone. Per verificare tale ultimo elemento il giudice può stabilire anche un momento che precede il verificarsi del crollo, come ad esempio quello in cui sono sorte le crepe nell'edificio. In questo caso, sebbene sia stato fatto evacuare l'edificio, essendoci le condizioni tali da poter provocare notevoli conseguenze, il reato di crollo aggravato verrebbe integrato.

La Corte di legittimità oscilla tra il ritenere necessaria la disgregazione delle strutture essenziali della costruzioni e il considerare sufficiente la caduta improvvisa della stessa,

¹⁵⁷ A. GARGANI, *I reati*, cit., pp. 444-445.

¹⁵⁸ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p.629; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Zanichelli, 2012, p. 526.; Cass. Sez. I, 20 novembre 1997, n. 6532, in *Cass. pen.*, 1999, p.149; Cass. Sez. Un., 18 marzo 1970, n. 1, in *C.E.D. Cass.* n. 115787.

¹⁵⁹ A. ROCCO, *Relazione sul Libro II*, cit., p. 226.

¹⁶⁰ S. CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, cit., p.621

accompagnata da un notevole pericolo di danno su un numero indeterminato di persone¹⁶¹.

Considerazioni simili valgono per il disastro innominato, salvo per ciò che riguarda l'evento verso il quale è diretta la condotta.

In questa ipotesi delittuosa la “indifferenza dei mezzi e delle modalità” in cui si dovrebbe manifestare la condotta, si accompagna all'assenza di una specifica indicazione circa la collocazione spazio-temporale e la descrizione strutturale dell'evento temuto, che necessita di ricostruzione in via interpretativa¹⁶².

Taluno assume come condotte esemplari quelle elencate nella Relazione al Progetto preliminare al codice – ossia “il collocare, lanciare, far scoppiare o accendere dinamite o materie esplosive, asfissianti o accecanti, gas o liquidi infiammabili”¹⁶³.

Tuttavia, l'A. citato non tiene conto del fatto che il Guardasigilli sta soltanto ponendo in relazione due articoli, per affermare che le condotte elencate in una fattispecie sono ricomprese in quella di disastro innominato.

Per quanto riguarda la condotta commissiva mediante omissione, l'esempio più classico riguarda il gestore di uno stabilimento che, per ridurre i costi, omette volontariamente di sostituire un elemento difettoso dell'impianto, provocando uno scoppio disastroso derivante dalla mancata sostituzione.

In ordine al “pericolo per la pubblica incolumità”, sussiste un nodo interpretativo. Parte della dottrina lo considera una condizione obiettiva di punibilità¹⁶⁴, rendendo l'elemento summenzionato estraneo al dolo. Invece, vi è chi insiste sul fatto che il pericolo per la pubblica incolumità costituisce il “cuore dell'incriminazione”, peculiare contrassegno del disastro innominato, distinto dai disastri posti a tutela di altri beni giuridici (come ad esempio il patrimonio). In altri termini si ritiene che esso si debba qualificare come elemento costitutivo del fatto¹⁶⁵.

Preliminare alla disamina del secondo comma è un cenno alla questione ermeneutica riguardante la natura giuridica del capoverso. Infatti, una parte della dottrina lo ritiene

¹⁶¹ Cass. pen., Sez. IV, 15 maggio 1975, n. 5135; *Contra* Sez., IV, 13 dicembre 2011 n. 2390, in G. FORTI – S. SEMINARA – G. ZUCCALA, *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2015, p. 1894.

¹⁶² A. GARGANI, *Reati cit.*, p. 462

¹⁶³ S. CORBETTA, *cit.*, p. 615.

¹⁶⁴ S. ARDIZZONE, *Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, 1989, p. 275; C. ERRA, *Disastro ferroviario, marittimo e aviatorio*, in *Enc. dir.*, Vol. XIII, 1964, p. 1; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Utet, Torino, 1982, p. 346

¹⁶⁵ S. CORBETTA, *Delitti, cit.* p. 617; G. MARINUCCI, *Crollo cit.*, p. 414.

una circostanza aggravante del reato di cui al primo comma, in forza del dato testuale¹⁶⁶. Secondo l'A. citato, il fatto tipico del primo comma è necessariamente il medesimo del secondo comma, con la sola aggiunta del verificarsi dell'evento.

Di contro, alla stregua di una diversa interpretazione, il secondo comma si deve considerare un delitto aggravato dall'evento¹⁶⁷.

Ambedue le proposte interpretative sono state confutate da chi individua nel secondo comma un'ipotesi autonoma di reato. La prima opinione non può essere accolta, non sussistendo tra il primo e il secondo comma un rapporto di genere a specie, bensì una "reciproca esclusione". Il disastro o il crollo di cui al secondo comma sono, infatti, la realizzazione del pericolo di cui al primo comma e per ciò solo lo sostituiscono. Viceversa il primo comma non richiede la realizzazione dell'evento perché si integri il delitto, bensì solo il pericolo. Inoltre, qualora si considerasse il capoverso una circostanza aggravante, il disastro o il crollo potrebbero essere ascritti all'agente anche solo a titolo di colpa, mentre, perché si configuri il reato di cui all'art. 434, secondo comma, c. p. è necessario l'accertamento del dolo. Non si ritiene ammissibile neanche l'alternativa proposta del delitto aggravato dall'evento, poiché anche in questo caso si accollerebbe l'evento a titolo di responsabilità oggettiva e non a titolo di dolo¹⁶⁸.

Sotto lo specifico profilo del nesso causale, il crollo o il disastro devono essere causati dai medesimi atti diretti a provocare il pericolo; pertanto, il giudice deve verificare la sussistenza del nesso di causalità tra tale condotta e l'evento verificatosi, ossia deve accertare la concatenazione causale tra la condotta del soggetto agente e l'evento di crollo o di disastro, sulla base di leggi scientifiche e massime di esperienza. Riconosciuta la insita sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità anche in questo secondo comma, un A. afferma che i due commi sono collegati da un rapporto di progressione¹⁶⁹.

Naturalmente per delineare i criteri di accertamento del nesso di causalità è bene, dapprima, comprendere quale evento può integrare il disastro innominato.

Sovente la dottrina si limita a definire il disastro innominato come un complesso di offese che provocano danno ad una cerchia vasta ed indeterminata di persone. Ad

¹⁶⁶ L. A. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte prima)*, in *Ambiente&sviluppo*, 6/2013, pp. 538-539.

¹⁶⁷ A. LAI, voce *Incolumità pubblica*, in *Enc. giur. Trecc. XVI*, 1989, p. 12.

¹⁶⁸ A. GARGANI, *I reati cit.*, 426; S. CORBETTA, *Delitti cit.*, pp. 637-638.

¹⁶⁹ S. CORBETTA, *ivi*, p. 620.

avviso di un A., invero, la “determinazione della materialità del disastro è assai complessa”. Dal termine “altro” si evince che si può giungere al concetto solo per esclusione; pertanto, il disastro deve essere diverso rispetto a quello indicato negli articoli precedenti¹⁷⁰. Ad onta di ciò, tuttavia, come già espresso dalla Corte Costituzionale, esso condivide con tutte le altre fattispecie del Capo I del Titolo VI una struttura omogenea. Perciò, si può ritenere l’espressione “altro disastro” equivalente a quella di “analogo disastro” – come parte della dottrina sostiene – allorché il disastro in questione pur diverso per tipologia dai precedenti, rifletta determinate caratteristiche degli stessi. Oltre ad avere ingenti proporzioni e dimensioni, ad avviso di taluno, esso deve essere individuabile nel tempo e nello spazio con specifiche caratteristiche di istantaneità¹⁷¹. Tale pare essere il contrassegno proprio del pericolo comune, ovverosia la peculiarità dell’evento di danno materiale, derivante da causa essenzialmente omogenea. Al fine di non svuotare il contenuto del divieto di analogia, secondo questo autore, il disastro innominato si deve qualificare come un evento di danno materiale “caratterizzato da gravità, complessità, estensione e diffusività” e sotto un profilo spazio-temporale si deve diffondere in un momento ben delimitato, distaccandosi così da un’eventuale figura di reato permanente¹⁷². Sembra, quindi, che l’elemento che accomuna questi fatti consista in una condotta violenta, che si estrinseca in un impiego di energia fisica¹⁷³.

Tuttavia, si riconosce che la concatenazione di eventi, messa in moto dalla condotta, può manifestarsi con modalità differenti, a seconda che si tratti di un disastro statico o di un disastro dinamico. In questo secondo caso, gli effetti di notevole portata estensiva, tipici del disastro, si estendono in un arco spazio-temporale più dilatato (così l’incendio e l’inondazione)¹⁷⁴. In esso devono sussistere comunque l’elemento quantitativo – eventi di portata distruttiva non comune – e quello qualitativo – la messa in pericolo in concreto della vita e dell’integrità fisica di un numero di persone indeterminato.

Tuttavia, una corrente dottrinale critica chi sussume sotto la fattispecie di disastro innominato di cui al secondo comma dell’art. 434 c.p. tanto l’incidente provocato dall’uso industriale di sostanze tossiche e pericolose quanto l’esplosione o la fuoriuscita

¹⁷⁰ S. ARDIZZONE, *Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, 1989, p. 275.

¹⁷¹ A. GARGANI, *Reati cit.*, p. 455.

¹⁷² A. GARGANI, *Reati cit.*, pp. 456-457

¹⁷³ S. CORBETTA, *Delitti cit.*, 2003, p. 629; A. GARGANI, *Reati cit.*, p. 453.

¹⁷⁴ S. CORBETTA, *ivi*, p. 630.

di gas nocivi¹⁷⁵, in quanto trasforma la figura criminosa in una fattispecie trasversale da utilizzare per ogni “eventuale esigenza di tutela”¹⁷⁶. Il rischio che la dottrina intravede sta nel fatto che l’art. 434 c. p. sia trasformato in una clausola generale, da utilizzare in chiave analogica per esigenze di tutela diverse, tanto da violare il principio di frammentarietà.

Per quanto riguarda il momento consumativo del delitto, la fattispecie di cui al primo comma si consuma con l’insorgenza del pericolo per la pubblica incolumità, mentre quella del secondo comma nel momento in cui si verifica il crollo o il disastro innominato¹⁷⁷. L’individuazione del *tempus commissi delicti* con riguardo al disastro innominato non è di facile portata. Nei paragrafi successivi si richiameranno i diversi orientamenti della giurisprudenza e della dottrina.

2.3.3 L’elemento soggettivo: quale forma di dolo?

E’ indubbio che a seconda del rapporto individuato tra i due commi mutino anche le conclusioni in ordine alle forme di dolo eventualmente rilevanti.

Per quanto riguarda il primo comma, diverse sono le posizioni assunte dalla dottrina.

Un’opinione minoritaria riscontra nella unidirezionalità degli atti di cui al primo comma la “intenzione di cagionare il crollo o il disastro” sotto forma di dolo specifico¹⁷⁸.

Così come nelle altre ipotesi di attentato, la dottrina maggioritaria ritiene, invece, non necessario il dolo specifico bensì il dolo intenzionale, per integrare il delitto. Questa più intensa forma del dolo opera in merito al processo di modificazione materiale, ma non in merito al pericolo per la pubblica incolumità, per il quale sono necessarie solo la coscienza e la rappresentazione. Perciò, si afferma che in questa fattispecie il dolo abbia natura composita: il dolo intenzionale si affianca al dolo generico¹⁷⁹.

¹⁷⁵ Ved. Caso Seveso par. 2.4.1 di questa tesi.

¹⁷⁶ A. GARGANI, *cit.*, p. 453.

¹⁷⁷ S. CORBETTA, *Delitti cit.*, p. 649.

¹⁷⁸ *Contra* C. ERRA, *Disastro ferroviario, cit.* p. 13.

¹⁷⁹ A. GARGANI, *I reati cit.*, p. 463; S. CORBETTA, *Delitti cit.*, p. 638; V. MANZINI, *Trattato, cit.*, p. 349.

Questa ricostruzione è stata adottata anche dalla prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi sul crollo di costruzioni (non sull'*altro disastro*)¹⁸⁰. Recentemente si registra, però, un cambio di registro. Questo si verifica nella sentenza Eternit di primo e secondo grado, con effetto di vera e propria imitazione nelle successive sentenze di merito e in alcune pronunce rese in sede cautelare (Enel Porto Tolle, Ilva, Isochimica, Tirreno Power)¹⁸¹.

Il nuovo filone giurisprudenziale ritiene che il criterio di imputazione da applicare sia il dolo generico, in ognuna delle sue tre forme, compreso il dolo eventuale: la locuzione “fatto diretto a cagionare” di cui all’art. 434, primo comma, deve essere letta in chiave oggettiva, come evocatrice di dolo generico.

Una proposta più moderata la avanza chi non esclude la rilevanza del dolo diretto¹⁸². Esso viene inteso come conseguenza necessariamente collegata, nella psiche dell’agente, al fatto realizzato con uno scopo diverso dalla realizzazione di un crollo o di un disastro (per esempio di risparmiare sui costi di smaltimento).

In ordine al secondo comma, una parte della dottrina propone la forma combinata di dolo richiamata anzitempo. Un’altra corrente dottrinale, invece, partendo dal presupposto che si tratta di un’ipotesi autonoma di delitto, considera rilevante il solo dolo generico¹⁸³.

2.4 L’art. 434 e il disastro ambientale.

E’ noto che la genericità del termine “disastro” ha dato la possibilità di punire condotte socialmente riprovevoli, quali le condotte integranti la figura del disastro ambientale.

Di talché, per lungo tempo questa locuzione è divenuta per la giurisprudenza una “clausola generale a valenza analogica”, in grado di estendersi a dismisura per ambito

¹⁸⁰ Così la prevalente giurisprudenza di legittimità: Cass. sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36626; Cass. sez. I, 14 dicembre 2010, n. 1332; Cass. sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41306; *contra* Cass. 29 ottobre 2009, citata in Cass. sez. I, 10 aprile 2012, n. 4049, che considera sufficiente il dolo eventuale.

¹⁸¹ Trib. Rovigo, 31 marzo 2014 (dep. 22.9.2014), pp. 78 ss., con nota di A. BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*; Trib. del Riesame di Taranto, 7 agosto 2012, sez. feriale, in proc. pen. n. 936/2010 (caso Ilva), p. 80 ss.; secondo il GIP di Avellino, decr. 15 giugno 2013, 15 novembre 2013, con nota di S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*, su www.penalecontemporaneo.it.

¹⁸² C. RUGARIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, 2015, p. 14, su www.penalecontemporaneo.it; cfr. anche A. GARGANI, *Reati cit.*, p. 463; Cass. sez. I, 7 ottobre 2009, n. 41306.

¹⁸³ A. GARGANI, *I reati cit.*, p. 463.

applicativo e confini di tutela (così nei processi Icmesa e petrolchimico di Porto Marghera, sino a quello dell'Eternit di Torino)¹⁸⁴.

La buona intenzione della giurisprudenza di voler trovare un espediente normativo per porre fine o, al più, ridurre le attività di abuso e sopruso dell'ambiente ha causato, tuttavia, non pochi problemi di carattere sostanziale e processuale.

Al fine di addentrarci nei dettagli dei nodi problematici, si ritiene opportuno richiamare i celebri casi giurisprudenziali che hanno dato origine alle più interessanti diatribe dottrinali di questi ultimi tempi.

2.4.1 Il caso Seveso e la politica di impresa dell'ICMESA.

E' nel 1986 che la Cassazione applica per la prima volta l'art. 434 c.p. ad un caso di disastro ambientale¹⁸⁵.

Nell'industria chimica ICMESA di Seveso, vi è un c.d. "disco di rottura" nel reattore che produce triclorofenolo (un componente di diversi diserbanti), pensato e progettato per evitare un'eventuale esplosione.

Il 10 Luglio 1976, nel settore ove è situato tale reattore la temperatura sale oltre i 500 gradi, tanto da provocare la rottura del disco del reattore¹⁸⁶. L'apertura delle valvole di sicurezza provoca il rilascio di una nube di vapore, densa e alta circa 40 metri, che si sviluppa nell'atmosfera per una durata di 15/20 minuti. L'alta temperatura causa, così, una modifica della reazione con una massiccia formazione di tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), sostanza comunemente nota come diossina. La TCDD viene rilasciata per la durata di 20 minuti circa e trascinata verso sud dal vento. Si forma, dunque, una nube tossica che colpisce undici comuni. Seveso è quello più colpito, essendo immediatamente a sud della fabbrica. L'evento determina su numerose persone, degenerazioni della pelle (cosiddetta cloracne) e gravi danni all'ambiente. Pochi anni dopo, la vicenda giunge nelle aule del Tribunale penale di Monza¹⁸⁷.

¹⁸⁴ F. FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto.*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 10.

¹⁸⁵ Cass., Sez. IV, 23 maggio 1986, in *Cass. pen.*, 1988, p.1252 e ss.

¹⁸⁶ C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2002, p. 393.

¹⁸⁷ A. DI CAPRIO, *Nuovi orizzonti in materia di risarcibilità dei danni ambientali non patrimoniali*, nota a Cass., Sez. Un. civ., 21 febbraio 2002, n. 2515, su www.ambientediritto.it.

Durante il processo si comprende come l'ICMESA intenda il concetto di sicurezza in modo del tutto particolare e, di conseguenza, attui una specifica politica d'impresa: nel bilanciamento fra contrapposti interessi, prevalgono le esigenze della produzione a danno delle esigenze di tutela della salute e della salubrità dell'ambiente. Nelle aule del Tribunale si riscontra la prassi di abbandonare gli impianti alle ore 6.00 del sabato mattina, per poi riprendere la lavorazione il lunedì alla stessa ora, senza che si attivino adeguate misure di precauzione, durante l'intervallo del fine settimana. Invero, in tali giorni di riposo dei lavoratori, apparecchi teoricamente funzionali a monitorare lo stato del reattore vengono posti fuori servizio. Questo avviene per "ottimizzare" la sospensione settimanale del lavoro.

Nel processo, i giudici di primo grado¹⁸⁸, condannano quattro imputati su cinque per il delitto di omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro di cui all'art. 437 c. p., (reato che si ritiene assorba il delitto di disastro colposo ex artt. 434-449 c. p.). Il quinto imputato, responsabile del dipartimento di ingegneria, viene condannato per il solo delitto di disastro colposo. Al momento di commisurare la pena, i giudici si mantengono sulla fascia bassa della cornice edittale e per di più al termine dichiarano di non doversi procedere per intervenuta amnistia per lesioni colpose plurime.

Nel giudizio di Appello¹⁸⁹, presso la Corte di Milano, la gravità delle pene si annulla completamente per tre degli imputati, mentre per i due restanti si affievolisce¹⁹⁰; tale sentenza persiste oltre il ricorso per Cassazione, rigettato dalla Corte per tutti i motivi presentati.

Il caso Seveso si annovera fra le ipotesi di responsabilità penale per tipo di produzione, ossia per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolosa¹⁹¹. Il "fatto" si identifica in un incidente chiaramente identificabile e circoscritto, se non negli effetti, quantomeno nelle modalità di verifica. Tuttavia, sotto il profilo del disvalore del fatto, affiora la macroscopica sproporzione e il notevole distacco tra il responso penale - molto contenuto - e l'evento di profonda lesività e gravità.

Inoltre, si rileva che in casi come quello esaminato, l'impianto penale classico, fondato sulla responsabilità personale, è inadeguato. Laddove, infatti, il

¹⁸⁸ Tribunale di Monza, 24.09.1983, in *Giust. Pen.*, 1986, II, p. 171.

¹⁸⁹ Corte d'Appello di Milano, 14 maggio 1985, in *Giust. pen.*, 1986, II p. 180.

¹⁹⁰ C. PERINI, *Rischio tecnologico cit.*, 2002, p. 395.

¹⁹¹ In C. PERINI, *Rischio tecnologico cit.*, 2002, p. 390, si distingue dalla responsabilità per il modo di produzione, v. F. BRICOLA, *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 1234.

comportamento dell'agente sia causalmente rilevante solo in minima parte - perché in concorso con contributi causali di altri soggetti - si giunge non raramente all'impunità di fatti di enorme portata¹⁹². Eppure, la "gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa" dovrebbe costituire una circostanza sulla base della quale comminare una pena eventualmente più severa, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3, del codice penale. A ragione di ciò, il risultato sanzionatorio viene ritenuto paradossale dalla dottrina¹⁹³, a fronte delle ancora oggi sussistenti conseguenze dell'incidente di Seveso¹⁹⁴ e all'ingente risarcimento del danno morale¹⁹⁵.

In questo caso, si potrebbe affermare che il rimedio civilistico abbia assunto la responsabilità di salvaguardare la fiducia dei consociati nell'efficacia delle norme, avendone il diritto penale deluso le aspettative.

A detta della Corte costituzionale¹⁹⁶, invero, in virtù dell'art. 2059 c. c. "accanto alla responsabilità penale (anzi, forse meglio, insieme ed 'ulteriormente' alla pena pubblica) la responsabilità civile ben può assumere compiti preventivi e sanzionatori". In altri termini, il risarcimento del danno morale dovrebbe rafforzare il carattere preventivo e sanzionatorio della responsabilità penale¹⁹⁷.

Di converso, il sistema penale si considera incapace di fornire risposte adeguate alle domande di tutela sollevate dalla collettività in presenza di offese a sfondo tecnologico a beni diffusi (ambiente, salute)¹⁹⁸, offese tipiche della società del rischio.

¹⁹² Ad oggi la questione è minimamente arginata dalla previsione della responsabilità penale della persona giuridica, sul modello del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per i nuovi delitti contro l'ambiente, legge 22 maggio 2015 n.68.

¹⁹³ C. PERINI, *Rischio tecnologico* cit. , 2002, p. 395.

¹⁹⁴ Il 10 dicembre 2015 si è svolta nell'aula 210 della seconda sezione del Tribunale civile di Monza la prima udienza conseguente alla *class action* di ben 10.174 persone danneggiate dalla diossina.

¹⁹⁵ Cass. civ., Sez. Un., 21 febbraio 2002, n. 2515.

¹⁹⁶ Corte Cost., sentenza n. 184/1986, ove si sostiene che la *ratio* informatrice dell'art. 2059 c.c., sia quella di sanzionare adeguatamente chi abbia violato la legge.

¹⁹⁷ A. DI CAPRIO, *Nuovi orizzonti in materia di risarcibilità dei danni ambientali non patrimoniali*, nota a Cassazione, Sez. Un. Civ., 21 febbraio 2002, n. 2515, sul sito www.ambientedititto.it.

¹⁹⁸ C. PERINI, cit., p. 392-399.

2.4.2 Il caso “Porto Marghera” e la nuova interpretazione dell’art. 434 c.p.

Anche nel rinomato caso del Petrolchimico di Porto Marghera, sembra far da protagonista una tipica politica di impresa. Un indizio può riscontrarsi nella comunicazione¹⁹⁹ trasmessa ai vari stabilimenti dai vertici Montedison, già edotti su una particolare correlazione tra angiosarcoma e CVM.

Nella prima parte dell’imputazione, si contestano i reati di lesione e di omicidio colposo plurimi, anche come conseguenza dell’omissione dolosa di cautele e di dispositivi diretti a prevenire il verificarsi di eventi lesivi o di danno dei singoli lavoratori esposti alla produzione del CVM - PVC (art. 437, secondo comma, c. p.), nonché il reato di disastro innominato colposo c.d. “interno” (art. 434, secondo comma e 449 c. p.) per la gravità, l'estensione e la diffusività del pericolo per la pubblica incolumità e, in particolare, per la vita e l'integrità fisica della collettività operaia del petrolchimico²⁰⁰.

Si contesta, inoltre, il reato di strage colposa ex art. 449 e si imputa la condotta messa in atto dai diversi dirigenti, operanti nel Petrolchimico, a titolo di cooperazione colposa prevista all’art. 113 c.p.

Per questo primo capo di contestazioni, in particolare per il disastro innominato interno – ossia quello riferito all'esposizione prolungata ed incontrollata di tutti i lavoratori a sostanze chimiche pericolose per la salute – l’ipotesi accusatoria evoca la consapevolezza di ciascun cooperante di aderire con la propria condotta attiva o omissiva a quella altrui, antecedente o concomitante, comunque inosservante dei medesimi doveri di natura cautelare. Nondimeno, osserva il Tribunale, non è ammissibile una “cooperazione” per il solo fatto che gli imputati abbiano diretto il plesso industriale o per il solo fatto che fossero “consapevoli” dello stato di

¹⁹⁹ La nota del servizio centrale di manutenzione sul budget per gli anni ‘78 e ‘80 indirizzata dai vertici Montedison, l’1 giugno 1977, a tutti i propri stabilimenti, quindi anche al petrolchimico di Porto Marghera dichiara: “L’obiettivo primario e costante di tutta la divisione è la competitività. E’ necessario cambiare completamente l’ottica e porsi sul piano di chi, rinunciando realisticamente ad attendere il prossimo ritorno di tempi facili, di fronte alla necessità di fare quadrare il bilancio, imposta per i propri programmi un rigido criterio di spendere solo quando è assolutamente e comprovatamente indispensabile [...] Negli altri casi bisogna correre dei ragionevoli rischi, non ha senso infatti affrontare oggi perdite di prodotto e costi sicuri per evitare conseguenze possibili in futuro, se non si è accuratamente verificato che la loro gravità e la probabilità che si verifichino sono tali da non lasciare dubbi [...] i rischi di affidabilità che potrebbero essere non accettabili se considerati nell’ambito di un singolo impianto diventano accettabili se sono frutto di una mentalità estesa ad un intero stabilimento o una divisione, e qui adesso siamo a discorrere appunto di quel frutto, di quei rischi di affidabilità per centinaia di patologie”.

²⁰⁰ Tribunale di Venezia, Sez. I, sentenza dep. 29 maggio 2002, su www.petrochimico.it.

inquinamento progressivo di antica o antichissima data. A ciò consegue l'impossibilità di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo supposto dall'accusa.

Pur avendo riconosciuto che la produzione di sostanze pericolose mette in crisi le categorie giuridiche relative alla responsabilità penale colposa, nella decisione di primo grado, si esclude l'imputazione a titolo di colpa, per non "offuscare il principio della personalità della responsabilità penale"²⁰¹. Nel motivare la decisione si esplica che la prevedibilità dell'evento può essere riconosciuta solo allorché al momento iniziale della condotta sussistano delle leggi scientifiche di copertura che rendano possibile il collegamento tra quella data condotta e il tipo di evento; la misura della diligenza dovuta è correlata alla prevedibilità dell'evento. Per il primo capo di imputazione, le insorgenze di angiosarcoma ed epatopatie, si ritengono causate da condotte precedenti al momento in cui si deve accertare la prevedibilità dell'evento; mentre, nei decenni successivi, gli imputati sono risultati rispondenti al loro dovere di diligenza.

Per questo motivo, il Tribunale considera gli imputati non colpevoli dei fatti di cui al primo capo di imputazione, sebbene, ritenga, peraltro, che possano riconoscersi gli estremi della fattispecie innominata di disastro nella semplice esposizione del gruppo dei lavoratori alle sostanze nocive. Taluno ha sostenuto che gli imputati hanno, così, evitato di sopperire ad una mera aspettativa "sociale"²⁰².

Il secondo capo di imputazione attiene, invece, nuovamente al reato di disastro innominato colposo, artt. 434, secondo comma e 449 c.p., con il quale si addebita la contaminazione dei sedimenti dei canali e delle acque delle zone della laguna di Venezia, con rischio di avvelenamento dell'intera catena alimentare; l'inquinamento del suolo e del sottosuolo di ventisei aree e il progressivo avvelenamento delle acque di falda sottostanti²⁰³. La prima richiesta di rinvio a giudizio per i crimini contro l'ambiente avviene nel dicembre 1996 e comprende tre ipotesi d'accusa: abbandono di rifiuti industriali tossico-nocivi e realizzazione e gestione di discariche sia all'interno che all'esterno dello stabilimento (1970-1988); omissione circa l'interruzione degli inquinamenti e quindi aggravamento della situazione; infine, gravi inquinamenti da diossine, a seguito dell'attività degli impianti di cloro-soda, degli impianti di produzione di CVM e di trattazione e lavorazione del cloro e dei suoi derivati.

²⁰¹ F. CENTONZE E F. D'ALESSANDRO, *Giurisprudenza di merito*, in *Cass. pen. 2003*, pp. 270-271.

²⁰² F. CENTONZE E F. D'ALESSANDRO, *Giurisprudenza di merito*, in *Cass. pen. 2003*, p. 303.

²⁰³ Tribunale di Venezia, Sez. I, sentenza dep. 29 maggio 2002, p. 1064, su www.petrochimico.it.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, si rileva la realizzazione di un eliporto su una discarica, previa copertura con cenere di carbone e riporto di terriccio, nonché sistemazione del fondo²⁰⁴. In ordine al secondo fatto contestato, emerge una richiesta ad una società esterna da parte dei vertici aziendali di svolgere indagini sullo stato degli impianti, circa la capacità di operare nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione dell'inquinamento ambientale. La società incaricata rileva la reticenza nelle risposte dei vertici in merito alle analisi di alcune acque riguardanti l'impianto di Porto Marghera. Si denota, inoltre, che lo stabilimento in questione invia i rifiuti solidi in parte ad una discarica, in parte ad un inceneritore; il residuo rimane "provvisoriamente" stoccato all'interno dello stabilimento. Relativamente alle emissioni in atmosfera nell'analisi della società si evidenziano per le alte concentrazioni di inquinanti diversi impianti. Circa la presenza nella zona industriale del cloro, dagli accertamenti si riscontra un gravissimo inquinamento. Impianto di abbattimento di alcuni composti sono realizzati solo dopo molti anni. La contaminazione industriale intanto si trasmette dagli scarichi inquinanti ai sedimenti per giungere e trasmettersi alle specie viventi²⁰⁵.

Tra i temi trattati dalla difesa emerge il già trattato sospetto di indeterminatezza della nozione di disastro innominato *ex art. 434*. Il Tribunale adduce i medesimi motivi di rigetto della Corte Costituzionale in merito alla questione²⁰⁶ e ribadisce che l'art. 434 c.p. consta di un ambito di operatività chiaramente delimitato, data la sua funzione sussidiaria (danno di particolare gravità, estensione e complessità) e la sua componente teleologica (tutela delle persone)²⁰⁷.

Le ulteriori osservazioni sostenute dalla difesa riguardano l'insussistenza della causa violenta – posto che l'art. 434 c.p. è un delitto contro l'incolumità pubblica mediante violenza – e quella della contestualità del danno. Il Tribunale non ha convalidato quelle ipotesi interpretative, sostenuta dalle difese degli imputati, secondo cui l'evento "disastroso", quale evento di danno complesso ed esteso, possa essere ritenuto tale solo in quanto "contestualmente" realizzatosi. Ebbene, secondo i giudici di primo grado, la

²⁰⁴ F. CASSON, *Esposizione introduttiva*, su www.petrochimico.it

²⁰⁵ Per una più completa visione dei fatti, v. N.BENATELLI-G.FAVARATO-E.TREVISAN, *Processo a Marghera. L'inchiesta sul Petrochimico. Il CVM e le morti degli operai. Storia di una tragedia umana e ambientale*, Associazione Gabriele Bortolozzo, Portogruaro, Nuova Dimensione, 2002; F. FABBRI, *Porto Marghera e la laguna di Venezia. Vita, morte e miracoli*, Milano, Jaka Book, 2003; F. CASSON, *La fabbrica dei veleni, Storie e segreti di Porto Marghera*, Milano, Sperling e Kupfer, 2007.

²⁰⁶ V. Cap. 2, par. 1; Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 327; Trib. Venezia, *cit.* p. 495.

²⁰⁷ A. GARGANI, *Reati cit.*, p.473.

formula giuridica dell'art. 434, secondo comma, c.p., è “adeguata” alla complessità, all'estensione e alla gravità di “effetti provocati da decenni di catabolismo industriale incontrollato”. In particolare, la nozione di causa penalmente rilevante - 40 c.p. -, secondo il Tribunale, ben può assumere significato in un contesto che si sviluppi nel tempo. Una volta verificata la rilevanza causale di uno degli antecedenti, la caratura di un fattore rispetto agli altri e la sua prossimità rispetto al momento di verifica dell'evento rimangono privi di significato. Ne deriva che, in presenza di più fatti addebitabili a più persone succedutesi nel tempo, ove risulti che senza di essi l'evento non si sarebbe verificato, a tutti e a ciascuno è possibile riconoscere rilevanza causale, sebbene l'evento sia prodotto dal fatto avvenuto per ultimo. La rilevanza dell'apporto del singolo imputato viene inquadrata dal Tribunale nei termini di efficienza causale anche nella forma di “aggravamento”²⁰⁸ di un evento di danno ambientale già prodottosi. Pertanto, a detta del Tribunale, non è necessario che l'evento “disastroso” venga a verificarsi contestualmente. La contestualità degli eventi e la causa d'origine violenta sono considerati elementi “specificativi e non costitutivi”. Elementi costitutivi sono, invece, la gravità e la diffusività degli eventi nell'ambito di una comunità estesa, elementi idonei a porre in pericolo concretamente la pubblica incolumità. Gli eventi disastrosi possono essere, perciò, determinati anche da condotte protratte nel tempo, che hanno predisposto o aggravato la situazione di rischio.

Un contrasto di opinioni tra l'ipotesi accusatoria e la decisione del Tribunale si rileva, invece, con riguardo alla nozione di disastro “permanente”. Il pubblico ministero ricollega la “permanenza” all'attualità delle conseguenze, che derivano da situazioni di antica contaminazione, materialmente cagionata da terzi antecedenti nella disponibilità della fonte inquinante e delle aree inquinate. Di contro, il Tribunale ricorda che “reato permanente” è quel reato che si configura quando persiste la condotta del soggetto sino al momento attuale²⁰⁹. Ebbene, dopo aver ammesso la sussunzione di condotte svolte in un ampio arco temporale sotto la fattispecie di disastro innominato, i giudici hanno ritenuto le accuse “totalizzanti e indifferenziate, non sempre compatibili col principio della personalità della responsabilità penale”, a motivo dell'insufficienza complessiva

²⁰⁸ Trib. Venezia, cit., p. 483.

²⁰⁹ Trib. Venezia, cit, p. 551.

del materiale probatorio a carico²¹⁰. Da queste considerazioni ne è derivato che il *fatto non sussiste*²¹¹.

Il processo giunge al secondo grado. La Corte d'Appello di Venezia riconosce l'imputazione oggettiva e soggettiva di omicidio e lesioni colpose unicamente con riguardo agli angiosarcomi e all'epatopatie²¹². Di contro, l'impostazione relativa al disastro innominato interno viene posta in discussione per l'assenza di un "macro-evento di danno", riconducibile alla tipologia di eventi disastrosi di comune pericolo mediante violenza di cui al Capo I del Titolo VI.

In ordine al secondo capo di imputazione si ravvisano, invece, molti punti di accordo con la decisione di primo grado. La Corte sostiene che non si può addebitare il delitto di disastro innominato colposo, in quanto non è possibile parlare di un evento di danno grave e complesso nel senso naturalistico dell'espressione: l'inquinamento dei canali lagunari si è verificato progressivamente nel corso degli anni ad opera prevalentemente di varie attività industriali estranee al presente procedimento e con un modesto contributo del Petrolchimico.

Anche volendo accettare la tesi dell'evento di danno a formazione progressiva, manca il secondo requisito del pericolo per la pubblica incolumità che, di norma nei delitti contro l'incolumità pubblica, è il pericolo concreto. Ma, se per la sussistenza del disastro innominato colposo è necessario un evento di danno per le persone e per le cose, è altresì necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. In altre parole "è sempre necessaria l'esistenza di un pericolo reale e concreto che deve essere accertato sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e formulando un giudizio di massima concretezza sulla base di tutte le circostanze esistenti al momento del fatto"²¹³.

L'unica difformità riguarda il capo relativo alle contravvenzioni concernenti il superamento dei limiti tabellari di cui al D.P.R. 962\73 da parte degli scarichi idrici del

²¹⁰ C. PERINI, *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2002, p. 398.

²¹¹ Tribunale di Venezia, Sez. I, sentenza dep. 29 maggio 2002, p. 1067, su www.petrochimico.it.

²¹² Corte d'appello di Venezia, Sez. II, sentenza dep. 15 Dicembre 2004, p. 722, su www.petrochimico.it.

²¹³ Corte d'appello di Venezia, Sez. II, sentenza dep. 15 Dicembre 2004, p. 724, su www.petrochimico.it.

Petrolchimico, per le quali si impone una parziale riforma con declaratoria di improcedibilità essendo le stesse estinte per prescrizione.

Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte censura l'orientamento dei giudici di secondo grado riguardo alla fattispecie di disastro innominato interno, riconfermando l'esegesi della fattispecie criminosa espressa dal giudice di prime cure. Secondo i giudici di legittimità, non appare convincente l'affermazione della Corte di merito secondo cui, per potersi configurare l'ipotesi di disastro innominato, sia necessario il verificarsi di un macro-evento. La Corte afferma che il disastro può anche non avere le caratteristiche di immediatezza e realizzarsi in un arco di tempo molto prolungato, senza che si verifichi un evento disastroso immediatamente percepibile, così come avviene per l'ipotesi di frana – art. 426 c.p. – che può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni²¹⁴. Purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità, il disastro può avere caratteristiche di durata diverse dalla immediatezza²¹⁵.

Particolarmente aspra è la critica che un A. rivolge all'impostazione accusatoria. In particolare, si attribuisce all'accusa l'intento di fronteggiare le difficoltà di accertamento, date dal dilatato sviluppo temporale degli eventi, tramite un edificio di dubbia lealtà. Esso sarebbe fondato su “un grappolo di imputazioni satellitari a schiera”, su una “incastellatura con funzioni di posa”, costituita dall'evento “megalico” del disastro innominato, su una “architrave” costituita dal nesso di continuazione – sotto il profilo oggettivo – e dalla cooperazione colposa – sotto il profilo soggettivo –, infine, il tutto sarebbe custodito dalla “cintura protettiva”, rappresentata dalla permanenza del reato²¹⁶. La dottrina citata ritiene inammissibile l'integrazione del disastro innominato nelle ipotesi – interno ed esterno – presentate dal caso Marghera per tre motivi. In primo luogo, si sottolinea che la ricostruzione del nesso di causalità, in questi casi elaborata sulla base di indagini epidemiologiche, coinciderebbe con l'aumento delle probabilità di

²¹⁴ R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Lp*, 2008, 3, p. 339 e ss.

²¹⁵ Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2007 (ud. 17 maggio 2006) n. 4675, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2837 ss., con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive “leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso Porto Marghera”*, p. 2877.

²¹⁶ C. PIERGALLINI, *Responsabilità cit.*, p. 75-84.

realizzazione dell'evento²¹⁷. Inoltre, la diligenza richiesta durante lo svolgimento di tali attività esigerebbe un sapere scientifico "superiore", più ampio di quello a disposizione della comunità. Da ultimo, si discute l'assenza della contestualità e della causa violenza, per quanto riguarda il disastro ecologico, così come ha sostenuto la difesa.

Tale considerazione è condivisa da chi sostiene che nel caso di Porto Marghera la concezione dell'elemento normativo di disastro sembra aver perso alcuni dei connotati identificativi originariamente attribuitigli dalla giurisprudenza, sia sotto il profilo dei requisiti dell'evento materiale, sia sotto quello dell'elemento teleologico del delitto. Relativamente al primo, il requisito dell'immediatezza si considera costitutivo: la gravità e la complessità del danno, assieme alla sua pericolosità per la collettività, debbono poter essere oggetto di univoco riscontro, in un determinato momento storico. Pertanto, la stratificazione, nell'arco di anni, di una miriade di micro eventi inquinanti non può corrispondere alla fattispecie, in quanto non è possibile individuare lo specifico momento di "innesco" nel quale il delitto si perfeziona, dal momento che i micro eventi lesivi si sono succeduti senza soluzione di continuità²¹⁸. In ordine al bene giuridico da tutelare, si riscontra che si viene a perdere il riferimento alla pubblica incolumità, a favore di una crescente rilevanza del bene della salute collettiva e dell'ambiente.

2.4.3 Il disastro dell'Eternit

Eternit²¹⁹ è un marchio registrato di fibrocemento, un materiale usato in edilizia soprattutto per vasche, tegole, tettoie. Il materiale è realizzato facendo uso di amianto, una sostanza la cui polvere ha effetti cancerogeni. Prima del brevetto Eternit (1901), l'industria delle costruzioni utilizza prevalentemente la pietra, il mattone, il legno e per ultimo l'acciaio. Dal 1901, la lastra ondulata già pronta, leggera, impermeabile, ignifuga, isolante, consente al costruttore di risparmiare in termini di tempo e di denaro, sicché l'eternit può chiedere prezzi altissimi rispetto ai suoi costi²²⁰. Nel 1973 la

²¹⁷ Per l'applicazione in materia di imputazione causale del criterio dell'aumento del rischio nel processo Marghera cfr. L. MASERA, *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 6.

²¹⁸ R. MARTINI, *Il disastro cit.* p. 347.

²¹⁹ Per una descrizione dei fatti v. S. MOSSANO, M. BRAMBILLA (introduzione), *Morire d'amianto. Il caso Eternit: la fabbrica, le vittime, la giustizia.*, La Stampa/40k, 2012.

²²⁰ Trib. Torino, 13 febbraio 2012, su www.penalecontemporaneo.it p. 193.

famiglia di imprenditori svizzeri proprietaria della Eternit, affiancata da imprenditori belgi, diventa responsabile degli stabilimenti italiani di Casale Monferrato, Cavagnolo, Broni e Bari. Negli anni Cinquanta a Casale Monferrato si riscontrano malattie e morti di operai che lavorano in azienda e negli anni Sessanta iniziano ad ammalarsi e a morire anche persone non occupate direttamente nella fabbrica. Nel 1986 Eternit chiude l'ultimo stabilimento italiano: il ramo italiano dell'azienda fallisce. Il 22 dicembre del 2004 viene presentata a Torino la prima denuncia contro i proprietari dell'azienda per inosservanza di qualsiasi disposizione in materia di sicurezza sul lavoro. Il primo processo Eternit comincia il 6 aprile del 2009: vengono presentate 2889 richieste di risarcimento danni.

La sentenza di primo grado arriva il 13 febbraio del 2012: i due proprietari della multinazionale dell'amianto, sono condannati per disastro doloso innominato²²¹ - art. 434, secondo comma, c.p. - e per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche art. 437, primo e secondo comma, del codice penale.

Nell'esaminare il capo di imputazione relativo all'art. 434 c.p., il Tribunale richiama la funzione della fattispecie di disastro innominato quale norma di chiusura²²². Poiché il legislatore non indica espressamente in che cosa consiste il disastro innominato e non descrive la condotta in presenza della quale si possa ritenere integrato l'elemento materiale del reato, il concetto di altro disastro può essere desunto dai *dicta* della Corte

²²¹ Le condotte contestate dal pubblico ministero consistono nell'aver "nei predetti stabilimenti omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi; in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche; presso le abitazioni private dei lavoratori omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia"; con l'aggravante di disastro avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, Trib. Torino, 13 febbraio 2012, su www.penalecontemporaneo.it p. 90.

²²² Trib. Torino, cit., p. 496.

Costituzionale e della Corte di Cassazione²²³. La sentenza, perciò, accoglie la tesi secondo cui il disastro comprende altresì quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo eventualmente molto prolungato, purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute che consentono di affermare l'esistenza di una offesa della pubblica incolumità, così come si verifica nel caso di specie²²⁴.

Sotto il profilo del nesso causale, la pronuncia evidenzia che la situazione disastrosa scaturisce da una serie complessa di cause e di fattori che si susseguono nel tempo. Ad una situazione ambientale già compromessa, si sommano le condotte degli imputati, che con il loro apporto causale contribuiscono a determinare la situazione finale di disastro ambientale. In questo scenario, si ritiene praticamente impossibile diversificare il ruolo causale svolto da ciascuno degli imputati rispetto all'evento. Malgrado ciò, poiché le cause sorte dopo le rispettive condotte degli imputati non sono da considerarsi abnormi o assolutamente imprevedibili, la condotta di ciascun imputato si ritiene determinante nella causazione dell'evento. Invero, secondo il Tribunale, il rapporto causale tra tali condotte e l'evento non è interrotto da cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare il disastro²²⁵.

Un altro punto focale della sentenza del Tribunale di Torino attiene all'individuazione del momento consumativo del reato. I giudici di prime cure si chiedono se, in questo caso, la consumazione dipenda dalla cessazione della condotta degli imputati o dalla realizzazione dell'evento-disastro, che potrebbe perdurare a lungo. Si considera, così, l'ipotesi dei delitti ad evento naturalistico²²⁶, in cui il momento di consumazione del reato è determinato non dal tempo in cui viene realizzata la condotta, bensì da quello successivo in cui si verifica l'evento. Ebbene, ad avviso del Tribunale anche il disastro, al pari dell'evento naturalistico, prescinde dal tempo in cui realizza la condotta che lo produce e può verificarsi in momenti diversi ed in tempi anche molto distanti da quello della condotta stessa. Quest'ultima situazione viene definita dalla sentenza come "disastro perdurante": l'evento, elemento costitutivo della fattispecie autonoma di cui all'art. 434, secondo comma, perdura nel tempo, e conseguentemente il reato non può

²²³ Cass. Sez. III, 16 gennaio 2008 n. 9418, in *C.E.D. Cass.* n. 239160; Sez. IV, 9 marzo 2009 n. 18974, in *C.E.D. Cass.* n. 243992.

²²⁴ Trib. Torino, cit., p. 510.

²²⁵ Trib. Torino, cit., p. 517-5718.

²²⁶ Così Sez. IV, sentenza del 4 dicembre 1978 n. 3033, in *C.E.D. Cass.* n.14159.

considerarsi consumato. Tali considerazioni riverberano i loro effetti sul calcolo della prescrizione.

Passando all'elemento soggettivo del reato, i giudici torinesi assegnano una valenza oggettiva all'espressione "fatto diretto a" e conseguentemente allargano l'ambito di applicazione dell'art. 434 c.p. anche al dolo diretto ed a quello eventuale. Essi non condividono il parere di chi ammette il solo dolo intenzionale, tralasciando un inspiegabile vuoto di tutela. Se si escludesse il dolo eventuale dalla fattispecie, la condotta sarebbe infatti punita a titolo di dolo intenzionale ai sensi dell'art. 434, secondo comma, c.p. e a titolo di colpa in forza dell'art. 449 c.p., ipotesi ancor meno grave del dolo eventuale.

La decisione del Tribunale viene criticata sotto diversi profili.

In primo luogo, taluno biasima la collocazione del disastro ambientale nella fattispecie di cui all'art. 434 c.p., a motivo delle incompatibilità tra beni giuridici da tutelare. Sebbene i giudici torinesi intendano il bene ambiente in una chiave antropocentrica, ciò si ritiene insufficiente per mantenere l'oggetto della tutela nei confini della pubblica incolumità²²⁷. La sussunzione del disastro ambientale all'interno dei delitti contro l'incolumità pubblica mediante violenza è deplorata anche sul piano della tipicità dei fatti, a motivo del *deficit* di violenza della condotta e di immediatezza e distruttività dell'evento²²⁸. Di contro, vi è chi sostiene che secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata il concetto di disastro non richiede i requisiti della violenza della condotta e dell'immediatezza dell'evento. Anche l'epiteto di "evento distruttivo" che utilizza la Consulta per indicare il disastro, può tradursi in gravi forme di contaminazione dell'ambiente, distruttive dell'ecosistema²²⁹. Secondo tale A., l'auspicio della Corte Costituzionale all'introduzione di una normativa *ad hoc* per il disastro ambientale, piuttosto che rigettare la sussunzione tanto criticata, la presupporrebbe e indirettamente la confermerebbe.

In secundis, la dottrina sottolinea il rinnovato tentativo di sopperire agli ostacoli probatori circa l'accertamento delle migliaia di malattie e morti provocate

²²⁷ M. PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 5, 2014, p. 1813.

²²⁸ A. BELL, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, Enc. it. Trecc., 2013.

²²⁹ S. ZIRULIA, *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 485.

dall'amianto²³⁰. Secondo l'A. i giudici intendono raggiungere il fine di “una generale sicurezza ambientale”, tramite la sostituzione della causalità individuale – da accertare caso per caso – con il concetto di causalità collettiva, che riflette una condizione della realtà distinta da quella relativa ai singoli infortuni e li comprende, unificandoli, come episodi particolari di un fenomeno più esteso.

Ad avviso di altra dottrina, considerare l'evento disastroso ancora in atto, stante la continuazione della mortalità, nasconde l'intento di posticipare il *dies a quo* della prescrizione²³¹. Inoltre, si è affermato che collegare il computo della prescrizione alla natura perdurante del disastro si traduce in una “ingiustificata disparità di trattamento nei confronti delle vittime”, poiché la tutela penale è riconosciuta o meno sulla base di una circostanza di fatto - il luogo di residenza - che riguarda il carattere permanente del rischio da amianto²³².

Ritornando alla prosecuzione del processo, la Corte d'Appello di Torino assolve gli imputati per avvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 437 c.p., viceversa, conferma la condanna per disastro innominato doloso, estendendo la responsabilità anche per quegli stabilimenti che nella sentenza di primo grado sono stati esclusi dall'imputazione.

Le novità della decisione riguardano la collocazione delle condotte sussunte in primo grado sotto la fattispecie di cui all'art. 437 c.p. e il rilievo del fenomeno epidemico nella configurazione del disastro.

In ordine alla prima, i giudici del gravame ritengono che l'art. 434 c.p. comprenda anche le condotte che il Tribunale ha ascritto sotto la forma dell'art. 437 del codice penale²³³. Ai fini della prova della sussistenza del nesso causale tra il disastro interno e la condotta degli imputati rileva il concetto di causalità collettiva.

In merito alla seconda, la Corte considera l'evento disastro integrato da due elementi inscindibilmente connessi: da un lato il pericolo per l'incolumità pubblica, dall'altro il fenomeno epidemico, rappresentato dall'eccesso di patologie amianto-correlate nella popolazione degli esposti²³⁴. Tale considerazione apporta delle conseguenze circa il

²³⁰ F. FORZATI, *cit.*, nota 52 p. 12.

²³¹ M. VENTUROLI, *Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i “disastri ambientali”*, in *Giur. it.*, V, p. 1222.

²³² S. ZIRULIA, *cit.*, p. 493.

²³³ Corte d'Appello di Torino, sentenza 3 giugno 2013, p. 388, su www.penalecontemporaneo.it.

²³⁴ *Ivi*, p. 327: “il particolare fenomeno epidemico [...] possiede i requisiti caratterizzanti il disastro nell'accezione prima determinata: la prorompente diffusione di polveri di amianto avvenuta nei quattro

momento consumativo del reato, in quanto la consumazione viene individuata nel momento in cui viene meno l'eccesso numerico dei casi di soggetti deceduti o ammalati rispetto agli attesi specificamente riscontrato dalle indagini epidemiologiche. Soltanto da allora può iniziare a decorrere il termine della prescrizione. A ragione di ciò, dinanzi alla Corte, perde rilevanza la distinzione tracciata dai giudici di primo grado tra i comuni bonificati e quelli ancora contaminati: invero, l'eccesso numerico delle patologie da amianto riguarda, ancora, tutte e quattro le zone in cui si trovavano gli stabilimenti Eternit. Pertanto, si può dire che il carattere permanente del disastro innominato è stato di fatto confermato. Tuttavia, i giudici di secondo grado ricostruiscono differentemente il momento consumativo del reato in oggetto, dovendo rientrare anche il c.d. fenomeno epidemico²³⁵.

Parte della dottrina, critica l'impostazione data dai giudici di secondo grado. Si sostiene che la contestazione del disastro doloso deve escludere dall'imputazione le morti dei soggetti, dato su cui si regge l'accusa. Di converso, l'A. propone l'utilizzo di un'affidabile evidenza epidemiologica circa l'aumento di mortalità da esposizione per l'imputazione a titolo di omicidio o lesioni tramite la tecnica dell'*accertamento alternativo* dell'evento²³⁶. Sotto il profilo della consumazione del reato, l'A. citato mette in risalto il nuovo elemento di cui si arricchisce la nozione di disastro nella sentenza dei giudici torinesi, ossia il fenomeno epidemico. Nei casi, come quello in questione, in cui si accerta che l'agente patogeno disperso nell'ambiente effettivamente cagioni un eccesso di mortalità tra gli esposti, il reato dovrebbe ritenersi in corso di consumazione sino a che non sia cessato l'aumento di mortalità attribuibile all'azione dell'agente²³⁷.

Ad avviso di altri, il fenomeno epidemico dovrebbe afferire alla sfera della salute pubblica, precipuamente tutelata dalle fattispecie enucleate nel Capo II del Titolo VI del

siti produttivi gestiti dalle società italiane del gruppo Eternit e nelle aree intorno ad essi ha, in effetti, interessato importanti insediamenti industriali e una vasta porzione di territorio abitato da migliaia di persone, seriamente modificando l'*ecosistema* preesistente, ed ha contaminato un'ampia superficie geografica, così innescando il quadruplici fenomeno epidemico tuttora in corso, caratterizzato dalla protratta e tuttora perdurante situazione di pericolo per l'incolumità di un numero indeterminato di soggetti. Si può, pertanto, asserire, senza tema di errore, che il fatto oggetto del giudizio possiede i connotati dell'*altro disastro* postulati dalla disposizione dell'art. 434 c.p.”.

²³⁵ M. VENTUROLI, *Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"*, cit., p. 1224.

²³⁶ L. MASERA, *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, n. 3-4, 2014, p. 355.

²³⁷ L. MASERA, *La sentenza della cassazione sul caso eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, III, 2015, p. 1571.

codice penale. I disastri “nominati” contenuti nel Capo I, per converso, non possiedono, invece, caratteristiche idonee a determinare l’insorgere di una malattia. Il richiamo al concetto di fenomeno epidemico, peraltro, collide con il significato tecnico-giuridico²³⁸ attribuito al termine “epidemia”, da intendersi come “malattia infettiva e diffusiva, suscettiva di colpire contemporaneamente un gran numero di persone e di diffondersi ulteriormente”. Tali non sono le patologie asbesto-correlate, in quanto sprovviste della capacità di trasmissione da un individuo all’altro per mezzo del contatto o di altro veicolo; la loro insorgenza esige, di converso, un’esposizione diretta all’agente cancerogeno²³⁹.

Per quanto riguarda la permanenza del reato, si critica l’indebita commistione tra “disastro” ed “effetti” dello stesso, i quali ben possono manifestarsi in un momento lontano nel tempo rispetto alla realizzazione dell’evento tipico, senza che ciò escluda la verifica del disastro entro un lasso temporale tendenzialmente istantaneo e determinato. L’operato dei giudici torinesi produce il rischio di un’incontrollabile dilatazione dello spettro punitivo di siffatto articolo in chiave analogica, giungendo a considerare “disastro” qualsiasi accadimento capace di mettere in pericolo un numero indeterminato di soggetti²⁴⁰.

Le obiezioni sin qui riportate trovano un parziale riscontro nella decisione del giudice di legittimità. Proposto ricorso per Cassazione il 19 novembre 2014, la Corte²⁴¹ annulla per intervenuta prescrizione la sentenza di condanna per il delitto di disastro innominato doloso, inflitta dalla Corte d’Appello di Torino.

La decisione del giudice di ultima istanza convalida il consolidato orientamento giurisprudenziale di avvalersi della fattispecie del disastro innominato per perseguire i responsabili dei fatti di contaminazione ambientale con pericolo per la vita e l’incolumità degli individui. Al fine di ricondurre il caso nell’area applicativa dell’art. 434 c.p., la Suprema Corte confuta i due argomenti tradizionalmente invocati dalla dottrina per escludere la riferibilità della norma ai disastri ambientali.

In particolare, si afferma che il riferimento alla commissione “mediante violenza” in contrapposizione a quella “mediante frode”, sta semplicemente ad indicare che il fatto postula l’impiego di un qualsivoglia energia o mezzo idoneo a superare l’opposizione

²³⁸ S. ARDIZZONE, voce *Epidemia*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Utet, 1990, p. 251.

²³⁹ M. PAOLI, *Esposizione cit.*, p. 1821.

²⁴⁰ *Ibidem*.

²⁴¹ Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, su www.penalecontemporaneo.it.

della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la "cooperazione" di quella²⁴². L'impiego della violenza deve essere considerato come impiego di energia fisica, compatibile con alcune modalità di disastro ecologico caratterizzate dalla reiterazione di condotte che a distanza di tempo provocano un inquinamento di dimensioni straordinarie. Ne consegue la possibilità di considerare come azione "violenta" anche la "semplice emissione di sostanze che dia luogo ad un pericolo per la pubblica incolumità", quale per l'appunto la diffusione delle polveri di amianto²⁴³.

In ordine all'istantaneità - caratteristica secondo la dottrina del disastro - la Suprema Corte puntualizza, poi, che alcune ipotesi di disastro disciplinate nel capo I del titolo VI non possiedono il requisito dell'istantaneità, giacché in esse l'evento tipico è ontologicamente destinato a prolungarsi nel tempo. Pertanto, possono essere ricompresi nella fattispecie in questione anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che si realizzano in un arco di tempo anche molto prolungato e che pure producono quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, costituente una lesione alla pubblica incolumità²⁴⁴.

La dottrina considera quest'ultima una argomentazione debole, giacché, gli esempi evocati dalla Cassazione si perfezionano in un momento ben preciso, ancorché l'evento possa subire evoluzioni o perdurare nel tempo²⁴⁵.

Differisce nella sentenza della Corte di legittimità, anche il ruolo attribuito alle morti provocate dalla sostanza tossica. Mentre la Corte di Appello le considera elemento costitutivo dell'art. 434 c.p., i giudici di legittimità le reputano conseguenza del disastro. Concorde con tale scelta l'A. che individuava nella ricostruzione della Corte d'Appello due esiti infelici: l'incoerenza sanzionatoria e "lo stravolgimento dell'offensività giuridica del reato irragionevole da un punto di vista sistematico"²⁴⁶. In effetti, l'art. 434 c.p. - posto a tutela dell'incolumità pubblica e non della vita e dell'integrità fisica - renderebbe punibile con la pena massima sino a dodici anni la condotta di colui che,

²⁴² Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, su www.penalecontemporaneo.it, p. 67.

²⁴³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 180. In tal senso già V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, VI, Torino, 1935, p. 196.

²⁴⁴ Così Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, cit.; Cass., Sez. V, 11 ottobre 2006 – 7 dicembre 2006, n. 40330, Rv. 236295.

²⁴⁵ M. VENTUROLI, *cit.*, p. 1223.

²⁴⁶ L. MASERA, *La sentenza della cassazione sul caso eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, III, 2015, pag. 1575.

seppur inquadrabile nel disastro, dolosamente provoca plurimi omicidi, ovverosia, una strage²⁴⁷.

Per quanto concerne la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, nel momento antecedente il deposito della motivazione della sentenza, si suppone che la ragione della prescrizione del disastro innominato risieda nella qualifica del capoverso dell'art. 434 c.p. come circostanza aggravante: in tal modo si tenderebbe a collocare il momento perfezionativo del reato al tempo della realizzazione della condotta²⁴⁸.

Ma, l'argomentazione addotta dalla Corte è diversa. Il secondo comma dell'art. 434 c.p. è comunque qualificato come circostanza aggravante; tuttavia, si ritiene che la fattispecie in questione si perfezioni con il venire in essere del disastro²⁴⁹.

Di conseguenza, il punto focale della dibattito relativo alla consumazione del reato ritorna ad essere quello della individuazione del disastro che costituisce l'evento tipico del capoverso in questione. Ebbene, i giudici di legittimità in questo caso appoggiano la distinzione tra perfezione e consumazione del reato, sostenuta da parte della dottrina²⁵⁰: la prima si realizzerebbe al tempo della verifica di tutti gli elementi essenziali dell'illecito penale, mentre la seconda nel momento in cui il reato perfetto raggiunge la sua massima gravità. Nell'ipotesi in questione, quindi, il disastro innominato si consuma al tempo della chiusura degli stabilimenti italiani della multinazionale Eternit, tempo in cui le polveri di amianto raggiungono la loro massima concentrazione nell'ambiente.

La decisione della Corte di legittimità sul caso Eternit viene considerata l'ultimo stadio di un percorso evolutivo e creativo di durata trentennale, svolto dalla giurisprudenza.

Ad avviso di un A., la raffinata costruzione del capo d'imputazione forza i confini di tipicità e gli ambiti applicativi dell'434 c.p., per perseguire una catastrofe ambientale di

²⁴⁷ Cass., ult. cit., p. 76.

²⁴⁸ M. VENTUROLI, *cit.*, p. 1225.

²⁴⁹ Il giudice di legittimità afferma, nella sentenza p. 72, "nelle ipotesi in cui l'evento aggravante è previsto come finalità originaria dell'agente, in relazione alla medesima condotta, si configura un doppio evento, il secondo dei quali non rappresenta mero effetto dannoso esterno alla fattispecie astratta ma è per ogni aspetto evento interno ad essa, persino sotto il profilo del dolo, e perciò tipico, seppure non necessario per il perfezionamento nella forma 'minima', prevista per il titolo"; in senso analogo in dottrina A. PAGLIARO, *Il reato*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 332.

²⁵⁰ F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Generale*, Cedam, Padova, 2007, pp. 416 e seg.; A. PAGLIARO, *Il reato*, *cit.*, p. 333.

immane gravità²⁵¹. Fautore di tanto deprecata operazione è il potere giudiziario che cancella, in questo modo, il senso politico del “reato che non c’è”.

Tuttavia, il Supremo Collegio ha messo a nudo l’inidoneità della struttura dell’art. 434, secondo comma, c.p. a sanzionare i fatti di contaminazione ambientale, i cui effetti dannosi si manifestano a distanza di decenni dalla cessazione della condotta del reato. Non di rado, i processi aventi riguardanti disastri ambientali, incardinati su questa fattispecie incriminatrice, possono cadere sotto la scure della prescrizione.

A ragione di ciò, si afferma che, l’ingiustizia provata dalle “vittime dell’amianto” deve necessariamente ripiegare dinanzi al primato della legalità penale, sacrificata invece da parte dei giudici di merito²⁵².

La collocazione del disastro ambientale Eternit nella nozione di disastro “innominato” avviene attraverso l’esercizio da parte del giudice del potere di “nominare” le ipotesi tipiche disastro innominato “in via performativa”²⁵³. Ma, per evitare che tale potere si trasformi in arbitrio, è necessario che l’organo giudicante osservi dei limiti interpretativi. Ebbene, proprio il momento consumativo del reato pare essere uno di questi limiti. La dottrina tiene a sottolineare che il diritto penale deve essere fedele alla legge: da ciò dipende la garanzia della libertà di ciascuno. E’ solo il legislatore ad avere il compito e il dovere di far coincidere diritto e giustizia; al giudice è consentito, ma solo nel limite del *secundum legem*²⁵⁴.

2.4.4 L’emergenza rifiuti

L’uso di “terreni agricoli come discariche abusive di un’imponente massa di rifiuti pericolosi estremamente inquinanti il terreno e l’ecosistema” è il fatto che ha suscitato il dubbio di legittimità costituzionale²⁵⁵ dell’art. 434 del codice penale.

Il Gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 7 dicembre 2006²⁵⁶, sospende il procedimento in corso nei confronti di un imputato, accusato di aver gestito un traffico

²⁵¹ F. FORZATI, *Irrilevanza cit.*, p. 11. Più avanti l’A. afferma che “il vero volto dell’art.434 c.p. è il vuoto normativo che l’*horror vacui* giurisprudenziale aveva rimosso”.

²⁵² M. VENTUROLI, *cit.*, p. 1226.

²⁵³ D. CASTRONUOVO, *Il caso eternit. un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, su www.legislazionepenale.eu, 16 luglio 2015, p. 16.

²⁵⁴ G. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 78.

²⁵⁵ Corte Cost., sentenza n. 327/2008 cit.

illecito di rifiuti con varie modalità e spiegamento di mezzi, utilizzando numerosi terreni agricoli e trasformandoli in vere e proprie discariche abusive di rifiuti pericolosi abbandonati, tal quali, nell'ambiente, e di aver, così, causato un disastro ambientale doloso in un'ampia zona territoriale, a causa dell'imponente massa di rifiuti pericolosi, estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema.

Le problematiche inerenti l'applicazione dell'art. 434 c.p. ai casi di disastro ambientale sono, quindi, messe in evidenza con l'emergenza ambientale campana. Essa è caratterizzata dall'ingente e continuo intervento della pubblica amministrazione tramite il Commissariamento della gestione dei rifiuti (modello di azione amministrativa straordinaria che fa parte degli interventi urgenti in materia di protezione civile)²⁵⁷.

Nonostante i limiti posti dalla Corte Costituzionale²⁵⁸, in Campania tale Commissariamento diventa un vero e proprio sistema, "legittimato" da numerose proroghe, che lo fanno durare all'incirca 20 anni. In questo frangente i margini dei poteri degli organi amministrativi si fanno sempre più sfumati, fino a lasciare ampio spazio alla vera e propria discrezionalità²⁵⁹.

Negli impianti non si produce Cdr – combustibile derivato dai rifiuti –, bensì balle composte non utilizzabili come combustibile per mancanza di requisiti. L'autorità giudiziaria interviene a questo punto con diversi provvedimenti di sequestro penale degli impianti, ai fini di una chiusura definitiva degli stessi. Ma, a fronte di tali provvedimenti cautelativi, il Governo inizia a "legalizzare l'uso illegittimo dei siti", trasformandoli in effettive discariche. Questa azione viene inquadrata quale fattispecie concreta del disastro ambientale campano²⁶⁰.

Lo "scudo legale" della permanenza, nella sostanza illegittima e illecita, dei rifiuti è considerato l'art. 2 del D. l. 14/2005²⁶¹, in quanto esso trasforma i siti di stoccaggio in discariche "provvisorie", dove sono depositate i rifiuti, in attesa della "messa a regime

²⁵⁶ Ufficio Indagini preliminari S. Maria Capua Vetere, Ordinanza di rimessione di legittimità costituzionale, 7 dicembre 2006.

²⁵⁷ Per le differenze tra il Commissario straordinario di Governo all'emergenza rifiuti e il Commissario straordinario per la protezione civile vedi Consiglio di Stato 22 gennaio 1999 n. 52.

²⁵⁸ Corte Cost. sentenza 14 aprile 1995 n. 127, ove si sottolinea "il carattere eccezionale del potere di deroga alla normativa primaria" e si pone le condizioni del limite temporale delle deroghe e della definizione di tempi, contenuto e modalità di esercizio dei poteri.

²⁵⁹ A. CARDONE, *La normalizzazione dell'emergenza, Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 220 – 223; L. RAMACCI, *Emergenza rifiuti: riflessioni sul nuovo sistema sanzionatorio "speciale"*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 4, 2009, p. 327 ss.

²⁶⁰ F. FORZATI, *Irrilevanza cit.*, p. 26.

²⁶¹ Cfr. F. BARBAGALLO, *Storia della camorra*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 246 ss.

del sistema regionale” di smaltimento. E’ da tenere presente che la “provvisorietà” delle discariche è finalizzata al mantenimento dei contributi²⁶².

Nel 2008, il regime speciale instauratosi in Campania per l’emergenza rifiuti giunge al suo culmine: i “siti, le aree e gli impianti connessi alla gestione dei rifiuti” si trasformano in zone “di interesse strategico nazionale”²⁶³.

Di tal guisa, le discariche diventano aree impermeabili ai controlli di legalità e vengono dispensate dal rispetto dei normali standard di sicurezza. Non è fuori luogo l’osservazione che autori del disastro ambientale in Campania sono i politici e la pubblica amministrazione. A causa del contributo di tali due forze istituzionali, da un contenuto pericolo ambientale si passa ad un “rischio ambientale sistemico” per approdare ad un vero e proprio disastro, prodotto da 6 milioni di tonnellate di rifiuti, non smaltibili da termovalorizzatori.

Ebbene, il processo penale innanzi al Tribunale di Napoli scaturisce dalla mancata esecuzione del contratto d’appalto per lo smaltimento da parte dell’Associazione Temporanea di Imprese (Ati) Fibe. Negli impianti realizzati dalla Ati, si producono ecoballe che non possono essere bruciate per l’assenza del termovalorizzatore e perché non a norma²⁶⁴.

L’azione penale si focalizza in particolare sulla mancata attuazione del piano regionale di smaltimento di rifiuti, e si fonda sui reati contro la pubblica amministrazione: nei dieci capi d’imputazione non compare l’art. 434 del codice penale. Ne consegue che nella sentenza sembra che siano stati lesi meri interessi privatistici, sacrificabili alle esigenze economiche, gestionali ed organizzative sottese al contratto d’appalto.

Ai reati ambientali viene fatto un unico accenno²⁶⁵, in cui si afferma che “il profilo ambientale non è avulso dal presente processo e aleggia costantemente su esso”.

Lo stato di emergenza protratto e sistematizzato rende il “disastro ambientale” un obiettivo politico-amministrativo strategico²⁶⁶. Il disvalore delle plurime azioni (ed omissioni) penalmente rilevanti per la realizzazione del macro-danno ambientale viene meno a seguito della trasformazione delle condotte in azioni “socialmente adeguate”, integranti il contratto di appalto.

²⁶² F. FORZATI, *ibidem*.

²⁶³ Art. 2, Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90104.

²⁶⁴ Tribunale di Napoli, Sez. V, sentenza 1 febbraio 2014, p. 78.

²⁶⁵ Così sentenza Tribunale di Napoli, cit., p.196.

²⁶⁶ F. FORZATI, *op. cit.*, p. 32.

Inoltre, l'esito del processo non corrisponde alle aspettative dell'accusa: l'assoluzione di tutti gli imputati, perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di Napoli ritiene le condotte dei soggetti non rilevanti sotto il profilo penalistico, ma eventualmente sotto quello politico. Tali azioni sono state considerate esclusivamente un tentativo di "evitare la paralisi nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti"²⁶⁷. Tuttavia, è doveroso segnalare la recente sentenza del Tribunale di Napoli²⁶⁸ di cui ancora non sono sopraggiunte le motivazioni, che condanna a vent'anni per i reati di disastro ambientale e avvelenamento delle acque a titolo di dolo, e per associazione mafiosa il principale imputato, additato da diversi pentiti fin dal 1993 come figura chiave dello smaltimento illecito di rifiuti industriali in Campania; a sedici anni per associazione mafiosa e disastro ambientale un altro imputato già detenuto per estorsione e infine a cinque anni e sei mesi per disastro e avvelenamento colposi il sub commissario all'emergenza rifiuti degli anni tra il 2000 e il 2004.

Un analogo epilogo si verifica in ordine alla contestazione degli artt. 434 e 449 c.p., per un incontrollato e illegale accumulo di rifiuti dal quale, a causa di un rogo, si solleva una nube di gas di natura incerta, ma di tal consistenza da porre in allarme la popolazione e la pubblica autorità. In questo caso, la Corte di Cassazione, considera penalmente responsabili gli imputati²⁶⁹.

Secondo taluno²⁷⁰, le singole condotte colpose, sebbene produttive di diversificate serie di eventi lesivi dell'integrità ambientale, non presentano, da sole, tutti i requisiti costitutivi del disastro (così, la dispersione nell'atmosfera di gas nocivi in seguito alla combustione di rifiuti e l'inquinamento del suolo sottostante la discarica abusiva). A motivo di ciò, l'organo giudicante decide di analizzare nel loro insieme i singoli esiti di danno, come un unico fenomeno macro-lesivo e disastroso. Di talché, la nozione di disastro verrebbe indebitamente estesa sino ad abbracciare un insieme di "sotto-eventi, avulsi da qualsiasi vincolo di interdipendenza". Ciò avrebbe compromesso sensibilmente il principio di tipicità e condannato l'art. 434 c.p. alla più assoluta indeterminazione ed incapacità descrittiva.

²⁶⁷ Trib. Napoli, *cit.*, p. 245

²⁶⁸ Trib. di Napoli, Sez. V, 15 luglio 2016, per una sintesi del processo v. www.taskforcepandora.com/processo-resit.

²⁶⁹ Cass., sentenza 20 febbraio 2007, in *FI*, 2008, II, p. 358.

²⁷⁰ R. MARTINI, *Il disastro cit.* p. 346.

Atra dottrina fa notare che malgrado il tentativo della Corte di riscontrare nel fatto il pericolo per la vita o la incolumità di un gruppo indeterminato di persone, le concrete modalità di realizzazione del rogo sembrano costituire un pericolo per la salute collettiva, dovuta alla permanenza, nell'aria circostante la discarica, di gas dalla supposta natura nociva²⁷¹.

La sentenza in questione pone luce su diversi profili di particolare rilevanza.

In primis, si ritiene che l'accertamento del pericolo concreto per la pubblica incolumità debba essere realizzato tramite “un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone”²⁷². Inoltre, la prova del pericolo può essere inferita, secondo il giudice di legittimità, anche dalla decisione delle Autorità preposte alla tutela dell'igiene pubblica di predisporre il monitoraggio permanente del sito e, addirittura, anche un piano di evacuazione di tutta la popolazione residente e “dall'inquinamento del terreno e delle acque circostanti la discarica”²⁷³.

Interessante è anche un'altra recente pronuncia²⁷⁴ sul tema dell'abbandono di rifiuti, ove la Corte di legittimità sostiene che ripetute condotte di scarico di una quantità ingente di rifiuti e di occultamento mediante sotterramento sono idonee in concreto ad incidere sull'ambiente con conseguenze gravi e potenzialità lesive nei confronti dell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale imponente contaminazione di siti causa un pericolo concreto ed effettivo, “sia per la durata nel tempo del traffico illecito, sia per l'incidenza concreta dell'attività di interrimento, con inquinamento del terreno e contaminazione altamente probabile”.

2.4.5 Il caso Ilva

In data 25 luglio 2012, il G.I.P. presso il tribunale di Taranto dispone il sequestro preventivo di aree e impianti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto - il maggiore polo di produzione dell'acciaio in Europa - affidando a quattro custodi giudiziari il compito di avviare le procedure tecniche e di sicurezza per il blocco delle

²⁷¹ R. MARTINI, *cit.*, p. 344.

²⁷² Cass., sentenza *cit.*, in FI 2008, II, p. 361.

²⁷³ Così anche Cass. Sez. III, 29 febbraio 2008, n. 9418. su www.ambientedeiritto.it.

²⁷⁴ Cass. pen., Sez. III, 14 luglio 2011 n. 46189 su www.penalecontemporaneo.it.

specifiche lavorazioni e lo spegnimento degli impianti, “sovrintendendo alle operazioni ed assicurandone lo svolgimento nella rigorosa osservanza delle prescrizioni a tutela della sicurezza, dell’incolumità pubblica e dell’integrità degli impianti”²⁷⁵.

Il sequestro preventivo *ex art. 321 c.p.p.* è una misura cautelare reale che viene disposta in questo caso per soddisfare l'esigenza di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p., e che svolge una funzione inibitoria di una condotta ritenuta pericolosa. Parimenti alle altre misure cautelari, le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo consistono nel *fumus boni iuris*, ossia la probabilità che il provvedimento finale che si vuole cautelare venga effettivamente adottato, e nel *periculum in mora*, il pericolo di pregiudizio per un futuro provvedimento. In merito, è intervenuta la Corte costituzionale, definendo i criteri ai quali il giudice deve attenersi nel disporre il sequestro: l'esistenza del reato, avendo riferimento alla sua astratta configurabilità; la verifica dell'integrità dei presupposti; l'obbligo di motivazione²⁷⁶.

Nel caso di specie, il sequestro incide sulla continuità di gestione di uno stabilimento di grandi dimensioni, al fine di bloccare l'attività ritenuta delittuosa e di avviarne il risanamento, con la conseguente messa in gioco dell'attività produttiva e dell'occupazione²⁷⁷.

Tale provvedimento di sequestro è stato sostanzialmente confermato dal tribunale, in funzione di giudice del riesame²⁷⁸. Nella motivazione, densa e articolata, il tribunale avalla l'impianto accusatorio, ma si discosta dalle determinazioni del G.I.P. per quanto concerne la prosecuzione dell'attività produttiva. Nel provvedimento si sottolinea che non vi può essere alcun compromesso di carattere economico e sociale che metta in secondo piano la tutela dei beni della vita e della salute delle persone, beni che a causa delle sostanze nocive generate dall'ILVA, sono messi in una condizione di pericolo e, in alcuni casi, anche danneggiati. Tuttavia, ad avviso del tribunale non necessita lo spegnimento degli impianti – esso rappresenta “solo una delle scelte tecniche possibili”²⁷⁹ – bensì, esclusivamente la garanzia della sicurezza degli impianti

²⁷⁵ Trib. Taranto, Uff. G.i.p., ord. - decr. 25 luglio 2012, Giud. Todisco; cfr. S. CORBETTA, *Il “disastro” provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. merito*, 2012, p.10 ss.

²⁷⁶ Corte cost., 9 febbraio 1994, n. 48, Pres. Casavola, Red. Vassalli.

²⁷⁷ D. PULITANÒ, *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 45.

²⁷⁸ Trib. Taranto, G. del riesame, ordinanza depositata il 20 agosto 2012, ma deliberata il 7 agosto.

²⁷⁹ Trib. Taranto, Ordinanza cit. , p. 119.

medesimi da parte dei custodi, tramite tutte le misure tecniche necessarie per eliminare le situazioni di pericolo e la attuazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti.

Ad avviso di taluno, il tribunale decide deliberatamente di non intromettersi in scelte imprenditoriali assai delicate e socialmente costose, che spettano a chi deve occuparsi dell'attività gestionale dell'azienda²⁸⁰.

Anche in questo caso, l'imputazione si incentra sulla figura del disastro innominato doloso, punito dall'art. 434, secondo comma, del codice penale. L'accusa contesta delitti gravissimi che si assumono cagionati da una attività industriale fortemente inquinante, perdurante nel tempo: i delitti contro l'incolumità pubblica (disastro *ex art.* 434 c.p., avvelenamento *ex art.* 439 c.p., omissione di cautele *ex art.* 437c.p.) che strutturalmente sono di pericolo per la salute, ma, nel caso di specie, secondo l'ipotesi d'accusa, hanno prodotto danni concreti alla salute, riscontrati anche da indagini epidemiologiche²⁸¹. A differenza del processo Marghera, il caso Ilva riguarda la modalità di produzione, in quanto gli imputati avrebbero scientemente e sistematicamente gestito la propria attività produttiva, massimizzando il profitto a discapito dell'ambiente, della vita e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Tuttavia, la quantità e qualità delle imputazioni, così come le vicende cautelari anzidette ingenerano in qualcuno il dubbio che si tratti, più radicalmente, di un processo ad un tipo di produzione (grande industria dell'acciaio), reputato in sé non sostenibile sul piano ambientale, piuttosto che sul modo di produzione²⁸². Il processo all'Ilva è definito anche "processo ai poteri dello Stato", poiché sono indagati a vario titolo i rappresentanti del potere esecutivo (Sindaco di Taranto, Presidente e Assessore all'ecologia ed ambiente della Provincia di Taranto, Presidente e taluni assessori della Regione Puglia; dirigenti e funzionari di Arpa Puglia e della commissione IPCC-AIA). Destinatari delle indagini sono anche avvocati, consulenti tecnici, ispettori della polizia di Stato e luogotenenti dei Carabinieri, nella veste, volta a volta, di corrotti, rivelatori di segreti di ufficio e di favoreggiatori.

La ricostruzione dell'accusa, confermata dal tribunale del riesame, afferma che i vertici aziendali, nella gestione dell'ILVA di Taranto, non hanno impedito "con continuità e

²⁸⁰ S. CORBETTA, *Il "disastro" provocato dall'ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. mer.*, X, 2012, p. 867.

²⁸¹ D. PULITANO', *cit.*, p. 44.

²⁸² C. RUGA RIVA, *Il caso Ilva: profili penali-ambientali*, su www.lexambiente.it p. 1.

piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'aria-ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne dello stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso”.

In particolare, le sostanze nocive determinano un gravissimo pericolo per la salute pubblica e cagionano eventi di malattia e morte nella popolazione residente nei quartieri vicino al siderurgico. Ad avviso del tribunale, la sussunzione della fattispecie concreta nella contestata ipotesi di disastro innominato è determinata dalla durata temporale e dalla estensione in termini spaziali delle attività di inquinamento. L'evento si considera dannoso e pericoloso per la pubblica incolumità, in quanto determinato nel corso degli anni, attraverso una costante e reiterata attività inquinante posta in essere con coscienza e volontà, da parte dei proprietari e dei gruppi dirigenti che si sono avvicinati alla guida dell'ILVA²⁸³.

Il Tribunale riprende, inoltre, la pronuncia della Corte Costituzionale sulla nozione di disastro innominato e, a guisa della sentenza di Porto Marghera e del caso Eternit, individua l'evento distruttivo di proporzioni straordinarie – tipico del disastro innominato – in una ipotesi di emissioni di sostanze nocive, perduranti nel tempo. Parimenti, la critica della dottrina non tarda a farsi sentire.

In particolare, vi è chi sostiene che in questo modo il Tribunale tradisca “lo spirito” dei *dicta* della Corte Costituzionale, a motivo di un'interpretazione analogica dell'art. 434 c.p., estesa a fatti allarmanti che non troverebbero tutela altrimenti²⁸⁴. La figura del disastro sembra essere, in tal modo, come “un enorme contenitore, in cui confluiscono una molteplicità di fatti di lesioni e di morte”. L'A. sospetta che l'intenzione della pubblica accusa – così come nel caso Marghera – consista nel superare le difficoltà probatorie relative al nesso causale tra le immissioni nell'ambiente di sostanze nocive e il verificarsi di quel singolo evento dannoso. Per di più, memore dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità²⁸⁵, l'A. sottolinea che nel caso Ilva l'evento intermedio è ritenuto implicito nella produzione del gravissimo pericolo per la salute pubblica,

²⁸³ Trib. Taranto, ordinanza cit., p.81.

²⁸⁴ S. CORBETTA, *Il “disastro”* cit. p. 870.

²⁸⁵ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Giappichelli, Milano, 2013, p. 199 ss. Secondo l'A., la Cassazione applica senza remore e abitualmente la fattispecie del c.d. disastro innominato a molti casi di inquinamenti pericolosi per la salute, in un caso omettendo la descrizione dell'evento intermedio, in altri casi individuando il fenomeno in contaminazioni riguardanti diverse matrici ambientali, ovvero riconosce rilevanza al fenomeno epidemico, costituito dall'eccesso di mortalità e morbilità causati dalla contaminazione.

affiancato da una vaga descrizione di un evento di danno alla vita e alla salute dei residenti limitrofi allo stabilimento.

A ridosso del provvedimento di sequestro, l'Esecutivo interviene con due atti di diversa portata. Il primo prevede “disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città”²⁸⁶. Il secondo²⁸⁷ consiste in una riforma dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 4 agosto 2011.

Ebbene l'AIA, che in buona sostanza riprende molte misure previste da decreto di sequestro del 25 luglio emesso dal G.i.p., consente termini più distesi²⁸⁸ rispetto all'immediatezza pretesa, per ragioni di giustizia, dal sequestro preventivo. Probabilmente il Ministro dell'ambiente ha minore contezza dell'attualità del pericolo e delle gravi conseguenze dannose per la salute e l'ambiente, derivanti dall'attività tossica degli impianti sequestrati.

Ciò nondimeno, il G.i.p. non accoglie l'istanza di dissequestro presentata dall'Ilva²⁸⁹.

Al contempo, il Governo, premessa la “priorità strategica di interesse nazionale” propria della “continuità dello stabilimento produttivo dello stabilimento Ilva”, riveste l'autorizzazione integrata ambientale della forma di legge²⁹⁰.

Il provvedimento è costituito, da un lato, da una normativa di carattere generale riguardo l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ed il monitoraggio sull'ambiente e la salute; dall'altro, di una disciplina particolare riguardante il caso Ilva.

La legge riconosce al Ministro dell'ambiente la facoltà di autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione. Ciò al fine di garantire i livelli di produzione e occupazione²⁹¹.

²⁸⁶ D. l. 7 agosto 2012 n. 129, convertito dalla l. 4 ottobre 2012 n. 171, racchiude un protocollo d'intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area, siglato il 26 luglio 2012.

²⁸⁷ PROT. DVA/DEC/2012/0000547, in Gazz. Uff. 27 ottobre 2012, n. 252, decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato il 26 ottobre 2012.

²⁸⁸ Un esempio è costituito dall'area parchi, per la quale l'AIA consente all'Ilva di presentare un progetto per la copertura della stessa entro 6 mesi dalla sua pubblicazione, ma di realizzare l'opera entro 36 mesi dal medesimo termine.

²⁸⁹ Trib. Taranto, Uff. G.i.p., ord. 30 novembre 2012, Giud. Todisco.

²⁹⁰ D. l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

²⁹¹ Legge 24 dicembre 2012, n. 231, art. 1, primo comma.

Diverse sono le novità che sembrano distaccarsi dalla politica dell'emergenza, per inaugurare un sistema di prevenzione basato sulla sorveglianza attiva²⁹².

In primo luogo, la continuazione dell'attività può proseguire esclusivamente secondo quanto previsto dell'AIA. Essa non può trovare impedimento in eventuali provvedimenti di sequestro. Si inaugura, inoltre, un'azione di monitoraggio sulle matrici ambiente e salute: ogni sei mesi, nell'ipotesi di stabilimento strategico nazionale, il Ministro dell'ambiente riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale; mentre, ha scadenza annuale la relazione del Ministro della salute alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione in atto e sui loro benefici. Tale documento del danno sanitario deve essere oggetto di aggiornamento da parte della Asl e dall'Arpa competenti per territorio, in relazione alle aree interessate dagli stabilimenti, anche sulla base delle risultanze del registro regionale dei tumori e delle mappe epidemiologiche²⁹³.

In ordine alla disciplina particolare, la legge qualifica l'Ilva uno stabilimento strategico nazionale che può proseguire la sua attività produttiva secondo le prescrizioni dell'AIA, rilasciata il 26 ottobre 2012.

In particolare, la legge prescrive la commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli prodotti anteriormente l'entrata in vigore del decreto legge. La prescrizione anzidetta è posta al fine noto di salvaguardare la produzione e l'occupazione.

In aggiunta, è istituito anche un Garante, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni e di acquisire le pertinenti informazioni circa le criticità riscontrate, con facoltà di proporre le idonee misure alle autorità governative²⁹⁴.

La prima critica che viene mossa avverso tali norme, riguarda l'assenza di attenzione per l'attualità dell'emergenza²⁹⁵, ma vi è di più. Il legislatore con la legge 231/2012, prevede che il decreto oggetto di conversione ha efficacia retroattiva, esplicitando che i

²⁹² A. PICILLO, *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale e il caso Ilva di Taranto*, su www.archiviopenale.it, p. 29.

²⁹³ Legge 24 dicembre 2012, n. 231, artt. 2 – 5-bis.

²⁹⁴ Cfr. G. M. SALERNO, *Per le ordinanze del sequestro resta il nodo del valore*, in *Guida dir.*, 2 marzo 2013, n. 10, p. 17.

²⁹⁵ A. PICILLO, *op. cit.*, p. 3.

prodotti realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono commercializzabili.

A questo punto deflagra l'aspro conflitto tra potere giudiziario e potere legislativo²⁹⁶.

L'Ilva, in ragione delle modifiche apportate dalla legge di conversione n. 231, chiede l'immediata esecuzione del disposto che prevede la retroattività della commerciabilità dei prodotti. A seguito del parere contrario del P. m. ex art. 321, terzo comma, c.p.p. e della sua richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, il G.i.p. ritiene la questione di legittimità non manifestamente infondata e rilevante, sospende il giudizio (anche in merito all'istanza sul sequestro delle aree e degli impianti) e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Essi lamentano in particolare un superamento della competenza da parte del potere legislativo rispetto ad un procedimento in corso e a provvedimenti di sequestro in atto, con la lesione delle prerogative di autonomia del potere giudiziario.

Ultroneo profilo che emerge nella questione di legittimità è il bilanciamento tra interessi confliggenti - produzione vs incolumità pubblica -, con prevalenza del primo per il potere legislativo e del secondo per il potere giudiziario.

Per quanto riguarda il conflitto di attribuzione, una parte della dottrina sostiene che la funzione tipica del sequestro preventivo ha a che fare con la prevenzione di futuri reati, un campo che, nella sua dimensione generale, non riguarda specificamente il potere giudiziario. Tale ambito rientra nella politica del diritto penale, di cui sono responsabili il legislatore e il Governo. Il primo con le sue scelte normative, il Governo per le attività di polizia, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati e per le attività dalle quali dipende il benessere della società, così come l'attività di competenza della Pubblica Amministrazione, del tipo equivalente al caso in questione²⁹⁷.

Sul piano processuale, anche il magistrato penale si trova ad essere investito di compiti e di poteri di prevenzione nel campo delle misure cautelari. Un campo, per così dire, all'incrocio fra la giurisdizione e la gestione operativa di problemi attuali, dei quali la prevenzione di reati è un aspetto. Tuttavia, secondo l'A., nei casi in cui incidono poteri della Pubblica Amministrazione, con poteri di pianificazione, autorizzazione, vigilanza

²⁹⁶ D. PULITANÒ, *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge Ilva, nota a Corte cost. n. 85/2013*, in *Giur. cost.*, 2013, 1498 ss.; D. PULITANÒ, *Fra giustizia*, cit., n. 1/2013, p. 44 s..

²⁹⁷ D. PULITANÒ, *Fra giustizia cit.*, p. 45.

e controllo, tali poteri sono determinanti anche quando si tratti di definire modalità di eliminazione di conseguenze di reati, che abbiano rilievo nel giudizio penale.

Inoltre, l'intervento legislativo non provoca immunità né sotto il profilo del diritto penale sostanziale, né di quello processuale²⁹⁸. Gli effetti del decreto Ilva, secondo una "ragionevole interpretazione del testo normativo", si esauriscono nell'assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva. Per di più, la riserva di funzione giurisdizionale che invocano le autorità giurisdizionali²⁹⁹ coinvolte copre un ambito più vasto della sola riserva di sentenza, assumendo la prevenzione di reati come fondamento obbligante. Tale impostazione viene considerata come un'inversione rispetto alla logica garantista delle riserve costituzionali di giurisdizione³⁰⁰.

Circa la funzione del potere "giurisdizionale-cautelare", vi è chi intravede, come sottese ai sequestri, due fondamentali esigenze che si proiettano lungo direttrici temporali per molti versi strutturalmente estranee addirittura ai principi ed alle regole del diritto penale. L'effetto immediato cui aspirano viene così frustrato dalla interferenza con le questioni di diritto amministrativo e costituzionale, oltre a non conciliarsi facilmente con i non solerti tempi di accertamento delle responsabilità penali. Straniante rispetto al sistema penale si considera altresì la proiezione verso il futuro, visto che il diritto e il processo penale sono strutturati per volgersi prevalentemente al passato, a quello che è stato già fatto³⁰¹.

In realtà, tale è proprio la funzione del sequestro preventivo che presuppone la commissione di un reato e la permanenza dei suoi effetti, ma, al contempo guarda al futuro, ossia alla prevenzione di ulteriori reati o di ulteriori effetti. Ne consegue che si crea un'interferenza con il potere discrezionale delle amministrazioni competenti circa le misure più appropriate da adottare per prevenire reati e per temperare tali esigenze con quelle produttive e occupazionali.

Tuttavia, secondo taluno, il potere "teoricamente meglio attrezzato" per compiere delicate scelte di temperamento tra interessi confliggenti è quello politico-amministrativo. Questo non scarta l'ipotesi che la magistratura possa e debba intervenire in fase cautelare per evitare conseguenze ulteriori di gravi reati in atto.

²⁹⁸ *Contra* Corte Costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85, Punto 1.2. su www.cortecostituzionale.it.

²⁹⁹ Corte Costituzionale, *ivi*, Punto 1.4.1.,

³⁰⁰ D. PULITANÒ, *cit.*, p. 50.

³⁰¹ G. MORGANTE, *Il diritto penale nel caso Ilva tra ospite d'onore e invitato di pietra*, su www.federalismi.it, n. 15/2013, p. 2.

Invero, se è presente uno “strumento *ad hoc*” con cui la pubblica amministrazione può regolamentare gli assetti di gestione per la prevenzione, questa si considera la strada più corretta. La magistratura penale può, poi, valutare la rilevanza penale di eventuali difformità dall’AIA o di altri fatti integranti altre ipotesi di reato³⁰².

Di converso, altra dottrina³⁰³ ricorda che lo scopo delle misure cautelari è quello di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna³⁰⁴ e non solo quella di prevenire il verificarsi di eventi pericolosi³⁰⁵. Considerato che il provvedimento inibitorio tende ad apporre un vincolo di indisponibilità sul bene, norme che hanno come esplicito scopo quello di annullare gli effetti di provvedimenti cautelari già disposti, ledono l’inderogabile dovere di prevenire e reprimere i reati³⁰⁶.

Pertanto, non inganna chi evidenzia che nel caso in esame vi sia stato un impiego abnorme della funzione normativa, che dà luogo ad una sorta di “revoca legislativa” di un provvedimento giudiziario di sequestro³⁰⁷. Le drammatiche conseguenze che la chiusura dello stabilimento dell’Ilva avrebbe sulla produzione e sull’occupazione non possono giustificare ogni possibile mezzo, pena la stessa dissoluzione della legalità costituzionale. In nome di pur fondamentali esigenze, non è, infatti, sostenibile un *vulnus* tanto dirompente per i principi cardine dell’organizzazione dello Stato costituzionale, quali il rispetto della funzione giurisdizionale, il “giusto processo” e la separazione dei poteri.

In ordine al profilo del bilanciamento di interessi, ad avviso della dottrina già citata, la necessaria tutela di diritti fondamentali può essere realizzata dallo Stato con espedienti diversi dal sequestro preventivo. Anche le autorizzazioni e i controlli della pubblica amministrazione sulle attività industriali, possono essere strumenti di tutela preventiva dell’incolumità personale e pubblica. Un contributo in tal senso potrebbe essere

³⁰² C. RUGA RIVA, *Il caso Ilva*, cit., p. 16.

³⁰³ G. ARCONZO, *Note critiche sul “decreto legge ad Ilvam”, tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di prevenzione e repressione dei reati*, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, n. 1, p. 25.

³⁰⁴ Cass. pen., Sez. un., 29 gennaio 2003, n.12878, in *Dir. e giust.* 2003, n. 15, 34 e ss.

³⁰⁵ Corte cost., sentenza 21 marzo 1997, n. 66 in *Giur. Cost.*, 1997, p. 696 e ss., con nota di P.P. RIVELLO, *Esclusa l’incompatibilità del magistrato che prima del dibattimento si sia pronunciato in ordine al sequestro preventivo*, *ivi*, 704 e ss.; nonché Corte cost., sentenza 8 aprile 1993, n. 151, in *Giur. Cost.*, 1993, 1156 e ss. In dottrina, A. MELCHIONDA, *Sequestro per il procedimento penale*, voce in *Enc. dir.*, XLII, 1990, p. 148 e ss.

³⁰⁶ G. ARCONZO, *ivi.*, p. 25.

³⁰⁷ A. MORELLI, *Il decreto ILVA: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 10 dicembre 2012, su www.penalecontemporaneo.it.

perseguito tramite discipline derogatorie, delimitative delle possibilità di sequestro preventivo, entro limiti di ragionevolezza, con eventuali indicazioni di sistema, come quelle di cui all'art. 41 Cost.³⁰⁸.

Uno studioso di diritto costituzionale ricalca le ricadute occupazionali che avrebbero provocato le misure cautelari. Ad onta di ciò, però, non manca di sottolineare che ai sensi di quanto dispone l'art. 41 Cost., la salute dovrebbe senz'altro prevalere rispetto all'iniziativa economica privata e che invece, nel presente caso, siano stati tutelati maggiormente gli interessi economici, degli imprenditori e dei lavoratori³⁰⁹. Inoltre, l'A. sostiene che la situazione creatasi nel caso Ilva crea un pericoloso precedente in grado di mettere in discussione il principio della separazione dei poteri³¹⁰.

Contrariamente alle ultime opinioni summenzionate, la pronuncia della Corte Costituzionale è favorevole al potere legislativo: viene smantellata la tesi della magistratura tarantina, pregiudicando l'azione giudiziaria repressiva e preventiva. Ad avviso della Corte, la legge non paralizza in alcun modo l'azione penale né prevede cause di non punibilità o circostanze attenuanti³¹¹.

Per quanto riguarda il bilanciamento di interessi, la Corte costituzionale non condivide affatto l'assunto del giudice rimettente. Il diritto alla salute *ex art. 32 Cost.* non assume carattere preminente rispetto ad altri diritti della persona. Neppure sussiste una "rigida" gerarchia tra diritti fondamentali, sebbene gli stessi giudici abbiano definito l'ambiente e la salute quali "valori primari"³¹². Il punto di equilibrio tra questi e gli altri diritti, poiché si considera "dinamico" e non prefissato in anticipo, deve essere valutato dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale³¹³.

Pertanto, l'AIA può consistere in un "nuovo punto di equilibrio", che consente la prosecuzione dell'attività produttiva a specifiche condizioni. Tale punto di equilibrio non deve essere necessariamente il migliore in assoluto, ma deve presumersi ragionevole, avuto riguardo "alle garanzie predisposte dall'ordinamento quanto

³⁰⁸ D. PULITANO', *Fra giustizia cit.*, p. 50.

³⁰⁹ *Contra* A. MARINI, *La forza costituzionale del decreto*, in *Il Sole 24 ore* del 6 dicembre 2012, secondo cui il decreto legge realizza un "corretto bilanciamento tra i diritti" in gioco.

³¹⁰ G. ARCONZO, *Note critiche cit.*, p. 27.

³¹¹ Corte Cost., sentenza 9 maggio 2013, n. 85, Punto 3.2.3, su www.cortecostituzionale.it.

³¹² Corte Cost., sentenza 26 luglio 1993, n. 365 su www.cortecostituzionale.it.

³¹³ Corte Cost., sentenza 9 maggio 2013, n. 85, Punto 9, su www.cortecostituzionale.it.

all'intervento di organi tecnici e del personale competente; all'individuazione delle migliori tecnologie disponibili; alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento preparatorio e alla pubblicità dell'iter formativo”³¹⁴.

A parere della dottrina, a fronte di un quadro fattuale, scientifico e giuridico fluido, l'intervento legislativo “ad Ilvam” che interrompe la chiusura dell'attività produttiva dello stabilimento sequestrato evita danni certi e irreversibili per l'economia e per l'occupazione, sventando danni o pericoli per l'ambiente e la salute solo ipotetici³¹⁵.

Orbene, per quanto riguarda il disastro ambientale, come nel caso Eternit, la base di giudizio non è accertabile compiutamente, per l'assenza di un fondamento nomologico supportato a livello scientifico. A ragione di ciò, una parte della dottrina evidenzia la novità del processo Ilva: una prospettiva di accertamento interamente *ex ante*, che va oltre l'analisi cognitiva-indiziaria dell'intervenuto pericolo. L'offesa viene valutata in una prospettiva dinamica, che la considera in continua evoluzione³¹⁶. In quest'ottica, si afferma che avviene il passaggio “dal tradizionale accertamento del pericolo concreto alla considerazione prognostica del rischio”. Il sequestro diviene, perciò, uno strumento per superare il “paradigma epistemologico garantista” – il cui il processo accerta il passato³¹⁷ – e giungere al paradigma “precauzionistico” che inibisce la creazione di “pericoli potenziali”. Esso è, invero, riferito alla progressione del “rischio ambientale” di matrice produttiva, caratterizzato nel caso *de quo* dalla permanenza dell'offesa.

2.5 I processi aperti

Ad oggi in diversi procedimenti e processi penali si contesta il disastro ambientale nella forma dolosa, così nei casi Enel di Porto Tolle, Isochimica, Tirreno Power, Eternit, Ilva, Tamoil Cremona, discarica di Bussi, sito di Spinetta Marengo. Per completezza nella disamina giurisprudenziale, si sceglie di fare un cenno anche ad alcuni dei processi citati. Al termine del capitolo si esporranno le problematiche scaturite dall'applicazione del disastro innominato al disastro ambientale.

³¹⁴ Corte cost. n. 85/2013, cit., par. 10.2 e 10.3 delle motivazioni in diritto.

³¹⁵ C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 16.

³¹⁶ F. FORZATI, *Irrilevanza del disastro cit.*, p. 43.

³¹⁷ Cfr. D. PULITANÒ, *Fra giustizia penale e gestione amministrativa, cit.*, p.45.

2.5.1 La centrale di Porto Tolle

La centrale termoelettrica di Porto Tolle, costruita negli anni Settanta nell'area del delta del Po, produce energia elettrica attraverso la combustione di olio combustibile denso. Le principali sostanze inquinanti emesse dai camini della centrale sono ossidi di azoto, ossidi di zolfo, polveri e metalli pesanti. Il d.p.r. n. 203/1988 cui fa riferimento la prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera non fissa dei limiti precisi.

Nel 1990, il legislatore introduce, in via regolamentare³¹⁸, i primi limiti normativi alle emissioni, da garantire entro il 31 dicembre 2002 e stabilisce che le imprese sono tenute ad adottare “le migliori tecnologie disponibili” per rispettare i valori limite.

Tuttavia, tra il 1995 e il 2002 si riportano “molteplici episodi di peggioramenti temporanei” della qualità delle emissioni e che “alla data del 31.12.2002, le emissioni prodotte dalle quattro sezioni della centrale di Porto Tolle superavano i valori limite del d.m. 12.7.1990”³¹⁹.

Le irregolarità del comportamento dei dirigenti della centrale di Porto Tolle riguardano l'inadempimento dell'obbligo di adottare le migliori tecnologie disponibili e dell'obbligo di rispettare i valori soglia. Inoltre, la centrale non si adoperava nemmeno per l'obbligo imposto dalle leggi regionali³²⁰ di utilizzare un combustibile “pulito”, come il gas metano, ovvero di “altre fonti alternative non inquinanti”.

Ciò che rileva, nel caso di Porto Tolle, riguarda l'illegittimità dell'attività, riconosciuta dai giudici, nonostante la sua debita autorizzazione. Inoltre, i giudici affermano di non condividere l'orientamento della giurisprudenza secondo il quale l'accertamento di uno stato di pericolo debba essere effettuato con giudizio *ex ante*. Al fine di distinguere il giudizio di pericolo astratto da quello di pericolo concreto, quest'ultimo necessita di una valutazione ricostruita su elementi concretamente riscontrabili in un momento successivo alla condotta³²¹.

Nella sentenza, si assegna un ruolo centrale alle indagini epidemiologiche. Queste si considerano da sole sufficienti ad accertare la sussistenza del nesso di causalità con

³¹⁸ D. m. 12.7.1990 n. 159200, attuativo del d. p. r. 203/1988.

³¹⁹ Tri. Rovigo, 31 marzo 2014 (dep. 22 settembre 2014), Pres. Angeletti, p. 22 su www.penalecontemporaneo.it.

³²⁰ Legge regionale Veneto n. 37, dell'8 settembre 1997; Legge regionale Veneto n. 7 del 1999, approvata il 22 febbraio 1999.

³²¹ Trib. Rovigo, cit., p. 38-39.

riferimento ai gruppi di persone, rappresentativi delle popolazioni prese in esame. Invero, nella pronuncia, i risultati di una indagine epidemiologica condotta dai consulenti della pubblica accusa – relativo ad un aumento del rischio di contrarre patologie respiratorie a carico della popolazione infantile residente nelle zone limitrofe alla centrale – assumono valore decisivo in merito alla valutazione sulla sussistenza di un pericolo effettivo per la popolazione³²².

Taluno sostiene perfino che, in tal modo, l'eccesso di rischio registrato dalle indagini epidemiologiche costituisca un vero e proprio evento di pericolo per la collettività, il cui accertamento non sarebbe dissimile da quello del nesso causale nei delitti di evento³²³.

Per quanto riguarda la ricostruzione della fattispecie, anche il Tribunale di Rovigo colloca nel disastro innominato un eventuale processo che si estende nel tempo, producendo danni alle persone, creando l'ulteriore pericolo di nuovi e futuri danni alla salute e alla vita delle persone esposte e non ancora interessate da alcuna patologia, così da ricomprendervi anche il c.d. disastro sanitario. Il *tempus commissi delicti* viene collocato nel momento in cui il pericolo cessa di esservi, ossia, quando si verifica la chiusura della centrale.

Da ultimo, giova riscontrare che i giudici interpretano l'espressione “fatto diretto a cagionare un disastro”, che compare nel primo comma dell'art. 434 c.p., in senso oggettivo e ritengono, perciò, non necessario il dolo intenzionale³²⁴.

2.5.2 Il caso Tirreno Power

Interessante è la posizione che assume il Gip presso il Tribunale di Savona³²⁵ rispetto ad alcune emissioni nocive nell'ambito di attività autorizzate³²⁶. Nel provvedimento di sequestro, emesso dal Gip, il valore soglia è riconosciuto quale limite minimo di liceità. Ad onta di ciò, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità sulla liceità di

³²² Trib. Rovigo, cit., p. 53.

³²³ A. BELL, *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, p. 8, su www.penalecontemporaneo.it.

³²⁴ A. BELL, *Il processo cit.*, p. 10.

³²⁵ Gip presso il Trib. Savona, 11 marzo 2014, su www.penalecontemporaneo.it, p. 35 s., con nota di S. ZIRULIA, *Fumi di ciminiera e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale*.

³²⁶ Sulle fattispecie imperniate sull'esercizio di attività in assenza di autorizzazione e il ruolo della stessa, v. C. PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, 673; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antiggiuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, p. 169 ss.; M. MANTOVANI, *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Torino, 2003, p. 59 ss.

emissioni moleste, se e in quanto conformi ai valori soglia, il giudice ritiene esplicitamente che tale orientamento non valga “laddove si verifichi un danno alla salute integrante una lesione personale, o addirittura un decesso, ovvero una pluralità di tali eventi, rientranti nella più ampia nozione di disastro”.

La Tirreno Power è un grande impianto industriale per la produzione di energia elettrica, collocato nei comuni di Vado Ligure e Quiliano. Stando ad una consulenza epidemiologica ed una consulenza ambientale disposta dalla Procura ligure, i fumi della combustione del carbone avrebbero provocato, tra il 2000 ed il 2011 un numero superiore ai 2000 ricoveri e ai 300 morti per patologie respiratorie e cardiache nella popolazione residente nei comuni limitrofi agli stabilimenti, nonché un grave danno ambientale in termini di inquinamento atmosferico dell'intera zona. Di talché, a cinque responsabili della direzione e della gestione della società Tirreno Power s.p.a., viene contestato il concorso nel reato di disastro innominato doloso, ai sensi degli artt. 110, 434, primo e secondo comma, del codice penale.

In ordine alle modalità di gestione dell'impianto, messa in atto dagli imputati, secondo il decreto di sequestro preventivo, si possono distinguere due diversi periodi, il cui spartiacque è considerato il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³²⁷. Invero, alla tempestiva richiesta presentata dai dirigenti per ottenere l'AIA, fa seguito un “abnorme ritardo di ben cinque anni”, trascorsi i quali viene emanato il provvedimento autorizzativo. Sicché i dati sulle emissioni forniti dagli imputati con riferimento a tale periodo, superiori ai limiti fissati dalle BAT europee, si considerano sotto questo profilo formalmente leciti. Tuttavia, la lacunosità degli stessi e la assoluta autonomia con cui il gestore li ha raccolti, combinata alla totale carenza di controllo da parte delle autorità preposte locali, configura una violazione delle prescrizioni all'epoca vigenti e il sospetto circa la loro attendibilità³²⁸.

Gli ulteriori profili di illiceità, tra i quali la mancata copertura del parco carbone, benché non consistano in violazioni di valori limite previsti dalla legge, integrano una sistematica violazione delle prescrizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi e inadeguate soluzioni tecniche, in merito al contenimento delle emissioni diffuse

³²⁷ Ai sensi dell'art 29-*sexies*, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio degli impianti inquinanti alle condizioni fissate nel 2006 dal Codice dell'ambiente, il quale a sua volta recepisce sul punto le Best Available Techniques (BAT) di matrice europea.

³²⁸ Gip presso il Trib. Savona, 11 marzo 2014, su www.penalecontemporaneo.it, p. 27.

causalmente correlate al danno ambientale e sanitario ed al pericolo per la pubblica incolumità³²⁹.

Nel provvedimento, il disastro ambientale si identifica con l'inquinamento atmosferico derivante dalla immissione di fumi nocivi nell'aria da parte della centrale termoelettrica³³⁰. Dopo aver richiamato diverse sentenze della Corte di Cassazione³³¹ e la nota pronuncia della Corte Costituzionale del 2008³³², il Gip riporta, in particolare, la parte di un'ordinanza³³³ del Giudice di Avellino, ove si rileva che il disastro comprende anche “quegli eventi immediatamente non percepibili, che si possono realizzare in un arco di tempo eventualmente molto prolungato, purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una offesa alla pubblica incolumità”.

Nel caso di specie, si considera sussistente l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 434 c.p., in quanto i dati riportati ed ottenuti nell'ambito delle consulenze sono connotati da una gravità e complessità tale da sfociare nelle immani dimensioni.

Il decreto di sequestro del caso in esame ha una rilevanza fondamentale anche per il rinnovato richiamo al rispetto del principio di precauzione in materia ambientale.

Tale principio dovrebbe trovare applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indichi che vi sono ragionevoli motivi di temere possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante di una data attività. L'applicazione del principio di precauzione costituisce un'esplicitazione del principio di “prudenza” e costituisce la condotta doverosa a fronte di un dubbio in merito alla potenzialità lesiva di una condotta, ossia laddove non vi siano evidenze scientifiche certe.

Pertanto, il principio in vigore avrebbe dovuto indurre la società che gestisce l'impianto ad attenersi al limite più basso possibile di emissioni. I gestori di Tirreno Power avrebbero dovuto autolimitare la loro attività, in via prudenziale, conformandola alle BAT, anche in considerazione del fatto che la centrale termoelettrica di cui si tratta è

³²⁹ Gip presso il Trib. Savona, cit., p. 20.

³³⁰ Gip presso il Trib. Savona, cit., p. 30.

³³¹ Cass. Sez. III, del 14 luglio 2011 n. 46189; Sez. IV, 6 maggio 2009, n. 18974; Cass. Sez. III, del 16 gennaio 2008 n. 9418; Cass. Sez. V, del 11 ottobre 2006 n. 40330; Cass. Sez. III, 4 luglio 2001, n. 46189.

³³² Corte Cost., sentenza n. 327/2008.

³³³ Gip presso il Tribunale di Avellino, ordinanza 15 giugno 2013, Giud. Riccardi.

inserita in un contesto geografico oggettivamente “critico” e ad alta densità industriale-urbana, contesto, per giunta, interessato dall’attraversamento di “importanti arterie di traffico e due assi autostradali che trovano proprio qui il loro snodo”³³⁴.

2.5.3 Il sequestro dell’Isochimica

Un similare sequestro preventivo³³⁵ ex art. 321, comma 3-*bis* c.p.p., è disposto dal Gip di Avellino per lo stabilimento della società Isochimica s.p.a .

L'azienda in questione svolge dal 1982 al 1988 attività di lavorazione e smaltimento dell'amianto, con particolare riguardo alla manutenzione delle carrozze ferroviarie. Nel 1988 viene chiusa per ragioni di tutela dell'igiene e salute pubblica. Nel procedimento penale, destinatarie delle indagini sono circa 24 persone.

Il primo capo di imputazione, nei confronti di alcuni ex responsabili della Isochimica, riguarda il delitto di cui all'art. 434 c.p., secondo comma, in particolare di disastro ambientale. Secondo la contestazione, gli indagati organizzano e dirigono le attività a contatto con l'amianto in assenza di cautele necessarie alla tutela della salute dei lavoratori; essi gestiscono altresì lo smaltimento dell'amianto in maniera pericolosa per l'incolumità pubblica, in quanto accumulano ed interrano illegalmente i rifiuti tossici, abbandonandoli successivamente alla chiusura dell'attività.

Il secondo capo di imputazione prevede il reato di disastro innominato colposo, ai sensi degli artt. 434, 449 c.p., a carico di alcuni membri di enti territoriali.

La decisione di preferire i reati contro l'incolumità pubblica, piuttosto che quelli contro la persona viene motivato, nello stesso provvedimento di sequestro, con l'esigenza di eludere l'accertamento del nesso causale relativo ad ogni singolo evento patologico ed evitare, così, le peculiari difficoltà circa la multifattorialità delle patologie e le plurime esposizioni al medesimo fattore di rischio³³⁶.

In merito alla scelta dei reati contestati, il GIP sottolinea che gli unici precedenti di questa impostazione giudiziaria italiana sono il caso Eternit e la vicenda Ilva. Tuttavia,

³³⁴ Gip presso il Trib. Savona, 11 marzo 2014, su www.penalecontemporaneo.it, pp. 36-38.

³³⁵ Gip presso il Trib. Avellino, ud. 15 giugno 2013, Giud. Riccardi, su www.penalecontemporaneo.it.

³³⁶ Gip presso il Trib. Avellino, sez. G.I.P., ud. 15 giugno 2013, Giud. Riccardi su www.penalecontemporaneo.it, p. 4.

vi è chi rileva una differenza “essenziale” tra i casi summenzionati³³⁷. Nell’ipotesi dell’Isochimica si anticiperebbe il momento del disastro ad un “inquinamento pericoloso per l’incolumità pubblica”. Nei casi Ilva ed Eternit, l’inquinamento avrebbe prodotto un danno collettivo, ancora ignoto alla dottrina, il c.d. “fenomeno epidemico”, provato dalle indagini epidemiologiche.

2.6 I problemi del disastro innominato quale disastro ambientale.

Alla luce della disamina dei casi giurisprudenziali, è indubbio che la collocazione del disastro ambientale all’interno della fattispecie di disastro innominato prevista dall’art. 434 c.p. presenta non poche oscurità.

Queste sono le questioni che suscitano più dibattiti tra la dottrina e la giurisprudenza: la sussunzione del disastro ambientale sotto una fattispecie posta a difesa dell’incolumità pubblica, la rilevanza penale di una condotta con minima capacità offensiva, il cui ripetersi nel tempo causa un danno irreparabile all’ambiente e alla salute di un numero indeterminato di persone e l’individuazione del momento consumativo del reato nel tempo di avvenuta cessazione o rimozione degli effetti della condotta.

Si è già detto che il disastro innominato, previsto dall’art. 434 c. p., fa parte dei reati di “comune pericolo”³³⁸ e che tale disposizione ha carattere sussidiario e di chiusura³³⁹.

Sebbene, la dottrina maggioritaria sostiene la tesi dell’incompatibilità tra il bene giuridico dell’ambiente e il bene giuridico dell’incolumità pubblica³⁴⁰, è opportuno dar conto anche delle opzioni interpretative alternative, forse più ragionevoli e coerenti.

La tutela penale dell’ambiente si potrebbe ritenere in parte sovrapponibile alla tutela dell’incolumità pubblica, poiché costituisce una tutela avanzata della salute³⁴¹.

Inoltre, la tutela dell’ambiente non è mai distaccata dalla tutela della qualità della vita e delle risorse economiche - quali l’acqua, l’aria e il suolo - interessi diffusi e valori

³³⁷ S. ZIRULIA, *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*, 15 novembre 2013, su www.penalecontemporaneo.it.

³³⁸ V. i primi due paragrafi del Capitolo 2.

³³⁹ Corte Costituzionale, 1 agosto 2008, n. 327.

³⁴⁰ CORBETTA, *Delitti, cit.*, pp 631-633; F. CASTALDI, *Il "ritorno" del disastro innominato in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, V, 2008, pag. 830; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto cit.*, nota 282, pp. 280-281; R. MARTINI, *Il disastro cit.*, p. 341 e ss.

³⁴¹ A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica cit.*, p. 476.

collettivi radicati nella Costituzione³⁴². Invero, l'alterazione dell'ambiente provoca lo sgretolamento di un equilibrio di cui l'uomo è fruitore, pregiudicando importanti interessi collettivi³⁴³. Di talché, la netta separazione tra l'ambiente e la pubblica incolumità è opinabile, laddove per pubblica incolumità si intenda la vita, l'integrità fisica e la salute di un numero indeterminato di persone³⁴⁴.

Al fine di approfondire il rapporto tra i due beni, è necessario considerare l'impostazione che il legislatore ha scelto nella tutela dell'ambiente.

Benché l'accezione che comunemente si riferisce all'ambiente attiene all'ecosistema naturale, è innegabile che la tutela penalistica di tale bene si fonda su una concezione antropocentrica: l'ecosistema costituisce una condizione fondamentale per la piena realizzazione della persona³⁴⁵. I beni ambientali sono da considerare presupposti per il pieno sviluppo della persona, anche in virtù dello "spirito personalistico" che trapela dalla Costituzione³⁴⁶. Ne consegue che nelle scelte di penalizzazione l'ambiente affiora quale diritto dell'uomo e delle generazioni future³⁴⁷, come un bene superindividuale che appartiene al singolo e dunque alla collettività impersonalmente intesa.

Qualificare l'ambiente come un diritto dell'uomo, alla stregua della lettura costituzionale, suffraga la tesi che le varie dimensioni della nozione di ambiente siano tra loro reciprocamente correlate, in quanto tutte finalizzate al miglioramento della "qualità della vita". La concezione antropocentrica dell'ambiente è ritenuta l'unica che consente di impostare in modo equilibrato il fondamento giustificativo della tutela ambientale³⁴⁸ rispetto all'attività economica. Quest'ultima trova nell'ambiente un elemento di "eterolimitazione"; la tutela dell'ambiente, viceversa, mantiene un fondamento giustificativo del tutto autonomo rispetto allo sviluppo dell'economia.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale che riconosce nella fattispecie di disastro innominato, di cui all'art. 434 c.p., posto a difesa della pubblica incolumità, un reato che punisce anche il disastro ambientale si può ritenere una scelta "legittima" e

³⁴² C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 617.

³⁴³ M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Cedam, Padova, 1996, p. 16.

³⁴⁴ G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale.*, I, Zanichelli, 2002, p. 483.

³⁴⁵ A. CALAMANTI, *Tecnica sanzionatoria e funzione della pena nei reati ecologici*, in *Riv. pen.*, 1992, p. 617.

³⁴⁶ Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, in *Giur. it.*, 1980, I, c. 464 s. In dottrina, cfr. S. PATTI, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979, p. 12 s.

³⁴⁷ E. DOLCINI - G. MARINUCCI, *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, p. 347.

³⁴⁸ F. GIUNTA, *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 4, 1997, p. 1097 e ss.

“giustificata”. “Legittima” sotto il profilo del rispetto della *voluntas legis* circa la *ratio* della norma, “giustificata” sotto il profilo della parziale corrispondenza tra i due beni giuridici³⁴⁹. La stessa Consulta non esclude che il pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone possa configurarsi anche nell'ipotesi della lesione del bene ambiente³⁵⁰.

L'ulteriore punto su cui dottrina e giurisprudenza propongono interpretazioni differenti concerne le modalità della condotta che deve potersi allocare tra i “delitti di comune pericolo mediante violenza”³⁵¹. Costruito come fattispecie a forma libera e strutturato come un delitto di attentato, il reato non precisa i connotati della condotta, ma solo la direzione della stessa verso il “disastro” non ulteriormente descritto³⁵². A ragione di ciò, i pareri sono contrastanti, per cui solo il legislatore potrebbe decidere di preferire una linea di pensiero, piuttosto che un'altra.

Applicare l'art. 434 c.p. nelle ipotesi di disastro ambientale fa discutere anche in ordine all'accertamento del nesso di causalità e all'eventuale funzione probatoria delle indagini epidemiologiche.

Nei disastri accade che l'evento abbia molte cause e che quella penalmente rilevante non sia la più importante. In particolare, il disastro ambientale, di regola, costituisce il risultato di più condotte rischiose, cumulatesi nel tempo, che giungono a produrre danni ecologici di estese dimensioni; e ciò, senza che necessariamente vi sia alcun impatto violento all'origine della situazione offensiva³⁵³. Ebbene, dinanzi a tale constatazione di fatto, si afferma che non è possibile ricostruire il disastro innominato come sommatoria della pluralità di singoli accadimenti lesivi, al fine di superare le difficoltà probatorie del nesso causale fra l'emissione di sostanze nocive nell'ambiente e il verificarsi di singoli eventi dannosi di lesioni o di morte³⁵⁴. Qualora si sostenesse tale tesi, si contribuirebbe

³⁴⁹ La Corte Cost. nella sentenza n. 327/2008 richiama la relazione del Guardasigilli: “La norma mira a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme concernenti la tutela della pubblica incolumità; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto”.

³⁵⁰ Corte Cost. sentenza n. 327/2008.

³⁵¹ Ved. Par. 2.4.3.

³⁵² G. M. FLICK, *Parere pro-veritate*, cit., p. 14 ss.

³⁵³ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, p. 15, su www.penalecontemporaneo.it.

³⁵⁴ S. CORBETTA, *Delitti* cit., p. 633.

alla crisi del diritto penale di evento per giungere a “moduli di imputazione di carattere liquido”³⁵⁵.

Malgrado le critiche della dottrina citata, forse nei delitti in questione è solo necessario affinare i criteri di imputazione dell’evento, in relazione al nesso di rischio rilevante. Tra tali criteri vi è, ad esempio, la previsione espressa all’interno della fattispecie di un evento di pericolo concreto, “che non è un facile oggetto di dolo e colpa”. In tal modo, rileva solo quell’evento di pericolo destinato a realizzarsi *ex ante* e poi verificatosi in concreto. Tuttavia, la difficoltà di rispondere alle aspettative sociali può, comunque, condurre l’attività interpretativa del giurista ad ampliare l’area del penalmente rilevante tramite “forme di pericolosità più tradizionale”. Ciò porta ad accollare ad un “disvalore d’azione contravvenzionale” un risultato delittuoso sovradeterminato dal caso”³⁵⁶.

Ad avviso dello stesso A., nei delitti di comune pericolo – caratterizzati da un numero indeterminato di vittime – muta la tipologia di causazione, per cui il nesso di causalità dei delitti contro la persona viene sostituito dal nesso di rischio³⁵⁷.

L’accertamento del rapporto consequenziale tra condotta ed evento può, così, consistere nel solo “accertamento alternativo della vittima”. In altri termini, si possono utilizzare le leggi epidemiologiche per esaminare la causalità rispetto all’intera popolazione e non al singolo individuo³⁵⁸. Ciò permette il superamento delle difficoltà della prova della causalità individuale.

Come si denota nei paragrafi precedenti, il settore in cui il giudice penale si trova a dover destreggiare gli esiti di ricerche scientifiche a carattere epidemiologico è quello dei danni da esposizione a sostanze tossiche. In tali procedimenti, sovente, la causazione di eventi lesivi o di pericolo non si presta ad essere spiegata secondo paradigmi individualizzanti a ragione della complessità delle fattispecie concrete³⁵⁹. Di talché, l’esistenza di una relazione causale emerge negli studi epidemiologici del rapporto tra

³⁵⁵ A. GARGANI, *Incolunità pubblica* cit., p. 590.

³⁵⁶ M. DONINI, *Imputazione oggettiva dell’evento*, Giappichelli, 2006, p. 702-703.

³⁵⁷ *Contra* G. DE FRANCESCO, *Pericolo, rischio, incertezza. Il controllo penale ed i suoi confini nella temperie della postmodernità*, in *Regole dell’agricoltura, regole del cibo*, Pisa 2005, p. 128, che attribuisce una diversa accezione al termine “rischio”: esso “non si esprime in una valutazione fondata sull’apprezzamento di una vicenda in atto, ma incarna, piuttosto, l’esigenza di fondo che determinate attività debbano venire regolate in via anticipata”.

³⁵⁸ M. DONINI, *op. cit.*, p. 703.

³⁵⁹ L. MASERA, *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 3.

l'esposizione ad una sostanza chimica e l'aumento dell'incidenza di determinate patologie nella popolazione degli esposti.

E' risaputo che in ordine ai reati di pericolo contro l'incolumità pubblica non è necessaria la prova della causalità individuale circa le singole patologie. Ebbene, nei casi descritti, le evidenze epidemiologiche sono servite da un lato a condurre alla certezza processuale del nesso di causalità tra l'eccesso di morbilità e l'esercizio dell'attività³⁶⁰, dall'altro a soddisfare una "mera finalità descrittiva dell'entità del disastro ambientale" – così nel caso Ilva e Vado Ligure³⁶¹.

Invero, l'epidemiologia non indaga sequenze di eventi singoli, ma la successione di accadimenti a livello di popolazione. L'indagine individua il nesso di condizionamento in una classe di antecedenti e di susseguenti l'accadimento, applica il ragionamento controfattuale a livello collettivo e investiga il legame causale tra accadimenti con un grado di precisione sufficiente per impostare una profilassi adeguata della malattia a livello di popolazione³⁶².

La medesima evidenza epidemiologica riguardante l'accertamento dell'eccesso di mortalità, oltre alla possibilità di indagare su un elemento costitutivo dell'evento – il c.d. fenomeno epidemico – può esprimere, altresì, un pericolo per la futura salute degli esposti. Tuttavia, si tratta di due profili concettualmente distinti, in quanto il primo attiene ad un fatto retrospettivo, il secondo ad un profilo prognostico, che valorizza il giudizio di pericolo.

Secondo autorevole dottrina che ha trattato in profondità l'argomento, considerare il fenomeno epidemico quale elemento costitutivo del disastro non è conforme all'interpretazione costituzionale del disastro. Il disastro innominato è connotato da "un *quid* di pericolosità", che è assente, invece, nel dato di mortalità. Rimane il dato di fatto che l'eccesso di mortalità esprime la verifica di un danno per la vita e l'integrità fisica di un significativo numero di persone che ha inciso sulle vicende tanto da qualificarle come casi di eccezionale gravità. Quando l'imputazione è di reati di pericolo, la scelta qualificatoria della giurisprudenza, conduce a invalidare qualsiasi rilievo giuridico alle morti. Pertanto l'A. ricondurrebbe, il dato dell'eccesso di mortalità

³⁶⁰ Così nel caso Eternit, in cui l'evento-disastro si considera composto di due elementi: il "danno ambientale", rappresentato dalla massiccia diffusione di polveri nocive, ed il "danno alla salute", inteso quale significativo aumento della morbilità e mortalità.

³⁶¹ L. MASERA, *Evidenza epidemiologica*, cit., p.14-16.

³⁶² C. PERINI, *op. cit.*, p. 487-488.

alle fattispecie contro la vita e l'integrità fisica, mediante il ricorso all'accertamento alternativo. La qualificazione a titolo di omicidio sembra la soluzione più ragionevole, poiché il problema relativo alla mancanza di identificazione della vittima si risolve a fronte della certezza che una condotta ha cagionato un certo numero di vittime³⁶³.

Da ultimo, è necessario dar cenno al problema del *tempus commissi delicti* e a quello conseguente della prescrizione³⁶⁴. A parere di una parte della dottrina, il pericolo comune mediante violenza agisce con un'estrinsecazione di energia fisica in un processo concentrato nel tempo. Pertanto l'evento dovrebbe, risultare puntualmente individuabile nel tempo e nello spazio, con caratteristiche di istantaneità, al fine di determinare lo specifico momento di innesco causale. Esso non può consistere – come avviene di norma nel disastro ambientale – in un “processo di avvenuta trasformazione della materia accertato *ex post*, ma storicamente indeterminabile, secondo lo schema della consumazione frazionata di un unico evento”³⁶⁵.

E' indubbio che la “contestualità” di un macro-evento di portata distruttiva rende risolvibili i problemi, altrimenti insuperabili, di identificazione del momento consumativo del reato, posti dalla ricostruzione “dilatata” o “permanente” del disastro³⁶⁶. Ciò non toglie che il concetto di “disastro”, secondo la Corte Costituzionale³⁶⁷, fa perno, esclusivamente, sui tratti distintivi dimensionale e offensivo che non riguardano l'estensione nel tempo della processo causale tra condotta ed evento, sussistendo anche la categoria del disastro dinamico³⁶⁸.

Per di più, considerare un modello delittuoso incentrato sull'effettiva alterazione della composizione o dello stato fisico dell'ambiente, e cioè, del “gigantismo dell'evento tipizzato”³⁶⁹, significherebbe assegnare al diritto penale dell'ambiente un ruolo per lo più simbolico, privo di un'effettiva funzione preventiva.

³⁶³ L. MASERA, *op. cit.*: “ciò che richiedono le norme sull'omicidio è che qualcuno sia morto a causa di una condotta umana, che delle persone siano state private della vita, non che sia possibile specificare l'identità delle vittime”.

³⁶⁴ D. CASTRONUOVO, *Il caso eternit. un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, in www.lalegislazionepenale.eu, p. 11.

³⁶⁵ A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente cit.*, p. 422-423; ID., *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., p. 179 ss.

³⁶⁶ Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1292, p. 65-66.

³⁶⁷ Corte Cost. n. 327/2008.

³⁶⁸ S. CORBETTA, cit., p. 630.

³⁶⁹ F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente. L'esperienza italiana*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 15, p. 858.

Il problema, perciò, non deve risolversi asserendo che tale tipologia di disastro non è compatibile con l'art. 434 c.p., bensì consultando nuove metodologie applicative ovvero eventualmente nuove soluzioni legislative che prendano seria considerazione del problema.

Ebbene, secondo una parte della dottrina, la sussunzione del disastro ambientale nel disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. cela un *horror vacui* della magistratura penale a fronte del vuoto normativo esistente³⁷⁰. Le sentenze dei giudici di merito e della Cassazione sono ritenute evolutive, estensive e creative, tendenti ad elaborare un "reato che non c'è". Questo si verifica a fronte di un sistema sanzionatorio ambientale carente, nel quale la quasi totalità delle fattispecie corrisponde ad un regime contravvenzionale contraddistinto da pene minime, sospensibili, alternative e obblabili, da termini prescrizionali facilmente superabili e dal superamento di limiti soglia.

Quello che avviene con l'art. 434 c.p. non può paragonarsi a ciò che è avvenuto in ordine all'art. 674 c.p., fattispecie di getto pericoloso di cose, che ha trovato reimpiego quale forma di tutela anticipata del bene salute, contro modalità di gestione di rifiuti solidi e liquidi potenzialmente pericolose per detto bene³⁷¹. Tale fattispecie è stata, sovente interpretata in modo deliberatamente estensivo. Nell'ipotesi del disastro innominato la *ratio* della norma consiste nella funzione suppletiva e di chiusura, così come prevede la Relazione al codice penale, per cui la sua portata di applicazione comprende ovviamente casi non conosciuti al momento di coniazione della norma³⁷².

³⁷⁰ F. FORZATI, *L'irrilevanza del disastro cit.*, p. 8.

³⁷¹ Per un'accurata analisi della fattispecie con particolare attenzione alla sua versatilità in materia ambientale cfr. R. LOTTINI, *Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose*, in F. GIUNTA (a cura di) *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, p. 1712 e ss. Per una recente applicazione in materia di rifiuti v. Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 6330.

³⁷² ROCCO A., *Relazione sul Libro II*, in *Lavori preparatori de codice penale e del codice di procedura penale*, Parte II, Vol. V, Roma, 1929.

Capitolo III

Legge 22 maggio 2015, n. 68: quale novità per il disastro ambientale?

3.1 L'esigenza di un intervento legislativo e la risposta del legislatore - 3.2 La nuova fattispecie di inquinamento ambientale - 3.2.1 Abusivamente: un ritorno alla tutela di funzioni? - 3.2.2 La prima pronuncia sul nuovo reato di inquinamento ambientale - 3.2.3 Morte e lesioni conseguenza di inquinamento ambientale - 3.3 Il disastro ambientale - 3.4 Il nuovo disastro ambientale: risolti i problemi dell'art. 434 c.p.?

3.1 L'esigenza di un intervento legislativo e la risposta del legislatore

Si è osservato che, a detta di molti, l'applicazione dell'art. 434 c.p. nei casi di disastro ambientale è consistito in una forzatura a tutela delle aree di aggressione dell'ambiente scoperte, laddove sarebbe stato, piuttosto, necessario un intervento del legislatore³⁷³.

Il percorso conclusosi con l'attuale legge 22 maggio 2015, n. 68, inizia nel lontano 1992, anno in cui in Commissione Parlamentare si inizia ad utilizzare l'espressione "inquinamento ambientale"³⁷⁴; il progetto Pagliaro del 1992 viene seguito da una bozza di disegno di legge che intende introdurre nel codice penale i delitti contro l'ambiente³⁷⁵. Quest'ultimo progetto, elaborato dalla Commissione Manna, nasce dall'esigenza di approntare una tutela "rafforzata" dell'ambiente, che integri la normativa vigente. In particolare, si propone, per la prima volta, l'introduzione di un Titolo autonomo che contenga i delitti contro l'ambiente e che si collochi dopo i delitti contro l'incolumità pubblica. Tale proposta di collocazione sistematica, però, non viene approvata e da allora, le successive proposte di legge mantengono una diversa impostazione³⁷⁶.

³⁷³ G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente cit.*, p. 139; A. GARGANI, *La protezione immediata cit.*, p. 418; F. GIUNTA, *I contorni del disastro innominato cit.*, p. 3539 e ss.; R. MARTINI, *Il disastro ambientale cit.*, p. 539 e ss.; C. PIERGALLINI, *Responsabilità da prodotto cit.*, p. 75 e ss.

³⁷⁴ Progetto PAGLIARO, *La riforma del codice penale. Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti giustizia*, Roma 1992, n. 3, all'art. 103 prevede la contravvenzione "dell'inquinamento ambientale, consistente nel fatto di chi effettua scarichi o immissioni di sostanze od energie ovvero emissioni di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge".

³⁷⁵ Commissione MANNA, "Sottocommissione diritto sostanziale" della Commissione ecomafia, nominata dal Ministro dell'Ambiente, Sen. Edoardo Ronchi, il cui documento finale del 22 ottobre 1997 si trova in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 1998.

³⁷⁶ Così Dep. REALACCI ED ALTRI, *Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, proposta di legge n. 239, del 30 maggio 2001, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, III, p. 717; Sen. SPECCHIA, *Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente*, e

E' indubbio che ad accelerare la decisione legislativa siano stati in particolare due fattori: l'orientamento giurisprudenziale circa l'art. 434 c.p., più volte criticato dalla dottrina, e la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente.

Invero, le disposizioni della legge 68/2015 sembrerebbero conseguire il disatteso adeguamento del nostro ordinamento alle istanze dell'Unione Europea³⁷⁷. Il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è stato, infatti, ritenuto un adempimento incompiuto³⁷⁸, sia per la mancata introduzione di nuove fattispecie incriminatrici di danno o di pericolo concreto per l'ambiente, sia per l'assenza di una modifica generale del sistema di tutela penale dell'ambiente. Viceversa, con la legge 68/2015 si giunge ad una prima svolta: si puniscono diversi livelli di offesa al bene giuridico ambiente, si inasprisce la risposta sanzionatoria a fronte del maggiore disvalore lesivo delle fattispecie, si attribuisce centralità agli obblighi di ripristino dello stato dell'ambiente.

In ordine al rapporto con il Testo Unico Ambientale³⁷⁹, il provvedimento in esame ne conferma le contravvenzioni e prevede disposizioni di coordinamento nel codice penale e in leggi speciali; esso modifica il TUA, introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Ma affrontiamo celermente le novità. Il nuovo Titolo introduce cinque nuovi delitti, punibili anche a titolo di colpa: l'*inquinamento ambientale* (art. 452-bis, aggravato in forza dell'art. successivo se da questo derivano morte o lesioni), il *disastro ambientale* (art. 452-quater), il *traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività* (art. 452-sexies), l'*impedimento del controllo* (art. 452-septies) e l'*omessa bonifica* (art. 452-terdecies).

disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale, disegno di legge, 5 giugno 2001, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2001, III, pp. 697 ss.; il Ddl delega – Cdm, *Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina*, 24 aprile 2007, con la previsione del nuovo Titolo VI-bis, *Dei delitti contro l'ambiente*.

³⁷⁷ Il Punto 5 del Preambolo prevede sanzioni penali maggiormente dissuasive per punire “attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie”. Questo si attuerebbe in questa riforma in L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti” cit.*, p. 3; C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera*, 22 gennaio 2014, su www.penalecontemporaneo.it, p. 1.

³⁷⁸ C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, 8 agosto 2011, p. 16; A. ALBERICO, *op. cit.*, p. 268-269.

³⁷⁹ D. Lgs. n. 152/2006.

Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, due circostanze aggravanti, una concernente i reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-*bis* (art. 452-*octies*), l'altra di carattere comune, da applicare ogni qual volta i reati previsti dal nuovo titolo costituiscono lo scopo della commissione di un altro reato (art. 452-*novies*, *aggravante ambientale*). Infine, si facilitano i casi di *ravvedimento operoso*, tramite l'attenuazione della pena prevista dall'art. 452-*decies*, si stabilisce una nuova ipotesi di *confisca obbligatoria e per equivalente* (art. 452-*undecies*) e si prevede l'applicazione a tutte le ipotesi di condanna ovvero di patteggiamento la misura di *ripristino dello stato dei luoghi* (art. 452-*duodecies*).

Per motivi di coerenza espositiva, si tratterà in maniera più approfondita dei primi due articoli nei paragrafi successivi. In questo paragrafo, invece si intende procedere esaminando brevemente le altre nuove disposizioni.

L'art. 452-*sexies* incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La disposizione prevede un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, ed un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Anche questa fattispecie si può ritenere parte integrante dell'attuazione della Direttiva 2008/99/CE³⁸⁰. L'ipotesi criminosa riprende il problema dell'inquinamento da materiali radioattivi. Tuttavia, non esiste una nozione di materiale ad "alta radioattività"³⁸¹.

³⁸⁰ L'art. 3 lett. e) Direttiva 2008/99/CE richiede che vengano sanzionati, i comportamenti illeciti concernenti "la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose".

³⁸¹ L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, su www.lexambiente.it, 8 giugno 2015, p. 5; l'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, individua i "prodotti o rifiuti radioattivi" nelle materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari, con esclusione dei combustibili nucleari e dei radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici.

L'espressione "rifiuti ad alta radioattività" non trova riscontro nella letteratura scientifica, nell'ambito della quale si rinverrebbe l'epiteto rifiuti "ad alta attività"³⁸².

A motivo di ciò, secondo taluno, il gravoso compito di stabilire la reale portata della norma e, quindi, la configurabilità della fattispecie incriminatrice spetta al giudice³⁸³.

La definizione dell'espressione è necessaria anche per delineare il rapporto con l'ulteriore fattispecie³⁸⁴ di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari", con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

Il problema del coordinamento tra le due disposizioni si potrebbe configurare per i casi in cui una delle condotte del traffico illecito cagioni un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. A ragione di ciò sarebbe stato opportuno un intervento chiarificatore del legislatore³⁸⁵. Tuttavia, una parte della dottrina ritiene che si trovino in rapporto di specialità reciproca. Da un lato, "materiale ad alta radioattività" si considera solo una parte del materiale nucleare, di cui all'art. 3, legge 7 agosto 1982, n. 704; dall'altro, l'ambito applicativo del nuovo delitto viene ritenuto più ampio circa le condotte incriminate. Invero, nella nuova fattispecie rilevano tutte quelle condotte tenute "abusivamente"; viceversa, nella norma del 1982, solo la gestione/manipolazione dei materiali radioattivi senza autorizzazione³⁸⁶.

Nella tipizzazione delle condotte il legislatore segue una successione che combacia verosimilmente con la realtà fenomenica del traffico illecito di materiale pericoloso³⁸⁷.

Per quanto riguarda l'*abusività* della condotta si rinvia ai paragrafi successivi dedicati all'*abusività* delle condotte di inquinamento.

³⁸² C. BERNASCONI, *Riflessioni su nuove ipotesi di delitto ambientale*, in *Ecoscienza*, 2015, II, p. 29; P. DI FRESCO, Commento agli artt. 452 *sexies*, 452 *septies*, c.p. e 7, comma 8, l. n. 68/2015, in AA.VV. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Riforme 2008-2015*, pp. 1048 e ss.

³⁸³ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, su www.penalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015, p. 29.

³⁸⁴ L'art. 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704 prevede che "chiunque, senza autorizzazione, riceve, possiede, usa, trasferisce, trasforma, aliena o disperde materiale nucleare in modo da cagionare a una o più persone la morte o lesioni personali gravi o gravissime ovvero da determinare il pericolo dei detti eventi, ferme restando le disposizioni degli articoli 589 e 590 del codice penale, è punito con la reclusione fino a due anni. Quando è cagionato solo un danno alle cose di particolare gravità o si determina il pericolo di detto evento, si applica la pena della reclusione fino ad un anno".

³⁸⁵ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti" cit.*, p. 29.

³⁸⁶ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati cit.*, p.41.

³⁸⁷ L. SIRACUSA, *ivi*, p. 28.

L'aggiunta dell'avverbio *illegittimamente* alla sola condotta di chi "si disfa" del materiale non trova particolari motivazioni, in quanto il carattere abusivo è normativamente richiesto per tutte le possibili articolazioni del traffico di materiale radioattivo. Pertanto, si ritiene un vero e proprio "*lapsus legislativo*"³⁸⁸.

Il secondo comma della disposizione dispone un aumento di pena per i casi in cui il traffico delle sostanze radioattive provochi un pericolo per le acque o l'aria, o per porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; o ancora, per un ecosistema, per la biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Un ulteriore aggravamento di pena è infine previsto per i casi di pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Ad avviso dei primi commentatori, questa struttura dà vita ad una progressione nella rilevanza dell'offesa. Dalla presunzione del pericolo del primo comma si passa alla rilevanza del pericolo concreto nel secondo comma. Questo passaggio richiede certamente un trattamento sanzionatorio più severo³⁸⁹.

La nuova fattispecie di "impedimento del controllo", *ex art. 452-septies*, punisce chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Il legislatore vorrebbe così fronteggiare l'assenza di una costante azione di controllo e ispezione nel settore ambientale, tramite la difesa dell'attività di vigilanza degli organi competenti, senza risolvere, tuttavia, il problema di fondo³⁹⁰. L'oggetto direttamente leso dalla condotta non è il bene ambiente, bensì le funzioni amministrative di governo dello stesso³⁹¹.

Si tratta di un reato a forma vincolata, in quanto, ai fini della configurabilità, l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi.

³⁸⁸ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, p. 23 su www.penalecontemporaneo.it

³⁸⁹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti"* cit., p. 29.

³⁹⁰ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma* cit., p. 32.

³⁹¹ L. SIRACUSA, *ivi*, p. 6.

Inoltre, la fattispecie presenta una duplice struttura: nel primo periodo rilevano diverse condotte, nel secondo assume rilevanza un evento, ossia la compromissione degli esiti del controllo³⁹².

Non si comprende per quale motivo sia stato aggiunto, durante il percorso parlamentare, il riferimento “alla sicurezza ed igiene del lavoro”, disciplinando la norma in questione il settore ambientale. Tale rinvio estende particolarmente l’ambito di operatività della norma, in quanto le suddette attività riguardano una materia solo indirettamente collegata con quella ambientale e il riferimento a tali controlli, senza alcuna ulteriore specificazione, consente di applicare la norma a tutte le attività di verifica rientranti in essa, senza esclusione alcuna³⁹³.

L’art. 452-*octies* c.p. prevede due circostanze aggravanti quando il fatto è previsto quale scopo di un’associazione criminale *ex art. 416* ovvero di un’associazione di stampo mafioso di cui all’art. 416-*bis*.

L’introduzione di tali circostanze aggravanti è ispirata all’encomiabile intenzione di contrastare il fenomeno delle organizzazioni, i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale. Tuttavia, si osserva che questo ricorso a strumenti di natura repressiva non è accompagnato dalle ulteriori risposte altrettanto necessarie di tipo economico, sociale, culturale; di talché esso deve considerarsi insufficiente³⁹⁴.

Inoltre, sotto il profilo edittale, emerge un problema di disequilibrio del trattamento sanzionatorio quando si costituiscono associazioni finalizzate alla commissione di reati più gravi di quelli ambientali³⁹⁵. L’accostamento tra la pena aggravata delle associazioni criminali “ambientali” e quella relativa ad associazioni finalizzate a tutti gli altri delitti-scopo – taluni puniti più severamente dalla singola fattispecie di reato – potrebbe

³⁹² C. RUGARIVA, *I nuovi ecoreati cit.*, p. 43.

³⁹³ L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit., p. 6.

³⁹⁴ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma cit., p. 35-37. L’autrice ritiene necessario “coinvolgere il sistema economico nel suo insieme, nella predisposizione di una razionale strategia di lotta alla criminalità organizzata; in particolare occorre anche la collaborazione delle imprese al fine di contrastare adeguatamente il fenomeno criminoso. Questo perché, spesso è lo stesso funzionamento del mercato a fornire ai soggetti economici poco rispettosi delle regole, ma addirittura alla criminalità, libertà di movimento al di fuori della legalità.”

³⁹⁵ Cfr. C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera*, su www.penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2014, p. 9.

addirittura suscitare il dubbio di costituzionalità della norma, per eventuale violazione del principio di uguaglianza, *ex art. 3* della Costituzione.

Alle circostanze aggravanti citate segue la nuova c.d. “circostanza ambientale”.

L'art. 452-*novies* prevede, infatti, un aumento di pena nei casi in cui un qualsiasi reato sia commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente inseriti nel codice penale dalla legge 68/2015 ovvero di quelli previsti dal d. lgs. 152/2006 o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente.

La disposizione sembra consistere in un'ipotesi speciale dei casi previsti dall'art. 61, primo comma, n. 2, del codice penale. La previsione in questione è anche considerata un'aggravante soggettiva, ossia “un autentico dolo specifico ambientale”³⁹⁶.

Diminuzioni di pena sono, invece, previste dall'art. 452-*decies* nelle ipotesi di “ravvedimento operoso” ed operano con riferimento ai delitti ora inseriti nel codice penale, per l'associazione per delinquere (art. 416 c. p.) aggravata ai sensi dell'articolo 452-*octies*, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, d.lgs. 152/2006, in favore di chi si adopera affinché l'attività delittuosa non venga portata a conseguenze ulteriori ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

La norma si presenta quale ipotesi speciale della circostanza attenuante prevista dalla seconda parte dell'art. 62 n. 6 c. p.³⁹⁷; mentre si discosta dall'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 56 c. p.: la fattispecie in esame disciplina una condotta *ex post* finalizzata a “sanare” il danno prodotto da un evento già verificatosi.

Sebbene gli effetti consistano in un rilevante alleggerimento del carico sanzionatorio, la norma comprende in sé una pluralità di condotte eterogenee: casi di ravvedimento operoso, condotte riparatorie e forme di collaborazione processuale³⁹⁸.

Inoltre, in un primo periodo il legislatore fa riferimento a “conseguenze ulteriori” dell'azione delittuosa - necessariamente diverse dall'offesa tipica -, in un secondo momento la norma prosegue con la “messa in sicurezza operativa”³⁹⁹, la “bonifica”⁴⁰⁰,

³⁹⁶ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti” cit.*, p. 6.

³⁹⁷ L. SIRACUSA, *ivi*, p. 30-31.

³⁹⁸ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, cit., p. 9 e 10.

³⁹⁹ La “messa in sicurezza operativa” è definita dall'art. 240, comma primo, lett. n, d. lgs. 152 del 2006 come: “l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato

oltre che eventualmente di ripristino dei luoghi⁴⁰¹. La distinzione tra le due condotte si può riscontrare anche nel requisito della concretezza assente nella prima ipotesi – che richiederebbe unicamente l’inizio della condotta – e necessaria nella seconda⁴⁰².

A questo punto è opportuno evidenziare la problematicità del termine “concretezza”, utilizzato dal legislatore circa gli atti di messa in sicurezza e di bonifica. Tale accezione sembrerebbe valorizzare l’effettività della bonifica, di talché non potrebbero ritenersi rilevanti, ai fini dell’attenuazione della pena, l’adempimento dei soli obblighi preliminari alla bonifica o la presentazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, senza che l’imputato proceda alla attività di bonifica vera e propria. La dottrina sostiene perfino che l’espressione potrebbe alludere ad un’obbligazione di risultato, piuttosto che ad un obbligo di *facere*; quasi a dover assistere necessariamente all’avvenuta realizzazione delle opere di messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, anche di ripristino, ai fini del conseguimento del premio⁴⁰³.

Ciò nondimeno, gli atti prodromici a tali opere potrebbero essere determinanti ai fini della concessione della sospensione del procedimento, di cui al secondo comma.

In ordine a questo ultimo capoverso, la valutazione del giudice, infatti, non si può ritenere meramente discrezionale; la sua decisione dovrebbe presupporre una verifica della concreta volontà dell’imputato di procedere alla bonifica⁴⁰⁴.

Allora è necessario comprendere se tale concreta volontà debba individuarsi nell’avvio empiricamente verificabile delle operazioni materiali di bonifica, nell’approvazione del progetto operativo ovvero nella sua avvenuta presentazione o anche solo nel completamento delle operazioni preliminari alla bonifica.

livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione”.

⁴⁰⁰ L’art. 240, comma primo, lett. *p*, d. lgs. n. 152/2006 definisce la “bonifica” come “quell’insieme di interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio”.

⁴⁰¹ Ai sensi dell’art. 240, comma primo, lett. *q*, TUA, il “ripristino” contempla: “gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici”.

⁴⁰² *Contra*, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti” cit.*, p. 32. L’A. infatti riferisce l’avverbio “concretamente” anche alla prima condotta da tenere, aprendo la problematica della compatibilità con un mero “adoperarsi” del soggetto.

⁴⁰³ L. SIRACUSA, *ibidem*.

⁴⁰⁴ In tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di omessa bonifica prevista dall’art. 257, del TUA: Sez. III, 13 aprile 2010, n. 22006 in *C.E.D. Cass.* n. 24765; Sez. III, del 2 luglio 2010, n. 35774, in *C.E.D. Cass.* n. 248561.

Il secondo comma presenta, inoltre, una problematicità correlata al tempo in cui tali condotte riparatrici possono essere poste in essere. L'espressione "*prima dell'apertura del dibattito*" impedirebbe l'applicazione dello stesso ai casi oggetto di procedimenti speciali. Sebbene dettata forse dall'incompatibilità tra le lungaggini dei procedimenti di bonifica e di ripristino con la celerità dei riti alternativi, anche questa scelta legislativa potrebbe suscitare qualche dubbio di costituzionalità per violazione del principio di uguaglianza⁴⁰⁵.

L'art. 452-*undecies* c. p. prevede, in caso di condanna o di patteggiamento per i delitti di inquinamento e disastro ambientale, di traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività, di impedimento del controllo e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 452-*octies*, la confisca obbligatoria delle "cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato", ovvero, ove questa non sia possibile sebbene già disposta del giudice, la confisca per equivalente, di beni di cui "il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità".

Dalla confisca sembrerebbero essere esclusi, secondo il dato testuale, l'inquinamento e il disastro ambientali colposi. La stessa osservazione non potrebbe farsi circa la confisca per equivalente, il secondo comma facendo riferimento a tutti i delitti del "presente titolo" – probabilmente un altro lapsus del legislatore⁴⁰⁶. Ad una prima analisi, la disposizione sembrerebbe avere un carattere risarcitorio/ripristinatorio, laddove, al terzo comma, si prevede che i beni confiscati o i loro proventi siano destinati alla bonifica dei luoghi. Tuttavia, la funzione afflittiva della norma può considerarsi insita nell'obbligatorietà della confisca, che esclude ogni possibilità di formulazione di un giudizio di pericolosità e nella previsione di una sua eventuale esecuzione nella forma di confisca per equivalente⁴⁰⁷.

Inoltre, il carattere sanzionatorio emerge dall'estensione della misura al delitto di impedimento del controllo: la confisca di mezzi di valore notevole è obbligatoria anche a fronte di un reato di non particolare gravità⁴⁰⁸.

⁴⁰⁵ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti" cit.*, p. 33.

⁴⁰⁶ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Rel. n. III/04/2015, Roma, p. 30, su www.penalecontemporaneo.it, 29 maggio 2015.

⁴⁰⁷ C. BERNASCONI, *Art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8. L'ampio spettro di modifiche introdotte dalla l. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): i riflessi su eterogenei profili di disciplina*, p. 8, su www.legislazionepenale.eu.

⁴⁰⁸ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati cit.*, p. 61.

Si osserva che applicare la confisca nel settore ambientale si scontra con la difficoltà di individuare il profitto, considerato che nei reati ambientali il problema fondamentale è sempre stato quello dell'accertamento del danno reale o potenziale sia per l'ambiente che per la salute pubblica⁴⁰⁹. Sovente nei reati ambientali non sussiste “un danno immediato, quindi oggettivamente e subito percepibile e documentabile”⁴¹⁰.

E' necessario dar conto dell'ulteriore modifica apportata dalla l. 68/2015, con l'art.1, comma terzo, che aggiunge il nuovo comma 4-*bis* all'originario testo dell'art. 260, d.lgs. 152/2006. Tale disposizione colma una lacuna da tempo evidenziata dalla dottrina⁴¹¹, data l'inspiegabile assenza di una speciale forma di confisca obbligatoria per la fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il nuovo art. 452-*duodecies* c. p. dispone che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Il secondo comma, rinvia alle disposizioni del Codice dell'Ambiente che prevedono la procedura di ripristino dei luoghi. Tuttavia, nel Codice dell'Ambiente il termine “recupero” è adoperato con specifico riferimento alle operazioni di riutilizzo dei rifiuti⁴¹². Una lettura coerente con l'impianto della normativa condurrebbe, perciò, ad un'interpretazione omnicomprensiva del lemma, che includa anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante. Il “ripristino” dovrebbe riferirsi alla ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse, in quanto irrimediabilmente compromesse⁴¹³.

⁴⁰⁹ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agogforma cit., p. 17-18.

⁴¹⁰ M. SANTOLOCI, *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'azzeramento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti...*, p. 3, in www.dirittoambiente.net.

⁴¹¹ A. L. VERGINE, *A proposito dell'art. 53 bis D.lgs. n. 22/1997*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 1023; C. BERNASCONI, *Commento all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006*, in *Commentario breve al Codice dell'ambiente*, II, Padova 2012, p. 976.

⁴¹² Art. 183, comma 1, lett. t, D. Lgs 152/2006, considera “recupero”, “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”.

⁴¹³ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, p. 31, su www.penalecontemporaneo.it.

Pertanto, la riforma attribuisce al ripristino dello stato dei luoghi due funzioni: in virtù dell'art. 452-*decies*, il ripristino ha funzione premiale-riparatoria e – se attuato prima della sentenza di condanna – conduce all'abbattimento della pena; ai sensi dell'art. 452-*duodecies* costituisce una misura afflittiva che si aggiunge alla sentenza di condanna o di patteggiamento⁴¹⁴. In questa seconda ipotesi, una parte della dottrina considera il ripristino una misura “ibrida”, al confine tra il diritto penale ed il diritto amministrativo. Invero, benché si presenti come conseguenza accessoria della sentenza di condanna o di “patteggiamento”, si ritiene abbia natura amministrativa, e non penale, a motivo delle peculiarità della disciplina⁴¹⁵.

La fattispecie penale di omessa bonifica punisce, chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Fonte degli obblighi ripparatori può essere direttamente la legge, un ordine del giudice ovvero una pubblica autorità.

Non sussiste un pericolo di sovrapposizione con la contravvenzione di cui all'art. 257 del d. lgs. 152/2006 – che punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica – per diversi motivi.

In primis, l'art. 452-*terdecies* contempla anche omissioni di bonifica disposte dal giudice o dalla legge, oltre che dall'autorità amministrativa, così come l'omesso ripristino o recupero dello stato dei luoghi⁴¹⁶.

In secondo luogo, nel caso di obbligo ripparatorio sorto per intervento dell'autorità amministrativa l'introduzione, in questa seconda disposizione, della clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, conferisce priorità alla nuova norma del codice penale⁴¹⁷.

L'obbligo di bonifica in capo al soggetto può riguardare qualsiasi ipotesi di alterazioni dell'equilibrio ecologico, purché reversibili. A motivo di ciò, non rileva l'omessa bonifica nel caso di disastro ambientale, ove sussiste una lesione del bene ambiente irreversibile ovvero talmente notevole da renderne complessa la rimozione⁴¹⁸.

⁴¹⁴ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma., cit., p. 14.

⁴¹⁵ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”* cit., pp. 26-27.

⁴¹⁶ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati* cit., p. 45.

⁴¹⁷ P. MOLINO, *ivi*, p. 32.

⁴¹⁸ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 25

All'origine della previsione di tale disposizione vi è l'idea che la minaccia di pena rappresenti un'efficace contropesca nei confronti del consuetudinario inadempimento degli obblighi riparatori. La norma in questione costituisce, quindi, una vera e propria norma di chiusura, a garanzia dell'effettività degli ordini di reintegro, bonifica, e riparazione del danno sparsi nella legislazione vigente.

La legge 68/2015⁴¹⁹ prevede anche una modifica dell'art. 25-*undecies* del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti viene esteso ai delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, dolosi e colposi, di associazione a delinquere comune e mafiosa con l'aggravante ambientale e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Quest'ultima disposizione si considera argomento a favore della tesi secondo cui la riforma del 2015 è la vera legge di recepimento della direttiva 2008/99/CE, che richiedeva espressamente tale ampliamento⁴²⁰. In forza della stessa, è senz'altro più semplice dare esecuzione ad un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, aggredendo il patrimonio della società, piuttosto che i patrimoni delle singole persone fisiche, autrici dei reati presupposto (situazione verificatasi nel caso Ilva⁴²¹).

Contrasta con la funzione ripristinatoria svolta dal diritto penale ambientale, il mancato rinvio del catalogo al nuovo delitto di omessa bonifica, tanto più se si considera che la corrispondente ipotesi contravvenzionale si intravede nell'art. 25-*undecies* ancor prima della riforma in commento⁴²².

Invece, non pare grave l'assenza di riferimento all'art. 452-*ter* c.p., sussistendo già il rinvio al disastro ambientale. L'art. 452- *ter* c.p. sembra destinato a trovare applicazione "solo nella ipotesi – difficile da immaginare nella pratica – di un condotta di inquinamento che abbia cagionato, come effetto non voluto, morti o feriti, senza però

⁴¹⁹ Art. 1, ottavo comma, legge 68/2015.

⁴²⁰ Art. 7, direttiva 2008/99/CE: "Sanzioni per le persone giuridiche. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell'articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive"; v. anche L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, su www.lexambiente.it, 8 giugno 2015, p.13.

⁴²¹ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 11.

⁴²² M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, p. 28 su www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2016.

che il suo manifestarsi costituisse quanto meno un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità”⁴²³.

In ordine alle ipotesi di inquinamento e disastro ambientali, la riforma dispone, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive previste per l'ente dal d. lgs. n. 231 del 2001⁴²⁴.

Il legislatore si mostra eccessivamente misurato nell'utilizzo di tali misure, le quali, sono previste solo in relazione alla forma dolosa di questi due delitti e in ogni caso in misura non superiore ad un anno per quanto concerne la fattispecie di cui all'art. 452-*bis* del codice penale⁴²⁵.

E' indubbio che, ad oggi, tali misure non possono considerarsi talmente incisive da bloccare l'ente per un lasso di tempo sufficiente ad estrometterlo dal mercato in casi di inquinamenti occasionali e colposi, così come sostenuto dalla dottrina prima dell'approvazione del progetto definitivo⁴²⁶. L'originaria proposta di legge, infatti, contemplava le misure interdittive, anche a fronte dei reati di disastro e di inquinamento ambientale nella forma colposa.

In conclusione, la previsione della responsabilità degli enti per i reati ambientali costituisce una novità in grado di imprimere effettività al sistema di tutela penale dell'ambiente. D'ora in avanti, è possibile reprimere gli illeciti ambientali con strumenti senz'altro più idonei rispetto a quelli tradizionali a base monosoggettiva, ritenuti ormai del tutto insufficienti a fronte di reati ascrivibili a deprecabili politiche d'impresa.

Tuttavia, come autorevole dottrina afferma, solo il tempo e la prassi applicativa potranno confermare o meno la attuazione alla direttiva 2008/99/CE tramite questa riforma⁴²⁷.

⁴²³ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, p. 14, su www.penalecontemporaneo.it.

⁴²⁴ Art. 9, secondo comma, d. lgs. 231/2001: "Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi".

⁴²⁵ M. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti cit.*, p. 31 su www.penalecontemporaneo.it.

⁴²⁶ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera*, cit., p. 11.

⁴²⁷ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, 2015, Introduzione p. X.

3.2 La nuova fattispecie di inquinamento ambientale

L'art. 452-*bis* punisce la condotta di chi cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica, qualora ciò avvenga in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale. Il secondo comma prevede un aumento della pena nell'ipotesi in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Una definizione di “inquinamento” la si trova già nel testo unico sull'ambiente⁴²⁸. Pertanto, la norma in questione pare consistere in un'ipotesi più specifica⁴²⁹; essa sembra avere il compito di indicare quando la condotta di alterazione assume le connotazioni qualitative e quantitative del delitto di inquinamento vero e proprio⁴³⁰.

In ordine all'oggetto del reato, assumono rilevanza sia la sola matrice ambientale – l'acqua, l'aria, il suolo o il sottosuolo – sia l'ecosistema nel suo insieme, in alternativa alla flora e alla fauna. Di talché, ad oggi, si può distinguere tra l'oggetto di reato “abiotico” da quello “biotico”⁴³¹.

A fronte delle espressioni utilizzate dalla disposizione, si pone un problema interpretativo circa l'oggetto della tutela: il legislatore intende tutelare le componenti dell'ambiente in sé oppure l'uso che può farne l'uomo? In altri termini: il legislatore sposa una nuova linea ecocentrica o rimane legato alla tradizionale impostazione antropocentrica?

Ebbene, si osserva che, a differenza del disastro ambientale, la fattispecie di cui all'art. 452-*bis* non menziona offese alla pubblica incolumità o alla salute pubblica. Inoltre, a

⁴²⁸ L'art. 5, primo comma, lett. *i-ter*, T. u. a. definisce inquinamento “l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi”.

⁴²⁹ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati cit.*, p. 2.

⁴³⁰ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, p. 4, su www.penalecontemporaneo.it.

⁴³¹ C. RUGA RIVA, *ivi*, p. 3.

sostegno di una nuova impostazione ecocentrica milita il richiamo al bene ambientale in rubrica e nelle violazioni di disposizioni “specificamente poste a tutela dell’ambiente”, che la condotta deve commettere perché si configuri il reato⁴³². Una parte della dottrina ritiene essenziali ai fini della risoluzione del quesito anche le definizioni della qualità delle varie componenti ambientali⁴³³. Ad avviso di altro autore, anche le modifiche apportate dal Senato al testo precedente inducono a ritenere assorbita la concezione ecocentrica del bene “ambiente”. La soppressione dell’espressione “stato” delle acque, dell’aria, del suolo, e del sottosuolo, non lascia margini di dubbio che si tutelino direttamente le componenti materiali dei bene ambiente e non l’uso che può farne l’uomo⁴³⁴.

Di contro, vi è chi vanta un’opinione nettamente contraria, sostenendo abilmente che il legislatore in questa riforma aderisce *ex novo* alla teoria antropocentrica⁴³⁵. Tale considerazione si fonderebbe su due punti: da un lato, la severità del sistema sanzionatorio, la cui crescita è direttamente proporzionale allo spostamento della direzione dell’offesa dall’ambiente all’uomo o alle sulle sue risorse vitali; dall’altro, proprio la formulazione della fattispecie di inquinamento ambientale.

Questo nuovo reato, secondo l’autore citato, non riconosce ai singoli elementi dell’habitat naturale (acqua, aria suolo, flora e fauna) il valore che meritano; viceversa la fattispecie enfatizzerebbe sempre e comunque l’offesa alle risorse ambientali nel loro complesso. Si giunge a tale conclusione se si considera che il reato è integrato solo a seguito di compromissione e/o deterioramento “di un ecosistema” o “della biodiversità, anche agraria”, per quanto riguarda la flora e la fauna. Laddove l’aggressione riguardi aria, acqua o suolo, essa è comunque perimetrata dalla significatività e dalla misurabilità, ovvero dall’estensione delle porzioni per il suolo e il sottosuolo.

⁴³² C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera cit.*, p. 4.

⁴³³ Così l’art. 2, lett. h), d.lgs. n. 155/2010, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 250/2012, definisce il valore limite di “qualità dell’aria”, in relazione sia all’ambiente che alla salute umana: “livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi *per la salute umana e per l’ambiente* nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve essere superato”.

⁴³⁴ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 13.

⁴³⁵ M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 9/2015, p. 1074.

A sommo avviso di chi scrive, il legislatore sembra scegliere una via intermedia tra la teoria antropocentrica e quella ecocentrica⁴³⁶. La coniazione di fattispecie codicistiche, poste a tutela quasi esclusivamente del bene ambiente, richiamato nella rubrica e all'interno delle singole fattispecie, manifesta la chiara intenzione del legislatore di riconoscere una piena tutela allo stesso, così come richiesto da tempo dalle istituzioni europee. Ciò nondimeno, l'uomo rimane il *dominus* che usufruisce di questo bene. Ne consegue che l'offesa alla persona tramite condotte al contempo lesive del bene ambiente, comporta necessariamente un ulteriore aggravamento della sanzione afflittiva.

La condotta punita è quella che provoca una "compromissione" o un "deterioramento" del bene. Una parte della dottrina sostiene che i due termini indicano due livelli diversi di offesa all'ambiente. Si osserva, così, che la "compromissione", evoca una situazione di rischio o pericolo, viceversa il "deterioramento", consisterebbe in un'alterazione dell'originaria entità del bene e ne stravolgerebbe lo stato o il valore⁴³⁷.

Ad avviso un autore, la diversità delle due condotte diverrebbe, perfino, fonte di criticità della norma sotto il profilo sanzionatorio. La critica giunge a sostenere l'incostituzionalità della norma per quanto riguarda la previsione della medesima pena per due condotte dissimili, in virtù del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. Tali conclusioni traggono origine dal presupposto che "mettere in pericolo" un bene (definizione della "compromissione") non equivale a provocarne una lesione (contenuto del "deterioramento"); di talché il legislatore sanzionerebbe "con la stessa pena colui che pone in pericolo e colui che danneggia il bene giuridico"⁴³⁸.

Nella seduta della II Commissione della Camera dei Deputati si è sostenuto che il deterioramento può essere considerato un'alterazione dell'ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, diversamente dalla compromissione, consistente in un'alterazione reversibile solo attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino⁴³⁹.

⁴³⁶ Così la concezione "ecocentrica moderata", cfr. cap. 1, par. 1.1.1.

⁴³⁷ L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit., p. 3.

⁴³⁸ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma.*, cit., p. 23.

⁴³⁹ R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit., p. 103.

Di contro, si deve obiettare che è arduo identificare un *discrimen* fra i due eventi. Per di più, i due termini si rinvengono insieme in un'altra disposizione ambientale, ponendosi in una relazione nettamente diversa rispetto alla struttura della norma in esame⁴⁴⁰.

E' indubbio che il significato di "compromissione" e di "deterioramento" sia largamente sovrapponibile⁴⁴¹, consistendo entrambi in un danneggiamento del bene ambiente dal contenuto generico. Probabilmente sarà l'apprezzamento del giudice del caso concreto a delineare i confini tra le due definizioni.

Secondo una parte della dottrina, la carenza di una esplicitazione dei due lemmi non è grave, a motivo della sussistenza di altri requisiti dell'evento che delimitano considerevolmente l'indeterminatezza delle nozioni. Inoltre, altri caratteri dell'evento possono ricavarsi *a contrario* dalla definizione del disastro ambientale di cui all'art. 452-ter⁴⁴².

In forza dell'art. 452-bis, la compromissione o il deterioramento devono essere "significativi e misurabili" ai fini della configurazione del reato. I termini di "significatività" e "misurabilità" sono già stati utilizzati nella normativa ambientale⁴⁴³.

Eppure, in sede parlamentare la precedente versione del disegno di legge prevedeva un diverso requisito dell'evento: la "rilevanza"⁴⁴⁴, termine che suscitava perplessità circa la conformità del principio di determinatezza, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione⁴⁴⁵.

⁴⁴⁰ Ai sensi dell'art. 18, legge 8 luglio 1986, n. 349 (Legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente), il "deterioramento" deve essere inteso come forma di "compromissione"; questa la definizione di danno ambientale: "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato"; pertanto il deterioramento coinciderebbe con una perdita del grado di usabilità e/o di funzionalità ecologica. Nel d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, invece, il termine "compromissione" non è quasi mai utilizzato.

⁴⁴¹ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione cit.*, p. 5.

⁴⁴² L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 14.

⁴⁴³ Cfr. *in primis* la definizione di danno ambientale di cui all'art. 300, t. u. a.: "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"; la stessa nozione di danno ambientale posta dalla direttiva 2004/35/CE, ossia un "mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente".

⁴⁴⁴ R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, in particolare p. 669, su www.lexambiente.it.

⁴⁴⁵ La Corte Costituzionale reputa compatibile con il principio di determinatezza l'uso, nella formula descrittiva dell'illecito penale, di espressioni sommarie, di vocaboli polisensivi ovvero di clausole generali e concetti elastici in diverse sentenze: sentenza 13 gennaio 2004, n. 5; sentenza 13 febbraio 1995 n.34; sentenza la 29 marzo 1993 n. 122. Così anche la sentenza 327/2008. Vedi par. 2.1.

L'aggettivo "significativo" non è dissimile dall'aggettivo "rilevante" per quanto riguarda le caratteristiche qualitative dell'evento. Il legislatore, tramite la "significatività", sottolinea il valore della dimensione dell'evento; viceversa attraverso la compresenza del coefficiente di "misurabilità", rende necessaria la possibilità di quantificazione con riferimento alle matrici aggredite⁴⁴⁶ e ai parametri scientifici dell'alterazione.

Pertanto, la novità rispetto all'aggettivo "rilevante" – mutato in "significativo" – è il richiamo alla "misurabilità" della compromissione o del deterioramento. Attraverso quest'ultimo si circoscrive l'offesa alle lesioni che siano concretamente accertabili. La norma sembrerebbe, infatti, indicare un metodo da seguire per accertare lo stato dell'ambiente dopo l'intervento della condotta del soggetto agente, tramite una comparazione *a posteriori* dello stesso⁴⁴⁷. Partendo dal livello di inquinamento del corpo destinatario dell'offesa, con tale metodo, si potrebbe graduare la rilevazione del danno in base alle caratteristiche del contesto empirico di partenza, generalmente differenti da zona a zona, a seconda dell'area di influenza del comportamento umano.

Laddove non si possiedano dati sullo stato di salute del corpo recettore, l'interprete può servirsi dei valori soglia, ancorché questi non siano espressamente menzionati dalla norma. Tali valori fissano una soglia di tolleranza che dovrebbe variare al variare del contesto empirico di riferimento e costituiscono uno dei più importanti parametri di valutazione a disposizione del giudice per verificare il livello di contaminazione di un ecosistema.

In concreto, quindi, la condotta è delimitata sul lato inferiore dal mero superamento delle soglie di rischio, sempre che ciò non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre, sul versante opposto la fattispecie confina, con il più grave reato di disastro, che, invece, prevede un'alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema. In tal modo l'inquinamento è ravvisabile in tutte le condotte di danneggiamento che, all'esito della stima elaborata, producono un'alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile⁴⁴⁸. Giova osservare che tali requisiti esigono, pertanto, un livello di offesa

⁴⁴⁶ L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, p. 4.

⁴⁴⁷ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 12.

⁴⁴⁸ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione cit.*, p. 6.

all'ambiente superiore rispetto alle altre ipotesi di reato contravvenzionale, costituite sul modello di superamento dei valori tabellari o di esercizio di determinate attività senza autorizzazione⁴⁴⁹.

Le espressioni in questione avvalorano la tesi dell'adesione da parte del legislatore ad una concezione di ambiente di tipo "ecocentrico-moderato", in cui l'ambiente rileva come bene materialmente consumabile⁴⁵⁰.

Come già anticipato, un modo per restringere l'ampiezza della fattispecie di cui all'art. 452-*bis*, è, secondo alcuni autori, la comparazione della stessa con il nuovo reato di disastro ambientale, traendone delimitazioni in negativo. Invero, considerato che l'alterazione del bene irreversibile o particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali integra il reato di cui all'art. 452-*quater*, di contro, le alterazioni eliminabili tramite operazioni non troppo complesse e costose o reversibili rappresenterebbero l'evento del reato di inquinamento ambientale⁴⁵¹.

Di parere contrario è chi ritiene che "l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema" equivale alla "compromissione dell'ecosistema", in quanto la "compromissione" altro non è se non un sinonimo della prima. Tuttavia, le due fattispecie presentano pene differenti, di talché si prospetta un ampliamento applicativo della fattispecie di disastro ambientale⁴⁵².

La circoscrizione dell'ambito di applicazione avviene anche con riguardo all'alterazione del suolo e del sottosuolo tramite l'espressione "porzioni estese o significative"⁴⁵³. Il legislatore utilizza questi "concetti quantitativi non numerici" per descrivere uno degli oggetti materiali dell'inquinamento e dare rilevanza penale a condotte non di scarso impatto quantitativo. In ordine alla significatività, essa si dovrebbe parametrare esclusivamente all'ambiente, senza alcuna proiezione verso l'integrità fisica delle persone, oggetto di apposita tutela tramite il delitto di disastro ambientale⁴⁵⁴.

Tuttavia, utilizzando queste espressioni il legislatore ha affidato al giudice un compito "gravoso", essendo lui a dover stabilire se un dato comportamento abbia cagionato o

⁴⁴⁹ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 2.

⁴⁵⁰ L. SIRACUSA, *Tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 36-37 e ss.

⁴⁵¹ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, cit., p. 4.

⁴⁵² M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, 2015, in *Dir. pen. proc.*, 9/2015, p. 1075.

⁴⁵³ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 13.

⁴⁵⁴ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati cit.*, p. 2.

meno un danneggiamento significativo dell'aria o delle acque ovvero a dover individuare le “porzioni estese o significative” del territorio. In questo modo si paventa il rischio di interpretazioni e applicazioni variegata e difformi “caso per caso”⁴⁵⁵.

3.2.1 Abusivamente: un ritorno alla tutela di funzioni?

La condotta che integra il reato di cui all'art. 452-*bis* è descritta tramite una clausola di *abusività*. Il legislatore utilizza il termine “*abusivamente*” sia per il reato di inquinamento ambientale che per quello di disastro ambientale, perciò quanto si scrive in questo paragrafo vale anche per il reato di disastro.

Il disegno precedente a quello emendato dal Senato e divenuto legge prevedeva che la condotta fosse realizzata in violazione di “disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”⁴⁵⁶. Pertanto, ai fini dell'integrazione del reato era necessario che il comportamento dell'agente concretizzasse una violazione di disposizioni espressamente poste a tutela dell'ambiente e che tale violazione costituisse di per sé illecito amministrativo o penale. Veniva evidenziato, in proposito, che una tale formula cercava di dettagliare le qualifiche “illecita” o “illegittima” o “abusiva” che la direttiva 2008/99 CE e altri precedenti disegni di legge utilizzavano in relazione alla condotta inquinante⁴⁵⁷. Questa scelta eludeva il rischio di rinviare a violazioni di principi non tradotti in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali⁴⁵⁸. Una tale soluzione, però, poneva non pochi problemi; invero, far dipendere la punibilità di fatti gravissimi in danno dell'ambiente “dall'osservanza o meno delle pessime, carenti e, molto spesso, complicate e di difficile comprensione ed attuazione, norme regolamentari ed amministrative oggi esistenti significa veramente subordinare la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo formali o a norme tecniche che, spesso, sembrano formulate apposta per essere inapplicabili”⁴⁵⁹.

⁴⁵⁵ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, cit., p. 23.

⁴⁵⁶ R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit., p. 668.

⁴⁵⁷ M. TELESCA, *ivi*, p. 19.

⁴⁵⁸ In questi termini cfr. C. RUGA RIVA, *Commento al testo base*, cit., p. 2.

⁴⁵⁹ Così G. AMENDOLA, *Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento*, su www.lexambiente.it, 26 marzo 2014, p. 13-14.

Viceversa, l'eliminazione del riferimento alle sole violazioni poste a tutela dell'ambiente soddisfa l'esigenza di punire una serie di condotte, che, pur produttive di un serio pregiudizio ambientale, non risultino già vietate in contesti di disciplina specificamente orientati alla tutela di tale bene⁴⁶⁰.

La nuova formulazione intende adeguarsi alle caratteristiche della regolamentazione amministrativa dell'ambiente, solitamente intrecciata con altre disposizioni poste a tutela di interessi diversi. L'ultima espressione utilizzata permette di punire, invero, anche violazioni di prescrizioni che tutelano beni differenti. Il carattere elastico della clausola è correlato, inoltre, all'impossibilità pratica di compiere una elencazione analitica di tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" la condotta, elencazione inevitabilmente a rischio di lacune, in ragione della varietà delle contingenze e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi.

A circoscrivere e controbilanciare tale estensione applicativa, operata dalla clausola di illiceità, sussiste la delimitazione della rilevanza penale a fatti pregiudizievoli nei confronti del bene ambientale⁴⁶¹. E' noto come l'ambito urbanistico e paesaggistico sia strettamente collegato alla materia ambientale, posto che la giurisprudenza consideri detti interessi come beni giuridici distinti e autonomi rispetto all'ambiente⁴⁶². Inoltre, sarebbe rimasto estraneo alla portata della nuova fattispecie anche il pregiudizio determinato dalla dispersione sul suolo o in atmosfera di fibre di sostanze pericolose, considerato che questa era vietata da disposizioni riferite alla sicurezza degli ambienti di lavoro⁴⁶³.

Tuttavia, diversi sono i punti critici rilevati dalla dottrina su questa scelta dal legislatore. *In primis*, emerge proprio quella stesso rischio che aveva condotto le commissioni parlamentari ad utilizzare espressioni più dettagliate circa l'illiceità della condotta, ossia quello di applicare l'art. 452-*bis* anche nei casi di violazione di principi. Ciò induce gli

⁴⁶⁰ In C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, cit., p. 3 si segnalano i rischi di violazione del *ne bis in idem* sostanziale: i profili della disciplina del concorso di reati, del concorso di norme, nonché del concorso tra illecito penale e illecito amministrativo, sarebbero stati compromessi a causa della clausola di illiceità speciale congegnata nel modo della versione precedente del Disegno di Legge.

⁴⁶¹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 9.

⁴⁶² P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione* cit., p. 12.

⁴⁶³ La dispersione delle fibre di amianto era sussunta sotto l'art. 21, d. p. r. n. 303 del 1956, norma in tema di dispersione delle polveri di qualunque specie.

studiosi a valutare l'ipotesi di indeterminatezza della fattispecie⁴⁶⁴, con la conseguente difficoltà per l'interprete nella ricognizione delle disposizioni extrapenali richiamate, spesso sparse in una pluralità di testi normativi.

In secondo luogo, la tecnica di normazione in oggetto sarebbe difficilmente conciliabile con il principio di riserva di legge in materia penale, posto che la definizione del nucleo precettivo delle fattispecie incriminatrici verrebbe attribuito anche a fonti normative diverse dalla legge statale⁴⁶⁵. Tale osservazione ha ancora più valore, allorché la disposizione richiami implicitamente norme di diritto europeo. In tal caso infatti, l'elasticità della clausola “*abusivamente*” accrescerebbe a dismisura, inglobando le prescrizioni normative europee direttamente applicabili, di futura adozione⁴⁶⁶.

Ciò nondimeno, ad avviso della dottrina data la clausola di illiceità quale elemento normativo di un fatto tipico dai ben più ampi contorni e descritto nei singoli elementi costitutivi, sfumano i rischi di indeterminatezza e di violazione della riserva di legge⁴⁶⁷.

L'ulteriore problematica che si annida nell'utilizzo della clausola in questione riguarda la difficile relazione tra i provvedimenti amministrativi ambientali ed il relativo sindacato del giudice penale.

⁴⁶⁴ Circa la verifica del rispetto del principio di determinatezza “determinatezza” della fattispecie penale, si veda Corte Costituzionale, Sent. 13 gennaio 2004, n. 5: “L'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero... di clausole generali o concetti “elastici”, non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il significato di tale elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”.

⁴⁶⁵ Su tali temi, in generale, M. PARODI GIUSINO, *Nodi problematici in tema di fonti del diritto penale*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 441; C. F. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 253; ID., *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 244.

⁴⁶⁶ Sulla distinzione tra le due forme di rinvio, M. PETRONE, *La costruzione della fattispecie penale mediante rinvio*, in *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 192 s.; G. VICICONTE, *Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla vecchia questione delle norme “in bianco”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 998. La fissità del richiamo è uno degli aspetti che renderebbe il rinvio “recettizio” preferibile al rinvio c.d. “mobile”, A. BERNARDI, *Diritto comunitario e diritto penale agro-alimentare*, in *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare (Atti del convegno “A. Carrozza”*, Firenze, 21.11.1997), Milano, 1997, p. 102 s. Per una descrizione delle due tecniche, con riguardo ai rapporti tra diritto penale ambientale di interno e diritto europeo, C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Edizioni Ets, Pisa, 2008, p. 108 e ss.

⁴⁶⁷ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 11.

A tal proposito può sorgere il dubbio che le nuove fattispecie attengano alle sole ipotesi di condotte *sine titulo*, estromettendo i casi nei quali sussiste un provvedimento formale di autorizzazione ad una condotta lesiva del bene ambiente.

Ebbene, in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la Cassazione⁴⁶⁸ ha affermato che “la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico”⁴⁶⁹.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità enuncia un principio di abusività sostanziale, che non fa leva sulla sola assenza delle necessarie autorizzazioni, ma, che riguarda anche i casi in cui esse siano scadute o illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano violati le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse⁴⁷⁰.

A corroborare la tesi di un'abusività di tipo sostanziale si presta anche un argomento di ordine sistematico: laddove il legislatore ambientale ha inteso punire un'attività *sine titulo*, lo ha previsto espressamente nella disposizione⁴⁷¹.

Tuttavia, la riforma dei reati ambientali ha disatteso le aspettative in ordine ad un importante nodo politico-criminale. In alcun modo si è tentato di sciogliere la questione dei limiti al sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi “legittimanti” attività ad impatto ambientale⁴⁷², questione connessa all'accessorietà del diritto penale ad attività di governo delle risorse ambientali⁴⁷³.

⁴⁶⁸ Sez. III, del 15 ottobre 2013 n. 44449, in *C.E.D. Cass.* n. 258326.

⁴⁶⁹ In Sez. III, del 6 novembre 2008, n. 46029, in *C.E.D. Cass.* n. 241773, la Corte dichiara che “è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina; è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia”.

⁴⁷⁰ Sez. III, del 16 dicembre 2005 n. 4503, in *C.E.D. Cass.* n. 233292; Sez. III, del 20 novembre 2007 n. 358, in *C.E.D. Cass.* n. 238559; Sez. III, del 21 ottobre 2010 n. 40945, in *C.E.D. Cass.* n. 248629; Sez. V, del 11 ottobre 2006 n. 40330, in *C.E.D. Cass.* n. 236294; Sez. III, del 6 ottobre 2005 n. 40828, in *C.E.D. Cass.* n. 232350; Sez. III, del 20 dicembre 2012 n. 19018, in *C.E.D. Cass.* n. 255395.

⁴⁷¹ Così l'art. 256 del Testo Unico sull'Ambiente, rubricato “attività di gestione di rifiuti non autorizzata”.

⁴⁷² M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., p. 1077.

⁴⁷³ Cfr. M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Cedam, Padova, 1996, pp. 113 e ss.; Cfr. in generale M. GAMBARDELLA, *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2002.

Ebbene da un lato, la giurisprudenza ritiene che l'atto che consente un fatto conforme a quello incriminato risulta, sia pur incidentalmente, illegittimo, integrante un fatto tipico e punibile perché o l'atto è incidentalmente inesistente o si tratta di un'offesa *contra ius* e non può dunque in alcun modo giustificarsi⁴⁷⁴.

D'altro canto, la dottrina maggioritaria, richiamandosi al divieto di analogia *in malam partem*, o più in generale al rispetto del principio di colpevolezza, ha rigettato questo orientamento⁴⁷⁵.

La riforma era considerata una buona occasione per individuare il punto di equilibrio tra il controllo di legalità sull'attività di governo, le prerogative istituzionali della Pubblica Amministrazione e le garanzie legate ai principi di legalità e di colpevolezza.

Tuttavia, la clausola di illiceità lungi dal circoscrivere entro limiti ben definiti il potere di sindacato del giudice penale sull'attività di governo dell'ambiente, ne rende manipolabili i confini. Pertanto, una parte della dottrina ritiene che, su questo versante, la riforma abbia tradito le aspettative, "abdicando ad un compito di riordino e di razionalizzazione che su questo tema era e rimane ineludibile"⁴⁷⁶.

Ferme tali premesse, si condivide l'opinione di chi dubita della concreta necessità dell'inserimento della clausola. Invero, l'apprezzabile intenzione di punire il soggetto agente, a condizione che non sussistano giustificazioni giuridiche della sua condotta, si sarebbe potuta realizzare con la sola applicazione delle c.d. scriminanti ovvero tramite un'impegnativa verifica dell'elemento soggettivo e di cause che escludono profili di colpevolezza nella condotta oggettivamente inquinante⁴⁷⁷.

Inoltre, ordinariamente, l'illiceità speciale serve a delimitare con maggiore precisione i contorni delle condotte punite, evitando le tante difficoltà create dal ricorso al modello di reato a forma libera nel settore della tutela ambientale⁴⁷⁸. Pertanto, se da un lato la riforma avrebbe il fine di dare completezza al sistema di tutela penale dell'ambiente con l'incriminazione di tutte le possibili gradazioni di offesa al bene, dall'altro l'avverbio in

⁴⁷⁴ Cass., Sez. Un., 22 dicembre 1993, n. 11635, in *C.E.D. Cass.* n. 195358.

⁴⁷⁵ M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 364 e ss.

⁴⁷⁶ ID., *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., p. 1079.

⁴⁷⁷ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione cit.*, p. 10.

⁴⁷⁸ Come ampiamente ricordato dalla dottrina che si è occupata del tema: per tutti, L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 167 e ss.; p. 473 e ss.; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., p. 244 e 245.

esame restringerebbe di gran lunga il campo delle incriminazioni⁴⁷⁹. Invero, la condotta di messa in pericolo concreto o di danno della risorsa, sarebbe sanzionata a condizione che la stessa integri un altro illecito di qualsiasi natura⁴⁸⁰.

Questa non sembra, a sommosso avviso di chi scrive, la scelta più opportuna. In particolare, se si considera che in diverse sentenze la Corte di Cassazione continua ad interpretare l'espressione "abusivamente" quale sinonimo di "assenza di autorizzazione", di inosservanza di prescrizioni dell'autorizzazione ovvero di autorizzazione palesemente illegittima⁴⁸¹. Condividendo l'opinione di uno studioso della materia⁴⁸², il delitto di inquinamento ambientale, così come tutti i delitti che investono beni primari, non ha alcun bisogno di una clausola di antigiuridicità speciale, poiché in ossequio ai soli principi generali del diritto penale, il delitto non è, comunque, configurabile laddove non sussista l'elemento tipico antigiuridico ovvero l'elemento soggettivo del reato. Pertanto, la clausola "abusivamente" esplicita ciò che dovrebbe derivare dall'applicazione di principi basilari, quali l'antigiuridicità e la colpevolezza.

3.2.2 La prima pronuncia sul nuovo reato di inquinamento ambientale

In una recente sentenza⁴⁸³, la Corte di Cassazione riconosce la sussistenza del carattere abusivo della condotta qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, ciò non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati⁴⁸⁴. Inoltre, la sentenza abbraccia la tesi, emersa in dottrina⁴⁸⁵, secondo cui il termine "abusivamente"

⁴⁷⁹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 9.

⁴⁸⁰ Cfr. A. L. VERGINE, *Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2007, n. 9, p. 777.

⁴⁸¹ Cass. Sez. III del 4 novembre 2013 n. 44449; ; Cass. Sez. III del 2 maggio 2013 n. 19018; Cass. Sez. III del 13 dicembre 2011 n. 46189; Cass. Sez. III del 19 novembre 2010 n. 40945, su www.cortedicassazione.it.

⁴⁸² Cfr. G. AMENDOLA, *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, su www.lexambiente.it, 27 marzo 2015, p. 2.

⁴⁸³ Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170 su www.cortedicassazione.it.

⁴⁸⁴ Così in Sez. III, 10 marzo 2015, n. 21030 per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sanzionato attualmente dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006.

⁴⁸⁵ Così C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati cit.* p. 5 ss.; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2015, 84 ss.; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, cit. *Contra M.*

contempli un contrasto con qualsiasi norma di legge statale o regionale o prescrizione amministrativa, contenuta anche in settori diversi da quello ambientale. Tuttavia, ad avviso di taluno, questa interpretazione non individua le criticità dell'espressione⁴⁸⁶, ossia la circoscrizione dell'area della responsabilità imprenditoriale nei delitti ambientali alla violazione "delle norme di legge e delle pertinenti prescrizioni amministrative". In tal modo non si punirebbero le condotte formalmente "non abusive", ma comunque lesive del bene⁴⁸⁷. Si auspica che presto la suprema Corte accolga la posizione di autorevole dottrina tesa, invece, a far rientrare in "abusivamente" anche la "mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nell'atto abilitativo"; e, quindi, in primo luogo dei principi costituzionali sul diritto alla salute ed alla sicurezza. Non dovrebbe rilevare solo, quindi, la violazione di leggi e prescrizioni amministrative, ma anche e soprattutto, l'inosservanza di principi generali, assorbenti rispetto ad ogni altra componente presupposta del fatto illecito e, dunque, anche rispetto alla natura, legittima o illegittima, degli atti autorizzatori delle attività inquinanti⁴⁸⁸.

Di contro, si ritiene che lasciare al giudice il potere di disapplicare prescrizioni fissate dalla legge o da provvedimenti amministrativi equivale a "invocare la sostituzione del giudizio politico espresso dal legislatore e/o della valutazione tecnica della pubblica amministrazione, in violazione del principio della separazione dei poteri". Il giudice potrebbe premiare l'ambiente a danno di altri interessi, forse preferiti dal legislatore.

CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit.; S. PALMISANO, *Delitti contro l'ambiente, quand'è che in disastro si può dire abusivo*, in www.lexambiente.it; G. AMENDOLA, *Non c'è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali inquinanti deve essere più limitata di quella "normale"*, 13 luglio 2015, in www.lexambiente.it; ID., *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie*, in www.lexambiente.it, 26 giugno 2015; ID., *Viva Viva il disastro ambientale abusivo*, 24 aprile 2015, in www.lexambiente.it; ID., *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, in www.lexambiente.it, 27 marzo 2015.

⁴⁸⁶ G. AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, 15 Novembre 2016, su www.lexambiente.it, p. 2.

⁴⁸⁷ *Contra* A. MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale*, Dike, Roma 2016, p. 40; G. AMENDOLA, *Non c'è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali inquinanti deve essere più limitata di quella "normale"*, cit.

⁴⁸⁸ L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in www.lexambiente.it, 8 giugno 2015, pag. 3; ID., *Il "nuovo" art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente e sviluppo* 2016, n. 3, p. 173; M. SANTOLOCI - V. VATTANI, *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?* in www.dirittoambiente.net, 1 giugno 2015; L. LEGHISSA, *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, su www.lexambiente.it, 24 luglio 2015.

Tale dottrina rileva, inoltre, che i principi generali, in quanto principi programmatici, costituiscono norme vincolanti solo allorché lasciano la loro natura di norme di azione per diventare norme di relazione, attraverso l'intervento legislativo o amministrativo – non del giudice penale – che pondera principi, beni e valori⁴⁸⁹. Al legislatore o alla pubblica amministrazione spetta stabilire quali condotte fuoriescono dall'ambito del rischio consentito⁴⁹⁰.

La sentenza è pioniera nelle prime interpretazioni dei giudici di legittimità in ordine all'intero delitto di inquinamento ambientale, perciò si ritiene utile riportare ultronee osservazioni.

Secondo la Corte, la congiunzione disgiuntiva "o" posta tra i due termini "compromissione" e "deterioramento" collega due eventi che, pur autonomi e alternativi, si riferiscono ad effetti sostanzialmente equivalenti tra loro. In entrambe le ipotesi si realizza un'alterazione, ossia una modifica dell'originario stato del bene ambientale. Tuttavia, la compromissione si associa ad una situazione di "squilibrio funzionale" - per le conseguenze nei normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema – l'ipotesi di deterioramento si fa corrispondere ad un'ipotesi di "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità dello stesso⁴⁹¹.

L'alterazione dell'ambiente, tuttavia non implica un carattere di "tendenziale irrimediabilità", ma ricomprende anche un'alterazione reversibile; tanto più che "l'alterazione irreversibile" integra il più grave reato di disastro ambientale.

L'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, rileva quindi esclusivamente come elemento di distinzione tra il delitto in esame e quello di cui all'art. 452-*quater* del codice penale.

La Corte di legittimità sottolinea anche che gli stessi attributi "significativi" e "misurabili" escludono i fatti di minore rilievo. Ciò nondimeno l'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi implica che una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente può verificarsi anche quando, in assenza di limiti imposti normativamente, l'offesa sia "di macroscopica

⁴⁸⁹ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, 22 novembre 2016, su www.penalecontemporaneo.it, p. 4.

⁴⁹⁰ C. RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, 15 luglio 2016, su www.lexambiente.it, p. 6.

⁴⁹¹ Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, cit. p. 6.

evidenza o, comunque, concretamente accertabile”. In particolare, per la Cassazione, il termine “significativo” esprime senz’altro incisività e rilevanza, mentre “misurabile” attiene a ciò che è “quantitativamente apprezzabile o, comunque, concretamente accertabile”.

Secondo una parte della dottrina, così come espresso dalla Corte di legittimità il concetto di “significatività” va inteso unitariamente, insieme alla gravità, intensità ed estensione degli effetti prodotti, senza rischiare di confinarlo nella dimensione esclusivamente temporale⁴⁹². L’autore in questione critica viceversa la tesi avanzata in dottrina, secondo la quale per compromissione dovrebbe intendersi “un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo in funzione dell’intervento di fattori esterni”⁴⁹³.

La tesi in commento sembra distinguere tra fenomeni naturali, legati al trascorrere del tempo, ed interventi esterni. Invero, è indubbio che possa concorrere un inquinamento anche laddove la compromissione sia prima o poi eliminata dall’evolversi della natura. La Corte aggiunge, inoltre, che, ai fini di questa valutazione, in presenza di “parametri imposti dalla disciplina di settore” (quali i limiti imposti dal D. Lgs. 152/2006), il loro eventuale superamento costituisce un “utile riferimento”, ma non un “vincolo assoluto”, in quanto “non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente”⁴⁹⁴. L’aggiunta è considerata condivisibile, ma poco consistente, posto che è difficilmente ipotizzabile una violazione di legge o di prescrizioni amministrative, in assenza di limiti imposti dalla legge o da prescrizioni amministrative⁴⁹⁵.

Viceversa, c’è chi intravede nel principio espresso dalla Corte un apprezzabile chiarimento circa i rapporti tra valori-soglia e nozione di pericolo/danno rilevante ai fini dell’inquinamento penalmente rilevante. Qualora sussistano valori-soglia, il giudice dovrà sempre verificarne l’eventuale superamento per assolvere in caso di loro rispetto. L’ipotesi di superamento di valori soglia, invece, può costituire solo un indizio da unire agli altri al fine di provare la sussistenza del pericolo concreto o del danno.

⁴⁹² C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit., p. 6.

⁴⁹³ AAVV., *Ecoreati. I nuovi delitti contro l’ambiente: le modifiche al codice penale della legge, Edizioni 68-2015*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 25.

⁴⁹⁴ Sez. III, 3 novembre 2016, n. 46170, cit. p. 7.

⁴⁹⁵ G. AMENDOLA, *Ambiente in genere. La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, cit. p. 3.

In ultima analisi, il giudice di merito viene costretto ad una valutazione globale dei dati acquisiti, tramite il sapere scientifico dei periti, non limitandosi agli effetti tendenzialmente irreversibili, ma anche a quelli della contaminazione sull'equilibrio funzionale e strutturale della matrice ambientale⁴⁹⁶.

3.2.3 Morte e lesioni conseguenza di inquinamento ambientale

L'articolo 452-ter c.p. punisce l'ipotesi di lesioni non lievissime ovvero di morte - eventi non voluti dal reo - conseguenti al delitto di inquinamento ambientale.

La formulazione è introdotta in un primo passaggio al Senato e subisce diverse modifiche all'interno delle aule parlamentari. In un primo momento, infatti, la proposta si presentava come circostanza aggravante all'ultimo comma dell'art. 452-bis e prevedeva pene inferiori⁴⁹⁷.

Nel prosieguo dell'iter parlamentare, diverse sono state le critiche avanzate a tale struttura. In primo luogo, le aggravanti prevedevano una pena nettamente inferiore rispetto a quella prevista per il delitto di lesioni ovvero di omicidio⁴⁹⁸. Il caso di inquinamento prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincoli ovvero riguardante danni a specie di animali e vegetali protette non era richiamato dalle aggravanti. Inoltre, l'aggravamento della pena sarebbe potuto venire meno a fronte del bilanciamento con le attenuanti, eventualmente ritenute equivalenti o prevalenti dal giudice. La versione ad oggi approvata conia, invece, una fattispecie di reato costruita sulla falsariga dell'art. 586 c. p. e prevede un catalogo di pene più rigide.

Le perplessità che suscita la norma in questione sono: il mancato riferimento al reato di disastro e l'elemento psicologico. Per quanto riguarda il primo, nessuno si spiega il motivo per cui non sussista alcun rinvio ad un delitto che punisce eventi più gravi

⁴⁹⁶ C. RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, cit., p. 8.

⁴⁹⁷ L'emendamento 1.90 è proposto dai senatori Casson e Puppato e approvato dalle Commissioni riunite nella seduta del 20 gennaio 2015, cfr. R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit., p. 484.

⁴⁹⁸ R. NITTI, *ivi*, p. 532.

dell'inquinamento e potenzialmente più aggressivi nei confronti dell'incolumità fisica delle persone⁴⁹⁹.

In ordine al secondo, si prevede un ridotto ambito applicativo della norma.

Un inquinamento ambientale doloso, proprio per i suoi effetti di vasta portata, implica, sovente, sia la “prevedibilità in concreto” delle conseguenze lesive sulle persone che l'accettazione di tali conseguenze da parte del soggetto agente⁵⁰⁰. In tal modo, la condotta potrebbe essere imputata a titolo di dolo eventuale rispetto all'evento lesivo o mortale; con la conseguenza, in questi casi, di imputare al soggetto due reati in concorso tra loro, piuttosto che la sola nuova previsione⁵⁰¹.

3.3 Il disastro ambientale

Nella coniazione dell'art. 432-*quater* il legislatore italiano ha seguito gli auspici della Corte costituzionale, costruendo una fattispecie *ad hoc* di disastro ambientale. Per farlo ha dovuto sdoppiare, però, la fattispecie europea di grave contaminazione ambientale⁵⁰² in due distinte e mal coordinate fattispecie, ovvero gli artt. 452-*ter* e 452-*quater* del codice penale.

Si rammenta che l'approvazione della riforma avviene nel medesimo contesto temporale in cui vengono depositate le motivazioni della sentenza Eternit, esaminata nel capitolo precedente. Secondo una parte della dottrina, l'accelerazione verso la promulgazione della legge è dovuta in particolare all'esigenza di creare un reato di disastro ambientale, per contrastare la delusione dell'opinione pubblica ed attenuare il malessere delle

⁴⁹⁹ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit., p. 13.

⁵⁰⁰ Secondo gli indicatori del dolo eventuale indicati nella nota sentenza Thissen-Krupp, Sez. Un. 18 settembre 2014, n. 38343, par. 4.

⁵⁰¹ Così (in merito al reato di cui all'art. 586 c. p.) Sez. III, 2 aprile 2014, n. 31841, in *C.E.D. Cass.*, n. 260291, che ravvisa l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni solo laddove non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, dovrebbe rispondere, in concorso di reati, del delitto inizialmente pensato e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo.

⁵⁰² L'art. 3, lett. a, della Direttiva 2008/99 CE richiedeva agli Stati membri di incriminare “lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora”. La fattispecie penale-ambientale europea, invero, si pone a metà strada tra quelle nostrane di inquinamento e disastro ambientale.

vittime di tale reato⁵⁰³. Nel precedente capitolo si è osservato come il disastro ambientale è stato inizialmente ricondotto all'ipotesi incriminatrice del cd. disastro "innominato" di cui all'art. 434 del codice penale⁵⁰⁴. L'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità è stata ritenuta un'illegittima operazione di estensione in via analogica della disposizione in commento⁵⁰⁵.

Si rievoca che la Corte di Cassazione ha qualificato disastro ambientale anche il ripetersi di eventi non immediatamente percepibili, distesi in un arco di tempo molto prolungato, che, cumulati, cagionano la compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività, tali da configurare una lesione della pubblica incolumità⁵⁰⁶. Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 c. p. è stato ritenuto la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso, ma non eccezionalmente immane⁵⁰⁷. In altri termini, il delitto in questione si è considerato integrato anche quando l'evento offensivo fosse il risultato di più condotte individuali succedutesi nel tempo, ad onta delle critiche della dottrina⁵⁰⁸.

La laconicità della lettera dell'art. 434 c.p. ed, in particolare, della locuzione "altro disastro" e la sua facile assoggettabilità ad interpretazioni opposte hanno suscitato in diversi autori l'aspettativa di una nuova norma incriminatrice che si affrancasse dal termine "disastro"⁵⁰⁹.

⁵⁰³ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 14.

⁵⁰⁴ V. l'intero Capitolo II di questo lavoro.

⁵⁰⁵ L. SIRACUSA, *ivi*, p. 15.

⁵⁰⁶ Così Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, in *C.E.D. Cass.*, n. 235669cit..

⁵⁰⁷ Così Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, in *C.E.D. Cass.* n. 262790; Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, in *C.E.D. Cass.* n. 239160.

⁵⁰⁸ E. ROSI, *Brevi note in tema di "dis-astro" ambientale*, su www.penalecontemporaneo.it, 16 aprile 2015, p. 7 e ss; M. PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, pp. 1802 ss; A. L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen.*, in *Ambiente&Sviluppo*, parte I e II, 2013, rispettivamente pp. 514 e ss. e 644 e ss; S. CORBETTA, *Il disastro "provocato" dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali ed inerzie del legislatore*, in *Il Corriere del merito*, 2012, pp. 869 e ss.; F. GIUNTA, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3539; A. GARGANI, *Reati contro la pubblica incolumità*, cit., p. 474; ID. *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (a cura di), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, pp. 420 ss.

⁵⁰⁹ A. BELL-A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, 21 luglio 2015, su www.penalecontemporaneo.it, p. 4.

Ad onta di ciò, la definizione di “disastro ambientale”, così come delineata dal legislatore, non pare possa essere additata ad esempio di chiarezza⁵¹⁰. Uno dei “nodi politico-criminali” che non sembra essere risolto dalla riforma è in particolare l’individuazione dei caratteri offensivi delle condotte punibili. La legge n. 68 del 2015 è considerata deludente per la sua approssimazione⁵¹¹.

Ebbene, l’art. 452-*quater* punisce chiunque cagiona un disastro ambientale, che si configura quando si verifica l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema, sia essa irreversibile ovvero ineliminabile se non con operazioni particolarmente onerose e conseguibili solo con provvedimenti eccezionali. Il disastro si configura, inoltre, quando si realizza un’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La norma presenta la medesima struttura della fattispecie di inquinamento ambientale. Si tratta dunque di un reato d’evento a forma libera, che punisce ogni condotta attiva od omissiva che abbia cagionato uno degli eventi descritti in via alternativa nella definizione di disastro. Una parte della dottrina definisce la condotta della fattispecie come a forma vincolata per lo specifico requisito dell’abusività, introdotto – come per il delitto di inquinamento – in sostituzione della precedente formulazione⁵¹².

In ordine all’oggetto delle prime ipotesi di disastro, la definizione di ecosistema è ampiamente dibattuta. Come riferimento principale si richiama l’allegato 1 del d. p .c. m. 27 dicembre 1988⁵¹³. Si osserva che, come per il delitto di inquinamento, il legislatore delimita l’evento ad “un” ecosistema, e non lo estende all’ecosistema nel suo complesso. In tal modo si rende meno macroscopico l’accadimento da accertare. Il

⁵¹⁰ Cfr. in proposito il Parere della I Commissione Permanente – Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, in Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – XVII Legislatura – Disegni di legge e Relazioni – Documenti, quando evidenzia “la necessità di determinare in maniera più puntuale la nozione di disastro ambientale, al fine di rispettare pienamente il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, che è finalizzato a consentire al cittadino la precisa e determinata conoscenza delle condotte vietate” su www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0015270.pdf, p. 5.

⁵¹¹ M. CATENACCI, *I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà*, cit., p. 1074.

⁵¹² L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, cit., p. 17.

⁵¹³ V. le “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377” su www.minambiente.it, ove gli ecosistemi sono definiti come “complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale”.

singolo micro-ecosistema, afferente allo spazio di intervento della condotta punita, riduce considerevolmente i rischi di una *probatio diabolica* dell'accadimento del reato, cui si andrebbe incontro ove viceversa il danno fosse rapportato ad un macro-ecosistema⁵¹⁴. Non vi è dubbio infatti che la compromissione di un singolo micro-ecosistema sia tendenzialmente sempre prevedibile e misurabile; e dunque anche più agevolmente accertabile *ex post*.

Nella percorso formativo della fattispecie, un ruolo importante ha assunto la sentenza della Corte costituzionale n. 327 del 2008 che ha considerato la compresenza della natura straordinaria dell'evento disastro e del pericolo per la pubblica incolumità, che da esso deve derivare, quale elemento essenziale del disastro.

Rispetto all'elaborazione giurisprudenziale dell'art. 434 c.p., il nuovo articolo 452-*quater* separa l'elemento "dimensionale" da quello "offensivo", ponendoli come alternativi⁵¹⁵. Il disastro si verifica a fronte di tre distinti eventi: i primi due, di danno, riguardanti l'ambiente; l'altro, di pericolo, riguardante l'offesa alla pubblica incolumità. I primi due eventi in questione implicano un accertamento caratterizzato da complesse valutazioni scientifiche e egualmente complesse valutazioni tecnico-economiche, patrimonio di conoscenze settoriali extragiuridiche. Pertanto, il giudice dovrà avvalersi del sapere di periti, appartenente ad una scienza interdisciplinare e particolarmente complessa⁵¹⁶. La verifica riguarderà, *in primis*, il concetto di alterazione che presuppone una situazione di peggioramento tangibile per l'equilibrio ecologico preesistente e che trae con sé necessariamente il raffronto con la situazione pregressa. Successivamente, è necessario accertare l'irreversibilità dell'alterazione. Secondo taluno, la prova della irreversibilità non desta particolari preoccupazioni: l'irrimediabilità si inferisce dall'incompatibilità dell'arco temporale necessario per recuperare il bene con le "categorie dell'agire umano"⁵¹⁷.

⁵¹⁴ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015*, n. 68, cit., p. 13. Sull'inafferrabilità del concetto di ecosistema, invece cfr. A. BELL e A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, cit., e C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015*, n. 68, cit., pp. 32 e ss.

⁵¹⁵ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., p. 17.

⁵¹⁶ C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere. Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, 15 Luglio 2016, cit., p. 7.

⁵¹⁷ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., p. 18.

Viceversa, vi è chi sostiene che l'aggettivo "irreversibile" implichi una prognosi tutt'altro che agevole, a motivo della molteplicità delle variabili in gioco e della complessità del sapere ecologico⁵¹⁸. Tuttavia, integra il disastro anche l'alterazione non irreversibile, purché la sua eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Tale ultima caratteristica contraddistingue la fattispecie di disastro ambientale da quella di inquinamento ambientale: quest'ultimo verrà integrato da contaminazioni le cui alterazioni siano eliminabili con costi non particolarmente onerosi e con provvedimenti non eccezionali.

A questo punto i problemi rilevanti sono due: è "reversibilità" quella che abbisogna di operazioni particolarmente onerose e provvedimenti eccezionali⁵¹⁹? Quando l'alterazione può considerarsi "particolarmente onerosa" e quali sono i "provvedimenti eccezionali" di cui parla la norma⁵²⁰? Nei lavori preparatori emerge come taluni parlamentari abbiano messo in dubbio l'utilità dell'ipotesi di irreversibilità, in quanto il concetto di "alterazione eliminabile solo con provvedimenti eccezionali e particolarmente onerosi" si potrebbe ritenere equivalente anche all'ipotesi dell'"alterazione irreversibile"⁵²¹. Tale proposta non ha avuto un esito positivo.

Per quanto riguarda l'onerosità delle spese per il ripristino e la bonifica, si può assumere un punto di vista oggettivo o soggettivo, ossia a seconda delle disponibilità economiche dell'inquinatore.

E' evidente che nella fattispecie non si prevede un parametro di riferimento sufficientemente certo e quantificabile. Una simile imprecisione si può riscontrare nell'espressione "provvedimenti eccezionali", che parrebbe evocare misure giuridico-amministrative straordinarie.

Si ha disastro ambientale, infine, quando per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, il fatto comporti un'offesa alla pubblica incolumità. A seconda di cosa si intenda per "fatto", anche su questo comma si prospettano interpretazioni differenti. Secondo una parte

⁵¹⁸ C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere. Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, 15 Luglio 2016, cit., p. 8.

⁵¹⁹ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma.*, cit., p. 26.

⁵²⁰ C. RUGA RIVA, *ivi*, p. 9; L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, 17 dicembre 2015, su www.penalecontemporaneo.it, p. 10.

⁵²¹ R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit., p. 423.

della dottrina, in esso è completamente assente il riferimento al bene ambientale, pertanto, il legislatore ha voluto inserire il c.d. “disastro sanitario”,⁵²².

Tale interpretazione non è condivisa dalla dottrina maggioritaria⁵²³, in quanto per “fatto” si deve intendere pur sempre un fatto di grave contaminazione ambientale causativo degli eventi di alterazione di cui ai numeri precedenti; in senso contrario, la disposizione in commento non avrebbe significato, “posto che non integrerebbe un disastro alternativo bensì aggiuntivo a quello tipizzato nei primi due numeri”. Tale terzo evento sarebbe da distinguersi dai primi due, per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per l’ambiente, offendendo anche la pubblica incolumità.

In particolare, la formula sembra punire la messa in pericolo della pubblica incolumità e non la lesione dell’integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Tale interpretazione è dedotta non dalla lettera della norma⁵²⁴, bensì dal raffronto del reato in questione con la fattispecie di inquinamento doloso aggravato da morti o lesioni colposamente causati – punito molto più gravemente – e dall’utilizzo dell’espressione generica “offesa alla pubblica incolumità”, di regola riferito a meri pericoli per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone⁵²⁵. La lesione all’ambiente viene in rilievo come evento prodromico alla successiva messa in pericolo dell’incolumità pubblica⁵²⁶.

Senonché, a causa dell’eccessiva vaghezza, ogni valutazione sulle dimensioni che il pregiudizio per l’ambiente deve assumere per risultare in grado di proiettare le sue potenzialità offensive nei confronti della vita o dell’incolumità di un numero indeterminato di persone, è affidata alla discrezionalità del giudice, con il rischio di enormi disparità di trattamento, a fronte di eventi di analogia portata.

Tali profili di incertezza rischiano di creare una pericolosa sovrapposizione con la fattispecie di delitto di inquinamento ambientale.

⁵²² A. BELL-A.VALSECCHI, *Il nuovo delitto*, cit., p. 5; D. CASTRONUOVO, *Il caso eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, cit., nota 16, p. 5.

⁵²³ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p.19; C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere. Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, 15 Luglio 2016, cit., p. 9.

⁵²⁴ Così M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/15*, cit., p. 27.

⁵²⁵ C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere. Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, 15 Luglio 2016, cit., p. 9.

⁵²⁶ Così come nei reati di comune pericolo, M. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 254; , S. ARDIZZONE, *Incolumità pubblica*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Giappichelli, Torino, 1992, p. 361 e ss.; A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, pp. 210 e ss.; 476 e ss.; ID. *Reati contro la pubblica incolumità*, cit., pp. 3 e ss.

Un Autore suggerisce la soppressione del richiamo al numero delle vittime reali o potenziali ovvero del richiamo all'estensione della compromissione, per limitare la descrizione dell'evento all'offesa alla pubblica incolumità, conseguente a fatti di inquinamento rilevanti. In tal modo l'indeterminatezza delle persone investite dalla fonte di pericolo, potrebbe essere accertata tramite un metodo quantitativo - riguardando il pericolo un numero considerevole di persone - ovvero tramite una prospettiva qualitativa, fondata sull'indeterminatezza delle vittime dovuta alla portata del pericolo⁵²⁷.

L'art. 452-*quater* esordisce "fuori dai casi previsti dall'art. 434". Orbene, sul significato di questa clausola di riserva sussiste un'accesa diatriba in dottrina.

Già durante i lavori preparativi si riscontrava una diversità di opinioni sulla necessità e sulla chiarezza della clausola⁵²⁸.

Secondo un primo orientamento l'inserimento della clausola in esame non può essere giustificata dalla funzione di "chiusura" del sistema svolta dall'art.434 c.p.⁵²⁹, in quanto, pare inammissibile che un'ipotesi di aggressione irreversibile o di onerosissima reversibilità del bene ambiente possa ricadere nell'art. 434 c. p., piuttosto che nel nuovo art. 452-*quater*. Invero, si distingue l'ipotesi della verifica di un fatto di disastro non incidente sull'equilibrio di un ecosistema ovvero non inquadrabile come un'offesa alla pubblica incolumità, in cui opererebbe l'art. 434 c.p. dal caso in cui si verifichi un fatto catastrofico lesivo del bene ambiente - così come descritto dall'art. 452-*quater* - ove non potrebbe che prevalere l'applicazione del nuovo disastro ambientale, volendo il legislatore evitare proprio il ricorso all'art. 434 c. p., che prevede una pena di gran lunga meno rigida⁵³⁰.

⁵²⁷ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 21.

⁵²⁸ In R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit., pp. 344 e ss. si evidenzia che "fuori dai casi previsti dall'articolo 434" può essere foriera di difficoltà tecniche in sede interpretativa. Tuttavia, la clausola si ritiene necessaria per i numerosi procedimenti penali in corso, si veda l'intervento del sen. Lumia, come riportato nel Resoconto sommario n. 10 del 22 gennaio 2015, X seduta, Commissioni II (Giustizia) e XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali) riunite .

⁵²⁹ Così, la sentenza della Corte Costituzionale n. 327 del 2008; L. RAMACCI, *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2012, 8-9, pp. 722 ss.

⁵³⁰ P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., p. 19. In dottrina, Cfr. C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dogmatici e politico-criminali*, cit., p. 289; A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, cit., pp. 403 ss., in specie 418 ss.; R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008,

L'auspicio della Corte Costituzionale ad un intervento legislativo in merito al disastro ambientale per i problemi interpretativi posti dall'art. 434 c.p., ad una buona parte della dottrina avrebbe assicurato il tramonto dell'utilizzo del disastro innominato una volta approvata la riforma. Tali aspettative sono rimaste deluse: in forza della clausola di sussidiarietà espressa, la vecchia fattispecie di disastro innominato continuerebbe a trovare applicazione in materia ambientale in via principale, mentre la nuova fattispecie di disastro ambientale, proprio perché sussidiaria, potrebbe trovare applicazione nei soli casi in cui il fatto non sarà sussumibile sotto la norma di cui all'art. 434 c.p.

Secondo parte della dottrina, tale clausola finisce per regolare i rapporti fra disastro innominato e nuovo disastro ambientale in maniera paradossale, in quanto obbliga l'interprete ad applicare ai fatti più gravi la fattispecie meno severa di disastro innominato e ai fatti meno gravi la fattispecie più severa di disastro ambientale.

A motivo della suddetta prevalenza dell'art. 434 c. p., un A. sospetta anche un dubbio di costituzionalità per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto, nelle ipotesi che si potranno sussumere sotto entrambe le fattispecie, si dovrà necessariamente applicare il delitto di cui all'art. 434 c.p., che però è sanzionato meno gravemente del nuovo delitto di cui all'art. 452 *quater* del codice penale. Al contrario, la nuova e più grave fattispecie, dovrebbe trovare applicazione solo in presenza di fatti che determinano o solo un danno all'ambiente o "un pericolo per la pubblica incolumità che non sia l'effetto di un danno per l'ambiente"⁵³¹

Nei lavori parlamentari, si manifesta in modo più o meno velato l'intenzione di custodire l'intangibilità dei processi in corso già rubricati sotto l'art. 434 c. p. e afferenti disastri ambientali, rendendoli impermeabili alla nuova disciplina.

Un'altra parte della dottrina, ritiene la clausola "un accorgimento essenziale". Stante la previsione di cui all'art. 452-*quater* n. 3, l'assenza di una clausola simile avrebbe provocato delle difficoltà applicative circa la scelta della nuova fattispecie e di quella di disastro innominato. In entrambe le ipotesi citate il bene tutelato e le caratteristiche offensive della condotta si equivalgono⁵³². Ancor oggi, quindi, si deve ritenere utile il

pp. 339 ss.; P. MILOCCO, nota a GIP Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 8 novembre 2004, in *Riv. Giur. Amb.*, 2005, pp. 830 ss.

⁵³¹ A. BELL-A. VALSECCHI, *Il nuovo delitto*, cit., p. 10.

⁵³² L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 17.

ricorso alla disposizione del codice penale che punisce il disastro innominato⁵³³, in particolare con riguardo all'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 452-*quater*, che abbraccia un ambito di applicazione in parte coincidente con quello attribuito dalla giurisprudenza alla figura del *disastro innominato* di cui all'art. 434 c. p.⁵³⁴.

Infine, si è osservato che la clausola può essere interpretata in due modi alternativi.

La prima impostazione si fonda sulla funzione di sussidiarietà che la clausola dovrebbe assolvere ed è foriera di complesse problematiche. A fronte di un fatto integrante entrambe le fattispecie di disastro, la clausola determinerebbe l'applicazione della meno grave incriminazione di cui all'art. 434 c.p., conducendo ad una sostanziale disapplicazione della nuova disposizione. A detta della dottrina, tali effetti sono da considerare del tutto anomali e paradossali⁵³⁵, in quanto contrari alla *ratio* del principio di sussidiarietà che implica la prevalenza del reato con l'offesa maggiore al bene giuridico ovvero con il bene giuridico più importante.

Alla stregua della seconda prospettiva, la clausola non farebbe altro che affermare il principio secondo cui, quando difettano gli elementi costitutivi del disastro ambientale, si applica l'art. 434 c.p., se ne ricorrono i presupposti⁵³⁶. Le due fattispecie sarebbero collegate da un rapporto di specialità, poiché il nuovo disastro ambientale *ex art. 452-*quater** c.p. costituirebbe norma speciale rispetto al disastro innominato *ex art. 434* del codice penale. Invero, l'ipotesi descritta dal n. 3 dell'art. 452-*quater* può ben dirsi una "figura speciale del disastro innominato"⁵³⁷; l'elemento specializzante è rappresentato dal danno al bene ambiente, causa di pericolo per la pubblica incolumità.

Ebbene, a nostro sommo avviso, la clausola svolge due funzioni differenti.

In primo luogo, è doveroso sottolineare che essa fa riferimento all'intero art. 434 c.p., pertanto anche al primo comma della suddetta fattispecie.

⁵³³ M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, cit., p. 26.

⁵³⁴ L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 12. Secondo l'A., la formulazione del nuovo reato si apre con la clausola "fuori dai casi previsti dall'art. 434" "proprio per evitare il rischio, paventato nel corso dei lavori parlamentari, che l'introduzione della nuova figura di reato risulti in qualche modo d'intralcio ai processi già in corso di svolgimento per il disastro innominato (primo fra tutti, il processo all'Ilva di Taranto)".

⁵³⁵ M. CAPPALÀ, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-*quater* c.p.*, 14 giugno 2016, su www.penalecontemporaneo.it, p. 9.

⁵³⁶ Così in Cass., Sez. II, 11 aprile 2013, n. 6434, in *Guida al Diritto*, n. 25 del 2013, pp. 65 e ss., con nota di G. AMATO, per il delitto di "Impiego di denaro, beni utilità di provenienza illecita" di cui all'art. 648 *ter* c.p., secondo cui tale incriminazione si applica, con formula analoga a quella utilizzata nell'art. 452-*quater* c.p., "fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis".

⁵³⁷ L. MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., p. 12.

In particolare, si rileva che la struttura utilizzata dal legislatore al primo comma del disastro innominato è quella del reato di pericolo, che anticipa la tutela del bene giuridico al compimento di atti diretti a cagionare il disastro, se dal fatto deriva il pericolo per la pubblica incolumità.

Ebbene, con la riforma del 2015, tali atti, se lesivi di beni ambientali e idonei a cagionare il disastro, avrebbero potuto integrare solo il tentativo di delitto di disastro ambientale *ex artt. 56, 452-quater c.p.* e ciò avrebbe provocato una notevole riduzione della pena per il soggetto agente⁵³⁸. Pertanto, se anche non si sia verificata una vera e propria *abolitio* della previgente fattispecie di disastro innominato⁵³⁹, si sarebbe sostituita la disciplina sanzionatoria vigente con una più favorevole al reo. Dunque, in questo caso la clausola svolgerebbe pienamente la funzione di sussidiarietà, facendo permanere l'applicazione dell'art. 434, primo comma, per i processi in corso⁵⁴⁰ e per quelli futuri⁵⁴¹.

Viceversa, quando si verifica un fatto collocabile all'interno dell'art. 434, secondo comma, c.p. e dell'art. 452-quater la clausola serve esclusivamente ad indicare il rapporto di specialità – si ritiene reciproca – che intercorre tra i due delitti.

E' bene da ultimo fare un cenno alla previsione dei delitti di inquinamento e disastro ambientale colposi *ex art. 452-quinquies*. In particolare con il secondo comma, il bene giuridico ambiente è protetto non solo da aggressioni dolose che lo danneggino, ma anche da pericoli colposamente arrecati; inoltre, il legislatore italiano estende il *minimum standard* soggettivo richiesto dalla Direttiva 2008/99 CE della colpa a qualsiasi forma di colpa⁵⁴².

⁵³⁸ M. CAPPAL, *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, cit., p. 12, l'A. sottolinea che proprio per questo l'art. 452 quater c.p. "restringe enormemente il campo di applicazione dell'art. 434 c.p. in materia ambientale".

⁵³⁹ A. BELL-A.VALSECCHI, *Il nuovo delitto*, cit., p. 10; P. MOLINO, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, cit., p. 19.

⁵⁴⁰ In particolare i casi Tirreno Power e Isochimica.

⁵⁴¹ C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p. 26; l'A. considera il caso in cui siano posti in essere atti diretti a cagionare un disastro ambientale con dolo eventuale, ossia con una forma di dolo inadeguata a sorreggere il tentativo di disastro *ex art. 452 quater c.p.*, in cui dovrà essere applicato l'art. 434; sul tema della colpevolezza in riferimento ai reati ambientali v. C. RUGA RIVA, *Dolo e colpa nei reati ambientali*, su www.penalecontemporaneo.it, 19 gennaio 2015.

⁵⁴² ID., *Ambiente in genere. Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, cit., p. 12.

3.4 Il nuovo disastro ambientale: risolti i problemi dell'art. 434 c.p.?

L'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale e la nozione "allargata" del bene ambiente – non cioè limitata ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua e del suolo, ma estesa alla flora, alla fauna ed al patrimonio naturale, paesaggistico, storico-archeologico e culturale – certifica la centralità finalmente assunta dal bene ambiente e contribuisce ad una maggiore stigmatizzazione in chiave general-preventiva dei comportamenti puniti⁵⁴³.

A nostro avviso, tuttavia, l'intento di prevedere un'effettiva tutela penale dell'ambiente impone l'adozione di un modello di tutela penale anticipata, che polarizzi il disvalore dell'illecito su un momento prodromico all'effettiva lesione. Il danno potrebbe verificarsi ad uno stadio eccessivamente avanzato del fenomeno e, risultando del tutto irreparabile, vanificherebbe la funzione preventiva del diritto penale.

Inoltre, una volta affrontato il tema della tutela penale dell'ambiente, si poteva tentare di risolvere le problematiche aperte dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale circa l'art. 434 del codice penale. Per praticità si richiamano i problemi correlati alla fattispecie del disastro innominato: la sussunzione del disastro ambientale sotto una fattispecie posta a difesa dell'incolumità pubblica, la rilevanza penale di una condotta con minima capacità offensiva, il cui ripetersi nel tempo causa un danno irreparabile all'ambiente e alla salute di un numero indeterminato di persone e l'individuazione del momento consumativo del reato nel tempo di avvenuta cessazione o rimozione degli effetti della condotta⁵⁴⁴.

Orbene, pare che la riforma abbia chiarito solo la prima questione e che lo abbia fatto distaccandosi dalla teoria della dottrina prevalente⁵⁴⁵. Infatti, il legislatore ha creato sì un reato di disastro a tutela dei beni ambientali, ma non lo ha distaccato dal bene giuridico della pubblica incolumità, ammettendo – con l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 452-*quater* – che un medesimo fatto possa provocare lesioni al bene ambiente e alla pubblica incolumità.

⁵⁴³ A. FIORELLA, *Ambiente e diritto penale*, in C. ZANGHÌ (a cura di), *Protection of the Environment and Penal Law*, Cacucci, Bari, 1993, p. 677; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a contenuto contravvenzionale*, Cedam, Padova, 1996, p. 255 e ss.

⁵⁴⁴ V. par. 2.6 di questo lavoro.

⁵⁴⁵ C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale: profili dommatici e politico-criminali*, cit., p. 280, nota 282; A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica cit.*, p. 474.

Il problema della individuazione del momento consumativo del disastro può considerarsi risolto riguardo alle prime due ipotesi di disastro ambientale, ossia quelle dell'alterazione irreversibile e dell'alterazione eliminabile solo con operazioni particolarmente onerose e provvedimenti speciali. Lo stesso non può dirsi circa l'ipotesi prevista dal n. 3 dell'art. 452-*quater*, poiché verosimilmente si ripresenteranno i problemi del disastro innominato⁵⁴⁶.

Ma l'aspetto maggiormente critico riguarda la difficile ricostruzione del rapporto di causalità a fronte della natura seriale e cumulativa delle condotte⁵⁴⁷.

E' noto che l'offesa all'ambiente costituisce, non di rado, il risultato di una pluralità di atti lesivi consequenziali, distribuiti in un vasto arco temporale che concorrono alla realizzazione dell'evento. Il contributo causale di tali atti, individualmente considerato, appare sproporzionatamente inferiore all'entità dell'accadimento cagionato dal complessivo operare delle condotte stesse. Considerata la forma di reato di evento scelta dal legislatore per le nuove fattispecie, i problemi di accertamento del nesso causale continueranno ad essere sentieri impervi e tortuosi, caratterizzati dal costante scarto tra certezza del diritto e incertezza della scienza, cui è perennemente esposto il diritto penale dell'ambiente.

Nelle aule parlamentari si è cercato di completare la tutela del bene ambiente inserendo nell'ordinamento la forma delittuosa. E' verosimile, perciò, che la scelta del reato di evento sia stata dettata dall'esigenza di giustificare il passaggio dal paradigma contravvenzionale a quello delittuoso, in quanto il maggiore carico sanzionatorio, sarebbe potuto apparire eccessivo, in rapporto a reati d'inottemperanza o di pericolo concreto⁵⁴⁸. Invero, tale appare la motivazione nei lavori preparatori della riforma⁵⁴⁹.

⁵⁴⁶ S. CORBETTA, *Delitti cit.*, p. 649; M. VENTUROLI, *Il caso Eternit: l'inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i "disastri ambientali"*, cit., p. 1224; L. MASERA, *La sentenza della cassazione sul caso eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, III, 2015, p. 1571; M. PAOLI, *Esposizione cit.*, p. 1821. In giurisprudenza: Corte d'Appello di Torino, sentenza 3 giugno 2013, p. 388, su www.penalecontemporaneo.it; Cass., Sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, su www.penalecontemporaneo.it.

⁵⁴⁷ Problema riconosciuto anche nei lavori parlamentari, v. contributo del Prof. Piergallini in R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit. p. 72.

⁵⁴⁸ Con riferimento ai reati di pericolo concreto proposti nei precedenti disegni di legge, v. A. MANNA, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. merito*, X, 2004, p. 2173.

⁵⁴⁹ V. R. NITTI, *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, cit., p. 4, ove si afferma che la coniazione di ipotesi delittuose "ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto, fino

Tuttavia, il legislatore italiano non sembra aver tenuto alcun conto dei problemi già dapprima rilevati.

Le alterazioni dell'equilibrio di entità "complesse" come gli ecosistemi o come flora e fauna, sono rilevabili solo nel lungo periodo, così che il più delle volte diventa particolarmente arduo, se non impossibile, individuare, alla stregua dei parametri imposti dall'art. 41 c.p., la "causa" penalmente rilevante della lunga catena di fenomeni succedutisi nel tempo⁵⁵⁰. A ciò si aggiunga che dette alterazioni derivano, il più delle volte, non da ogni singolo atto singolarmente preso, ma dal loro cumularsi, nel tempo e nello spazio, con altre migliaia di condotte analoghe, il cui diffondersi incontrollato produce un graduale ed il più delle volte impercettibile deterioramento delle condizioni ambientali. Nell'attuale realtà giudiziaria è più comune che i nuovi fatti di inquinamento non generino *ex novo* eventi di disastro, ma piuttosto aggravino la compromissione dell'ambiente, operata da risalenti prassi inquinanti. In tali ipotesi, la struttura delle nuove fattispecie di reato impedirebbe l'incriminazione delle condotte⁵⁵¹.

Pertanto, diversi autori ritengono particolarmente insidiosa la buona riuscita dell'impiego del reato di evento⁵⁵², anche a motivo della vera e propria *probatio diabolica* cui viene costretto il pubblico ministero, esigendo di volta in volta la prova della riconducibilità dell'alterazione dell'ambiente al un singolo atto inquinante.

Sotto un profilo più propriamente teorico, la scelta della tecnica di tutela penale avrebbe dovuto controbilanciare l'esigenza di rispettare il principio di offensività del reato⁵⁵³ e la necessità di adottare schemi di incriminazione più appropriati, forse quelli propri del diritto penale del rischio ovvero quelli incentrati sulla tutela di funzioni amministrative. Se si volge lo sguardo agli ordinamenti stranieri, prevale il ricorso a schemi di pericolo anche per il modello delittuoso. La soluzione del bilanciamento è individuata nei reati a

all'introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento".

⁵⁵⁰ C. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., p. 1076.

⁵⁵¹ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 35.

⁵⁵² C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Edizioni Ets, Pisa, 2008, pp. 147-151; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di determinazione*, cit., pp. 157 e ss.; M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., pp. 1075-1077. Più in generale G. MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Jovene, Napoli, 1985, pp. 350 ss.; nonché G. FIANDACA, *Il "bene giuridico" come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 42 ss.

⁵⁵³ V. G. DE SANTIS, cit., pp. 63 ss.

condotta pericolosa⁵⁵⁴, i quali esonerano il giudice dalla ricerca di un nesso fra la condotta e l'evento; viceversa le fattispecie causalmente orientate svolgono un ruolo marginale.

In particolare il codice penale spagnolo, nel 1995, pur mantenendo la categoria delle contravvenzioni, inserisce fattispecie delittuose ambientali sotto forma di reati di pericolo⁵⁵⁵.

L'art. 325 del codice penale spagnolo punisce colui che “contravvenendo alle leggi o ad altre disposizioni di carattere generale per la protezione dell'ambiente provoca o realizza direttamente o indirettamente in maniera incisiva emissioni, versamenti, radiazioni o scavi, ecc. nell'atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque interne, marittime o sotterranee... che possono pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali”⁵⁵⁶.

In primis, si osserva che il legislatore spagnolo adotta una concezione “ampia” di ambiente sin dal 1995. Quanto alla struttura degli illeciti, si rileva una dipendenza della norma penale da quelle amministrative, anche per evitare che l'applicazione della prima dipenda invece da ciò che s'intende per “lesione dell'ambiente”, ed eludere le problematiche relative all'accertamento del nesso di causalità. Tutte le fattispecie contengono, infatti, oltre alla condotta inizialmente basata sulla “inosservanza”, anche il riferimento specifico all'evento di pericolo. Fanno eccezione solo i delitti relativi alla vita forestale, ove è riscontrabile l'adozione di un modello “puro” di tutela penale, in quanto la norma incriminatrice è del tutto svincolata da ogni riferimento al diritto amministrativo.

Ebbene, in quanto edotti da esperienze e studi oramai consolidati, i compilatori “nostrani” avrebbero potuto seguire le strade proposte da precedenti disegni di legge⁵⁵⁷.

⁵⁵⁴ Cfr. F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 26 e ss.; M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, Milano, 1986, p. 299.

⁵⁵⁵ Colpisce del codice penale spagnolo la completezza della collocazione dei delitti ambientali già dal 1995 ricompresi nel Titolo XVI, avente ad oggetto “Delitti relativi all'assetto del territorio ed alla protezione del patrimonio storico e dell'ambiente”, suddiviso in cinque Capi, riguardanti: a) l'assetto del territorio; b) il patrimonio storico; c) le risorse naturali e l'ambiente; d) la protezione della flora e della fauna; ed e) Disposizioni comuni.

⁵⁵⁶ Sul modello di tutela penale spagnolo, v. E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo evolutivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 434 e ss.; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente cit.*, pp. 239 e ss.

⁵⁵⁷ Per la proposta di tipizzazione del pericolo concreto in termini di condotta pericolosa v. Progetto Realacci, Proposta di L. n. 342 del 19 marzo 2013, Cam. Deputati, che all'art. 452-bis prevedeva la punizione di chiunque “introduce (...) nell'ambiente sostanze o radiazioni in modo da determinare il

Ciò è stato fatto esclusivamente per due fattispecie: sotto forma di pericolo astratto o presunto all'art. 452-*sexies* e sotto forma di tutela di funzioni amministrative all'art. 452-*septies*.

Per le altre disposizioni, in particolare quelle di inquinamento e di disastro ambientale – salvo l'ipotesi in cui si ritiene prevalga l'applicazione dell'art. 434 c.p.⁵⁵⁸ – la tutela dell'ambiente può dirsi affidata a disposizioni inadeguate sotto il profilo dell'accertamento dell'offesa. In tal modo si rischia che tutto il peso dell'azione repressiva venga scaricato sulle indagini preliminari e sulla sola fase cautelare, dove necessita unicamente il *fumus* del fatto e della causalità⁵⁵⁹.

pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua, dell'aria o del suolo". Sulla proposta della "concausalità" della condotta di inquinamento, v. il disegno di legge presentato alla Camera il 22 maggio 2007 (N. 2692) a firma degli allora Ministri Pecoraro Scanio e Mastella, e lo stesso art. 103 del Progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Pagliaro.

⁵⁵⁸ V. par. precedente.

⁵⁵⁹ M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, cit., p. 1077.

Conclusioni

Con il presente lavoro si è tentato di delineare il progressivo sforzo del legislatore di soddisfare le esigenze di tutela penale dell'ambiente. In particolare, si è inteso verificare se la tappa, ad oggi, finale di questo percorso possa considerarsi veramente efficace e quindi appagante le istanze europee e sociali. A tal fine, stante il faticoso lavoro giurisprudenziale teso al superamento dell'inerzia legislativa, si è ritenuto doveroso destinare buona parte della ricerca all'interpretazione della fattispecie di disastro innominato di cui all'art. 434 del codice penale. Si è deciso così di procedere ad un'analisi dei processi più noti – definiti sovente con una sentenza poco confortante a motivo dell'avvenuta prescrizione – e di procedimenti ancora aperti, in cui si attende, forse, un nuovo risvolto grazie alla riforma legislativa di cui sopra.

Una volta affrontato l'esame dei nuovi reati di inquinamento e di disastro ambientale, si è giunti alla conclusione che le attese sulle ricadute positive della direttiva 2008/99/CE, hanno trovato nella legge 68/2015 una risposta “incompiuta”,⁵⁶⁰ in particolare in termini di effettività della tutela.

Si propende, pertanto, ad una riformulazione in chiave di delitti di pericolo concreto e non di danno, a motivo delle difficoltà probatorie circa il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

Il grado di anticipazione della tutela politicamente opportuno potrebbe inferirsi da una corretta qualificazione dell'oggetto dell'offesa; i concetti di lesione o pericolo sono, infatti, concetti relativi nel senso che si concretizzano a seconda dell'oggetto che si assume come loro termine di riferimento.

Ebbene, posto che l'ambiente, per sua natura, costituisce un bene superindividuale di notevoli dimensioni, normalmente leso da attività seriali e non da condotte singolarmente considerate, la scelta del legislatore sarebbe dovuta ricadere sul modello dei reati di pericolo. Tale opzione si deve naturalmente conciliare con le garanzie dello Stato di diritto, nel rispetto dei principi di offensività e di colpevolezza.

Per sfuggire a logiche presuntive il giudizio di pericolo cristallizzato nella norma non dovrebbe apparire dunque né irrazionale né arbitrario, ma frutto di apprezzamenti

⁵⁶⁰ C. RUGA RIVA, *Ambiente in genere. Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, cit., p. 14; *Contra*, L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 4.

rigorosi basati sull'esperienza. I dati empirici aiuterebbero nell'individuazione, o quanto meno nell'impostazione, del se e del come dell'offensività di una certa condotta e poi ancora nel congegnare la tecnica di tutela più adeguata per contrastare tale condotta.

Un giorno forse la prevenzione penale di fenomeni di inquinamento progressivo dell'ecosistema si potrebbe emancipare dal concetto di “disastro”, così rivestendo tale nozione con requisiti di specificità e di determinatezza, tramite nuovi modelli di incriminazione, che siano in grado di farsi carico delle criticità dell'accertamento, sia sotto il profilo eziologico, sia dal punto di vista della precisazione delle coordinate spazio-temporali.

Ad ogni modo, *de jure condito*, se si considera che oggetto della direttiva del 2008 è “lo scopo di tutelare l'ambiente in modo più efficace”, si può dire che un primo obiettivo è stato raggiunto.

Tuttavia, facendo tesoro della teoria dell'orientamento alle conseguenze⁵⁶¹ – secondo la quale le decisioni si giustificano non mediante elementi preesistenti, ma, mediante le conseguenze – nulla toglie che il traguardo anzidetto non divenga un nuovo punto di partenza del legislatore per poter migliorare le tecniche di tutela, anche grazie all'esame delle considerazioni sviluppate dai vari commentatori.

A ciò si accompagna la speranza che tale intervento non si procrastini a lungo, in caso contrario, si potrebbe assistere nuovamente a scelte giurisprudenziali ovvianti l'ingiustificata inerzia legislativa.

⁵⁶¹ N. LUHMANN, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, tr. it, Il Mulino, Bologna 1978, p. 40; L. MENGONI, *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in ID. *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, pp.100 e ss.

Bibliografia

- AA.VV., *Ecoreati. I nuovi delitti contro l'ambiente: le modifiche al codice penale della legge, Edizioni 68-2015*, Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 25.
- ALBERICO A., *Obblighi di incriminazione e "controlimiti" nell'adempimento della direttiva 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, II, 2004.
- AMENDOLA G., *Ambiente in genere. La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, su www.lexambiente.it, 15 novembre 2016, p. 3.
- AMENDOLA G., *Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento*, su www.lexambiente.it, 26 marzo 2014, p. 13-14.
- AMENDOLA G., *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie*, su www.lexambiente.it, 26 giugno 2015.
- AMENDOLA G., *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, su www.lexambiente.it, 27 marzo 2015, p. 2.
- AMENDOLA G., *Non c'è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali inquinatori deve essere più limitata di quella "normale"*, , in www.lexambiente.it, 13 luglio 2015.
- AMENDOLA G., *Viva Viva il disastro ambientale abusivo*, in www.lexambiente.it, 24 aprile 2015.
- AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, su www.lexambiente.it, 15 Novembre 2016, p. 2.
- AMIRANTE D., *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO – E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, Cedam, Padova, 2012, p. 233 ss.
- ANGIONI F., *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Giuffrè, 1994.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, 2014, Giuffrè, p. 534.
- ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale.*, II, Giuffrè, 2008, p. 5, 18.
- ARCONZO G., *Note critiche sul "decreto legge ad Ilvam", tra legislazione provvedimentale, riserva di funzione giurisdizionale e dovere di prevenzione e repressione dei reati*, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, n. 1, p. 25 e 27;
- ARDIZZONE S., *Crollo di costruzioni e altri disastri colposi*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1989, p. 274- 275.
- ARDIZZONE S., *Incolunità pubblica*, in *Dig. disc. pen.*, VI, Giappichelli, Torino, 1992, p. 361 e ss.
- ARDIZZONE S., *La fattispecie obiettiva del crollo colposo di costruzioni*, in *Riv. dir. pen. proc.*, 1970, p. 795.

- ARDIZZONE S., voce *Epidemia*, in *Dig. disc. pen.*, vol. IV, Utet, 1990, p. 251.
- AZZALI G., *Osservazioni sui reati di pericolo*, in E. DOLCINI - C. E. PALIERO (a cura di) *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Giuffrè, 2006, tomo II, p. 1337, 1343, 1349.
- BAJNO R., *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. dir. pen. econ.*, 1990.
- BAJNO R., *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, in *Riv. dir. pen. econ.*, 1988.
- BALOSSI M. V., *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale*, (nota a Cass. pen. n. 9418/2008), in *Ambiente&sviluppo*, 2008, p. 618, 621.
- BARBAGALLO F., *Storia della camorra*, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 246 ss.
- BECK U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, traduz. Italiana, Carocci Ed., 2000.
- BELL A. – VALSECCHI A., *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, su www.penalecontemporaneo.it, 21 luglio 2015, p. 4, 5, 10.
- BELL A., *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, in *Il libro dell'anno del diritto Treccani*, Enc. it. Trecc., 2013.
- BELL A., *Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario*, 16 ottobre, 2014, su www.penalecontemporaneo.it.
- BENATELLI N. – FAVARATO G. – TREVISAN E., *Processo a Marghera. L'inchiesta sul Petrolchimico. Il CVM e le morti degli operai. Storia di una tragedia umana e ambientale*, Associazione Gabriele Bortolozzo, Portogruaro, Nuova Dimensione, 2002.
- BERNARDI A., *Diritto comunitario e diritto penale agro-alimentare*, in *Aspetti penali del diritto agro-ambientale ed agro-alimentare (Atti del convegno "A. Carrozza"*, Firenze, 21.11.1997), Milano, 1997, p. 102 s.
- BERNASCONI C., *Art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8. L'ampio spettro di modifiche introdotte dalla l. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente): i riflessi su eterogenei profili di disciplina*, su www.legislazionepenale.eu, 11 gennaio 2016, p. 8.
- BERNASCONI C., *Commento all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006*, in *Commentario breve al Codice dell'ambiente*, II, Padova 2012, p. 976.
- BERNASCONI C., *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiuridicità, colpevolezza*, Pisa, Ets, 2008, p. 15, 108, 147-151.
- BERNASCONI C., *Riflessioni su nuove ipotesi di delitto ambientale*, in *Ecoscienza*, 2015, II, p. 29.
- BRICOLA F., *Scritti di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 1234.
- CALAMANTI A., *Tecnica sanzionatoria e funzione della pena nei reati ecologici*, in *Riv. pen.*, 1992.
- CANESTRARI S., *Trattato di diritto penale*, Wolters Kluwer Italia, 2010, vol. IV, p. 73.
- CAPPALÀ M., *Un "disastro" del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p.*, su www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2016, p. 9, 12.

- CARAVITA B., *Diritto pubblico dell'ambiente*, Il Mulino, Bologna, 1990.
- CARDONE A., *La normalizzazione dell'emergenza, Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo*, Giappichelli, Torino, 2011.
- CARMIGNANI G., *Elementi diritto criminale*, Sanvito, 1863, p.275.
- CASSON F., *Esposizione introduttiva*, su www.petrochimico.it.
- CASSON F., *La fabbrica dei veleni, Storie e segreti di Porto Marghera*, Milano, Sperling e Kupfer, 2007.
- CASTALDI F., *Il "ritorno" del disastro innominato in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, V, 2008, pag. 830.
- CASTRONUOVO D., *Il caso eternit. un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a sostanze tossiche?*, su www.legislazionepenale.eu, 16 luglio 2015, p. 5, 11 e 16.
- CATENACCI M., *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 9/2015, pp. 1075-1077.
- CATENACCI M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, in *Rivista quadrimestrale del diritto dell'ambiente*, 2010, n.0, p. 46;
- CATENACCI M., *I reati ambientali e il principio di offensività*, in CATENACCI – MARCONI (a cura di) *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 289 e ss.
- CATENACCI M., *I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale*, in in E. DOLCINI - C. E. PALIERO (a cura di) *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Giuffrè, 2006, p. 1438 ss.
- CATENACCI M., *I reati in materia di ambiente*, in A. FIORELLA (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 364 e ss.
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente. Contributo all'analisi delle norme penali a contenuto contravvenzionale*, Cedam, Padova, 1996, p. 16, 38, 116, 255 e ss.
- CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente*, Giappichelli, Padova, 1996, p. 32 e ss.
- CATENACCI M., *Offensività del reato*, in CASSESE S. (diretto da) *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da, Vol. IV, Giuffrè, 2006, p. 3912.
- CATENACCI M., *Rapporti tra tecniche penali e amministrative nel sistema italiano di tutela dell'ambiente*, in C. ZANGHÌ (a cura di), *Protection of the Environment and Penal law*, Cacucci, 1993, p. 61.
- CENTONZE E F. D'ALESSANDRO, *Giurisprudenza di merito*, in *Cass. pen.* 2003, p. 270, 271 e 303.
- CENTONZE F., *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo del diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. . 4, 11 ss., 49 ss..
- CIPOLLA P., *Art. 434*, in G. LATTANZI – E. LUPO, *Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, V, Giuffrè, 2016, p. 788.
- CORBETTA S., *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, I, Cedam, 2003, p. 22, 63, 585, 617, 630-632, 649.

- CORBETTA S., *Il “disastro” provocato dall’ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. mer.*, X, 2012, p. 3, 7, 10 e ss., 867, 869, 870.
- D’ALESSANDRO F., *Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 26 e ss., 128.
- DE SANTIS G., *Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 10, 21, 27, 139, 166 e ss.
- DE SANTIS G., *La tutela penale dell’ambiente dopo il d.lgs. n. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/ce*, in *Resp. civ. e prev.*, II, 2012, pp. 668 e ss.
- DE VITA A., *I reati a soggetto passivo indeterminato. Oggetto dell’offesa e tutela processuale*, Jovene, Napoli, 1999, p. 5, 84.
- DI CAPRIO A., *Nuovi orizzonti in materia di risarcibilità dei danni ambientali non patrimoniali*, nota a Cass., Sez. Un. civ., 21 febbraio 2002, n. 2515, su www.ambientediritto.it.
- DI FRESCO P., *Commento agli artt. 452 sexies, 452 septies, c.p. e 7, comma 8, l. n. 68/2015*, in AA.VV. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Riforme 2008-2015*, pp. 1048 e ss.
- DI SALVO E., *Esposizione a sostanze nocive “leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della Cassazione sul caso Porto Marghera”* in *Cass. pen.*, 2009.
- DOLCINI E. – MARINUCCI G., *Costituzione e politica dei beni giuridici*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1994, p. 347.
- DONINI M. – CASTRONUOVO D., *La riforma dei reati contro la salute pubblica, Sicurezza del lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti*, Cedam, 2008, p. 239.
- DONINI M., *Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale fra differenziazione e sussidiarietà*, Giuffrè, Milano, 2004, p.105 e ss.
- DONINI M., *Imputazione oggettiva dell’evento*, Giappichelli, 2006, p. 702-703.
- ERRA C., *Disastro ferroviario, marittimo e aviatorio*, in *Enc. dir.*, Vol. XIII, 1964, p. 1, 13.
- FABBRI F., *Porto Marghera e la laguna di Venezia. Vita, morte e miracoli*, Milano, Jaka Book, 2003.
- FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, I, Zanichelli, 2012, p. 483, 526.
- FIANDACA G., *Il “bene giuridico” come problema teorico e come criterio di politica criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1982, pp. 42 ss.
- FIMIANI P., *La tutela penale dell’ambiente*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 84 ss.;
- FIORELLA A., *Ambiente e diritto penale*, in C. ZANGHÌ (a cura di), *Protection of the Environment and Penal Law*, Cacucci, Bari, 1993, p. 677.
- FLICK G. M., *Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 5, 14 e ss.
- FORTI G. – SEMINARA S. – ZUCCALA’ G., *Commentario breve al codice penale*, Cedam, 2015.
- FORZATI F., *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo stato di diritto.*, su www.penalecontemporaneo.it, p. 10, 12, 26, 43.

- GALLO M., *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969, p. 1 s.
- GALLO P., *Il dopo 11 Settembre: un nuovo concetto giuridico di "pericolo". Tra libertà individuale ed esigenze di tutela della sicurezza collettiva*, in *Jus* 2007, p. 432, 438.
- GAMBARDELLA M., *Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa*, Giuffrè, Milano, 2002.
- GARGANI A.- TARZIA M., *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Legislazione Penale*, 2-2013.
- GARGANI A., *Reati contro l'incolumità pubblica*, in C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. PAGLIARO (diretto da) *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, IX, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3 e ss., 79-80, 453, 455.
- GARGANI A., *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, pp. 210 e ss.; 476 e ss..
- GARGANI A., *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Annali VIII, 2015.
- GARGANI A., *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S.VINCIGUERRA – F. DASSANO (a cura di) *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Esi, Napoli, 2010, p. 403, 418, 420 e ss.
- GATTA G., *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, su www.penalecontemporaneo.it, 24 novembre 2014, p. 78.
- GIANNINI S., *"Ambiente": saggio sui diversi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pub.*, Milano, 1973, pp. 23 e ss.
- GIUNTA F., *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*, in *Giur. cost.*, IV, 2008, p. 3539, 3541b.
- GIUNTA F., *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente. L'esperienza italiana*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, 15, p. 858.
- GIUNTA F., *Il diritto penale dell'ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?*, in *Riv.it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1097, 1100.
- GIUNTA F., *Tutela dell'ambiente (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, II, Milano, 2008, p. 1153.
- GRASSO G., *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. It. Dir. proc. pen.*, 1986, p. 697, 701, 706, 725.
- GUSTAPANE A., *La tutela globale dell'ambiente: dalla legge 349 del 1986 alle leggi 142 e 241 del 1990*, Giuffrè, Milano, 1991.
- GUSTAPANE A., *Tutela dell'ambiente (diritto interno)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992.
- INSOLERA G., *Modello penalistico puro per la tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, VI, 1997, pp. 739 e ss.
- JONAS H., *Il principio di responsabilità. Un'etica della civiltà tecnologica*, (a cura di), P. PORTINARO Einaudi, Torino, 2009.
- LAI A., voce *Incolumità pubblica*, in *Enc. giur. Trecc.* XVI, 1989.
- LEGHISSA L., *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, su www.lexambiente.it, 24 luglio 2015.

- LO MONTE E., *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo evolutivo*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 434 e ss.
- LOTTINI R., *Art. 674 c.p. Getto pericoloso di cose*, in F. GIUNTA (a cura di) *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, Padova, 2007, pp. 1712 e ss.
- LUHMANN N., *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, tr. it, Il Mulino, Bologna 1978, p. 40.
- LUTHER J., *Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell'ambiente in Germania e in Italia*, in *Politica del diritto*, n. 4 , 1989, p. 675 e ss.
- MANES V., *Il principio di offensività nel diritto penale*, Giappichelli, 2005, p. 99.
- MANNA A., *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. merito*, X, 2004, p. 2173.
- MANNA A., *Il nuovo diritto penale ambientale*, Dike, Roma 2016, p. 40.
- MANTOVANI F., *Diritto Penale, Parte Generale*, Cedam, Padova, 2007, pp. 416 e seg.;
- MANTOVANI M., *L'esercizio di un'attività non autorizzata. Profili penali*, Torino, 2003, pp. 59 ss.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, Torino, 1983, p. 243.
- MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Utet, Torino, 1982, p. 346.
- MARINI A., *La forza costituzionale del decreto*, in *Il Sole 24 ore* del 6 dicembre 2012.
- MARINUCCI G. – E. DOLCINI, *Corso di diritto penale. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 540-541.
- MARINUCCI G. – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2012, p. 415.
- MARINUCCI G.– DOLCINI E., *Codice di diritto penale commentato*, 2015, Wolters Kluwer, p. 1889.
- MARINUCCI G., *Crollo di costruzioni (voce)*, in *Enc. dir.*, XI, 1962, pp. 411 e ss.
- MARINUCCI G., *Relazione di sintesi*, in AA.VV., *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Jovene, Napoli, 1985, pp. 350 ss.
- MARTINI R., *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 2008, pp. 341 e ss, 339, 341.
- MASERA L., *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale. Alla ricerca della qualificazione penalistica di una nuova categoria epistemologica*, su www.penalecontemporaneo.it, 24 ottobre 2014, p. 6, 14, 16.
- MASERA L., *La sentenza della cassazione sul caso eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, III, 2015, pag. 1571, 1575.
- MASERA M., *I nuovi delitti contro l'ambiente*, su www.penalecontemporaneo.it, 17 dicembre 2015, p. 10, 12.
- MENGONI L., *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in ID. *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Giuffrè, Milano, pp.100 e ss.
- MILOCCO P., nota a GIP Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 8 novembre 2004, in *Riv. Giur. Amb.*, 2005, pp. 830 ss.

- MOCCIA S., *Dalla tutela di beni alla tutela di funzioni: tra illusioni postmoderne e riflussi illiberali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 345, 348.
- MOLINO P., *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, Rel. n. III/04/2015, Roma, 29 maggio 2015, su www.cortedicassazione.it, p. 13, 19, 32.
- MONTINI M., *Profili di diritto internazionale*, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'Ambiente*, I, Padova, Cedam, 2012, p. 14.
- MORELLI A., *Il decreto ILVA: un drammatico bilanciamento tra principi costituzionali*, in *Diritto penale contemporaneo*, 10 dicembre 2012.
- MORGANTE G., *Il diritto penale nel caso Ilva tra ospite d'onore e invitato di pietra*, su www.federalismi.it, n. 15/2013, p. 2.
- MOSSANO S. - BRAMBILLA M.(introduzione), *Morire d'amianto. Il caso Eternit: la fabbrica, le vittime, la giustizia.*, La Stampa/40k, 2012.
- NESPOR S. – CARAVITA B., *Il diritto costituzionale dell'ambiente*, in S. NESPOR – A. L. DE CESARIS (a cura di), *Codice dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 105.
- NITTI R., *I lavori preparatori della legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali*, su www.lexambiente.it., 31 agosto 2015, p. 4, 103, 344, 423, 669.
- PAGLIARO A., *Il reato*, in C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO(diretto da), *Trattato di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 332 - 333.
- PALAZZO F., *Introduzione ai principi del diritto penale*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 253.
- PALAZZO F., *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Cass. pen.*, 1987, p. 244.
- PALMISANO S., *Delitti contro l'ambiente, quand'è che in disastro si può dire abusivo*, in www.lexambiente.it, 26 marzo 2015.
- PANAGIA S., *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale d'impresa*, Cedam, 1993, pp. 61 e ss.
- PAOLI M., *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1802, 1813, 1821.
- PARODI GIUSINO M., *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 254, 263, 441.
- PATRONO P., *I reati in materia di ambiente*, in L. CONTI, *Il diritto penale dell'impresa*, Cedam, 2001, p. 804 e ss.
- PATTI S., *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, Padova, 1979.
- PEDRAZZI C., *Profili penalistici e tutela dell'ambiente in Ambiente: etica, economia e istituzioni (Congresso internazionale dell'Osservatorio Giordano Dell'Amore)*, Giuffrè, Milano, 1991.
- PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 673.

- PERINI C., *Rischio tecnologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e del caso Marghera*, in *Rassegna italiana di criminologia*, 2004, p. 390.
- PETRONE M., *La costruzione della fattispecie penale mediante rinvio*, in *Studi in onore di Marcello Gallo. Scritti degli allievi*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 192 s.
- PICILLO A., *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale e il caso Ilva di Taranto*, su www.archiviopenale.it;
- PIERGALLINI C., *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 75, 264, 280-282.
- PISTORELI L. – SCARCELLA A., *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di Cassazione. Novità legislative: D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, Rel. n. III/09/2011*, Roma, su www.penalecontemporaneo.it, p. 3.
- PLANTAMURA V., *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 912.
- PREDIERI A., *Paesaggio*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXI, Milano, 1981.
- PULITANÒ D., *Diritto Penale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 225 e 226.
- PULITANÒ D., *Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso Ilva*, su www.penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2013, p. 44 e 45.
- PULITANÒ D., *Giudici tarantini e Corte costituzionale davanti alla prima legge Ilva, nota a Corte cost. n. 85/2013*, in *Giur. cost.*, 2013, p. 1498 ss.
- RAIMONDO M., *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, su www.penalecontemporaneo.it, 7 novembre 2016., p. 28, 31.
- RAMACCI L., *Il "nuovo" art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente & sviluppo*, 2016, n. 3, p. 173.
- RAMACCI L., *Emergenza rifiuti: riflessioni sul nuovo sistema sanzionatorio "speciale"*, in *Ambiente & Sviluppo*, n. 4, 2009.
- RAMACCI L., *Il "disastro ambientale" nella giurisprudenza di legittimità*, in www.lexambiente.it, 2012, p. 722, 724 ss.
- RAMACCI L., *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, su www.lexambiente.it, 8 giugno 2015, p. 3, 5, 13.
- REALACCI E. ED ALTRI, *Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, proposta di legge n. 239, del 30 maggio 2001, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2001, III, p. 717.
- RIONDATO S., *Delitti contro l'incolumità pubblica. Artt. 422-452 c.p.*, in CRESPI – FORTI – ZUCCALA' (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Cedam, Padova, 2008, pp. 1055 e ss.
- ROCCO A., *L'oggetto, del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Bocca, Torino, 1913.

- ROCCO A., *Relazione sul Libro II*, in *Lavori preparatori de codice penale e del codice di procedura penale*, Parte II, Vol. V, Roma, 1929.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, Milano, 2004, p. 11.
- ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, I, Giuffrè, Milano, 1986, p. 299, 301, 338.
- ROSI R., *Brevi note in tema di “dis-astro” ambientale*, su www.penalecontemporaneo.it, 16 aprile 2015, p. 7 e ss.
- ROTA R., *Profili di diritto comunitario dell'ambiente*, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA, (diretta da), *Trattato di diritto dell'Ambiente*, I, Padova, Cedam, 2012, p. 153-155, 216, 220.
- RUGA RIVA C., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione giustizia della camera*, su www.penalecontemporaneo.it, 22 gennaio 2014, p. 1, 9-11.
- RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente: Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela; Parte speciale: Reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, Giappichelli, Torino, 2016.
- RUGA RIVA C., *Il caso Ilva: profili penali-ambientali*, su www.lexambiente.it, 17 ottobre 2014.
- RUGA RIVA C., *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, su www.penalecontemporaneo.it, 8 agosto 2011.
- RUGA RIVA C., *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, su www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2016, p. 4, 6, 8.
- RUGA RIVA C., *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, su www.lexambiente.it, 15 luglio 2016, p. 6-7, 9, 14.
- RUGA RIVA C., *Tutela penale dell'ambiente*, in M. PELISSERO (a cura di) *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, Torino, 2013;
- RUGA RIVA C., *Dolo e colpa nei reati ambientali*, su www.penalecontemporaneo.it, 19 gennaio 2015.
- RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n 68*, Giappichelli, 2015, p. 5 e ss., 26, 32, 45, 61.
- SALERNO G. M., *Per le ordinanze del sequestro resta il nodo del valore*, in *Guida dir.*, 2 marzo 2013, n. 10, p. 17.
- SANTOLOCI M. – VATTANI C., *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?* in www.dirittoambiente.net, 1 giugno 2015.
- SANTOLOCI M., *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'azzeramento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti...*, in www.dirittoambiente.net, p. 3.
- SIRACURA L., *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di determinazione*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 7 e ss., 15, 85, 157, 239, 473.

- SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente*, su www.penalecontemporaneo.it, 9 luglio 2015, p. 3, 16, 29, 33..
- SPECCHIA G., *Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, Dei delitti contro l’ambiente, e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale*, disegno di legge, 5 giugno 2001, in *Riv. trim. dir. pen. ec.* 2001, III, pp. 697 ss.
- STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 387 ss., 395, 402, 414 e ss.
- STORTONI L., *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. Dir. Proc. Pen.*, 2004, vol. I, p. 81.
- TELESCA M., *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma.*, su www.penalecontemporaneo.it, 17 luglio 2015, p. 17, 26, 29, 32 .
- VAGLIASINDI G. R., *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano*, in *Dir. comm. internaz.*, III, 2010, p. 449, 452, 455.
- VENTUROLI M., *Il caso Eternit: l’inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i “disastri ambientali”*, in *Giur. it.*, V, p. 1222, 1224-1226.
- VERGINE A. L., *A proposito dell’art. 53 bis D.lgs. n. 22/1997*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2001, p. 1023.
- VERGINE A. L., *Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2007, n. 9, p. 777.
- VERGINE L. A., *Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen. (parte prima)*, in *Ambiente & sviluppo*, 6/2013, pp. 538-539.
- VERGINE L. A., *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente e sviluppo*, 1/2009, p. 5, 15 e ss.
- VERGINE L., *Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen. (parte prima)*, in *Ambiente & sviluppo*, 6/2013, 514, p. 535 ss., 644;
- VICICONTE G., *Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale sulla vecchia questione delle norme “in bianco”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, p. 998.
- ZANARDELLI G., *Relazione ministeriale sul libro primo del progetto di codice penale presentato alla Camera dei deputati da S. E. il ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Zanardelli nel 22 novembre 1887*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1888, p. 121.
- ZANNOTTI R., *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell’ambiente*, in *Trattato di diritto dell’ambiente*, P. DEL’ANNO- E. PICOZZA (diretto da), Cedam, Padova, 2012, p. 377.
- ZIRULIA S., *Caso Eternit: luci ed ombre nella sentenza di condanna in primo grado*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 485, 493.
- ZIRULIA S., *Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?*, su www.penalecontemporaneo.it 15 novembre 2013.